

Facoltà di Giurisprudenza

Cattedra: CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

**CONTRATTAZIONE COLLETTIVA IN
AMBITO SPORTIVO – ACCORDO
COLLETTIVO A.I.C/F.I.G.C/ L.N.P.A
2012-2015**

Candidato: Carmine Lopomo

Matricola 098263

Relatore: Prof. Raffaele Fabozzi

Correlatore: Prof. Roberto Pessi

Anno Accademico 2014/2015

INDICE

<u>INTRODUZIONE</u>	<u>5</u>
---------------------	----------

CAPITOLO PRIMO

<u>L'ORDINAMENTO SPORTIVO E I SUOI RAPPORTI CON L'ORDINAMENTO STATALE</u>	<u>8</u>
---	----------

<i>1. LA NOZIONE DI ORDINAMENTO GIURIDICO, LA TEORIA DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI E I SUOI SVILUPPI SUCCESSIVI</i>	<i>9</i>
<i>2. LA GIURIDICITÀ DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO MONDIALE E I CARATTERI DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO ITALIANO</i>	<i>19</i>
<i>3. RAPPORTO TRA ORDINAMENTO SPORTIVO ED ORDINAMENTO STATALE</i>	<i>28</i>
<i>4. DIRITTO DEL LAVORO NELLO SPORT</i>	<i>34</i>

CAPITOLO SECONDO

<u>LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO NELLO SPORT</u>	<u>43</u>
5. LA LEGGE 23 MARZO 1981 N.91	44
6. IL SUO CONTENUTO E L'AMBITO DI APPLICAZIONE	47
7. LA FIGURA DEL PROFESSIONISTA SPORTIVO E LA DIFFERENZA CON IL DILETTANTE	53
8. AUTONOMIA E SUBORDINAZIONE DELLO SPORTIVO PROFESSIONISTA	63
9. IL CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO SUBORDINATO (ARTICOLO 4 DELLA LEGGE N.91 DEL 1981)	69
10. LE VICENDE DEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO:	
1) LA SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, ART. 2110 C.C.	
2) LA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO, LA CESSIONE DEL CONTRATTO	
3) LA RISOLUZIONE UNILATERALE, DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	
4) IL RECESSO ANTE TEMPUS DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO	81
11. LA TUTELA SANITARIA , ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE DELLO SPORTIVO PROFESSIONISTA	97
12. LA SENTENZA BOSMAN IL CONTENUTO ED I SUOI EFFETTI	108

CAPITOLO TERZO

L'ACCORDO COLLETTIVO NEL CALCIO PROFESSIONISTICO

<u>(L.N.P.A/A.I.C/F.I.G.C)</u>	<u>117</u>
13. CONTENUTO DELL'ACCORDO COLLETTIVO	117

<i>14. IL CONTRATTO DI LAVORO DEL CALCIATORE PROFESSIONISTA</i>	<i>121</i>
<i>15. OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ E DEI CALCIATORI</i>	<i>131</i>
<i>16. LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE NASCENTI DAL RAPPORTO TRA CALCIATORE E SOCIETÀ SPORTIVE</i>	<i>142</i>

CAPITOLO QUARTO

<u>MULLER/MAINZ , E LA LEGISLAZIONE ITALIANA</u>	<u>153</u>
---	-------------------

<u>CONCLUSIONI</u>	<u>159</u>
---------------------------	-------------------

<u>BIBLIOGRAFIA</u>	<u>162</u>
----------------------------	-------------------

<u>RINGRAZIAMENTI</u>	<u>181</u>
------------------------------	-------------------

INTRODUZIONE

Con la presente tesi , andremo ad affrontare la disciplina prevista dall'Accordo Collettivo siglato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) , la Lega Nazionale Professionisti Serie A (L.N.P.A.) in rappresentanza delle società sportive di Serie A, e l'Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.) in rappresentanza dei calciatori.

L'analisi e la comprensione di questo rapporto, non può essere tralasciata se prima non viene richiamato il contesto nel quale i soggetti si trovano a dover interagire.

Per poter iniziare nel miglior modo, dovremmo dare una definizione di ordinamento giuridico, andando a ricercare le varie teorie che si sono avvicinate nel tempo, soffermandoci su quella della Pluralità degli ordinamenti e come questa si sia sviluppata successivamente.

Essendo quindi qualificato come ordinamento giuridico settoriale da una gran parte della dottrina, ci concentreremo dopo attente riflessioni, ed avendo constatato il riconoscimento giuridico

dell'ordinamento sportivo, sulla presenza degli altri elementi fondamentali, plurisoggettività , normazione, ed organizzazione, portata avanti dal Giurista Giannini in merito all'ordinamento sportivo nazionale italiano.

Ricordando che l'ordinamento giuridico sportivo manca del carattere della sovranità, andremo a vedere che tipo di rapporto s'instaura tra l'ordinamento statale e l'ordinamento sportivo , facendo riferimento alla riforma del 2003, che ha riconosciuto all'ordinamento sportivo il carattere dell'autonomia funzionale

Andremo poi ad analizzare le funzioni e l'importanza dell'applicazione del Diritto Del Lavoro all'interno dello sport .

Dopo avere definito il contesto della presente tesi, esamineremo la disciplina contenuta all'interno della Legge 23 Marzo 1981, n.91, riguardante il rapporto tra il professionista sportivo e le società sportive.

Verrà presa in considerazione la figura del professionista sportivo e le distinzioni intercorrenti con quella dello sportivo dilettante, valutando gli effetti che da essa nascono in merito al vincolo sportivo, essendo stato abolito per i professionisti ma rimasto in vigore per i dilettanti.

Altro punto su cui andremo a discutere sarà quello riguardante il tipo di prestazione lavorativa dedotta in contratto e del contratto stesso con tutte le sue possibili vicende: sospensione del rapporto di lavoro, risoluzione unilaterale e consensuale del rapporto di lavoro ed infine il recesso ante tempus del rapporto di lavoro.

Si farà poi menzione delle disposizioni previste dalla Legge n.91 / 1981 riguardanti la tutela sanitaria , assicurativa e previdenziale.

Breve cenno verrà fatto sulla cd. Sentenza Bosman del 1995 che ha modificato per buona parte la disciplina comunitaria sui trasferimenti , mobilità e libera circolazione dei calciatori all'interno dell' Unione Europea.

Nel terzo Capitolo affronteremo l'oggetto di studio del presente lavoro: l'Accordo Collettivo nel calcio professionistico siglato da: F.I.G.C.-A.I.C.-L.N.P.A prorogato fino al 30giugno 2015.

Questo accordo costituisce la base normativa in forza del quale viene disciplinato il rapporto di lavoro intercorrente tra società sportive ed i calciatori professionisti.

Si valuteranno poi, gli obblighi reciproci che da esso scaturiscono, posti a carico sia delle società che dei calciatori, nonché le azioni poste a tutela dei diritti del calciatore. Verrà poi fatta menzione di quelle che sono le modalità di risoluzione delle controversie che possono insorgere, dalla violazione del contratto, tra società e calciatore

Ed infine, verrà esposto un caso recente, riguardante la richiesta da parte del giocatore Heinze Muller, portiere militante nelle file della società sportiva tedesca del Mainz FCV05, in merito al ricorso esposto al Tribunale del Lavoro tedesco, per la conversione del rapporto contrattuale, da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato, precisando però che , per il momento, si augura anche nel futuro, non avrà la medesima rilevanza del caso Bosman

CAPITOLO PRIMO

L'ORDINAMENTO SPORTIVO E I SUOI RAPPORTI CON L'ORDINAMENTO STATALE

Sommario: **1.1** La nozione di ordinamento giuridico, la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici e i suoi sviluppi successivi ; **2.** La giuridicità dell'ordinamento sportivo mondiale ed i caratteri dell'ordinamento sportivo italiano; **3.** Rapporto tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale; **4.** Diritto del lavoro nello sport

1. La nozione di ordinamento giuridico, la teoria degli ordinamenti giuridici e i suoi sviluppi successivi

Chiunque voglia fornire una definizione del termine “ordinamento giuridico”, non può non mettere in evidenza come detta nozione sia tutt’ora oggetto di un dibattito che ha visto e vede contrapposte due differenti teorie.

La prima, in ordine temporale, è la teoria normativista anche conosciuta come teoria pura del diritto, che ha in Hans Kelsen il suo massimo esponente. Quest’ultimo considera l’ordinamento giuridico come un insieme di norme che hanno lo scopo di disciplinare i comportamenti dell’uomo secondo uno schema sostanzialmente fisso, che dal verificarsi di un comportamento difforme rispetto a quella che è la regola, fa discendere una sanzione giuridica. Kelsen mette in evidenza come le norme giuridiche non collochino a seconda di un sistema casuale che risulti essere privo di qualsiasi logica razionale, ma come esse si devono porre all’interno di una scala gerarchica in cui ogni norma è legittimata da una norma precedente.

Al vertice di questa struttura “piramidale” è possibile rintracciare l’esistenza di una norma fondamentale, definita dal Kelsen “groundnorm” e che racchiude in se tutte le norme di cui l’ordinamento si compone, consentendone nello stesso tempo, l’individuazione. Tale norma fondamentale non è una norma posta, non è una legge positiva, ma risulta essere una norma presupposta che non esiste nel tempo e nello spazio¹, e questa intuizione “kelseniana” ha esposto la teoria

¹ Si veda sul punto R. PIZZORNI, *Diritto naturale e diritto positivo in S. Tommaso D’Aquino*, Bologna, Edizioni Studio Domenicano, 1999, pp. 70 ss

normativista a critiche feroci da parte degli studiosi successivi, che hanno rilevato come detta teoria non consente di poter prendere in seria considerazione le fonti *extra ordinem*, cioè quelle consistenti in fatti , e non in atti normativi, attuati nella realtà sociale, si faccia il caso delle consuetudini o delle regole convenzionali o alle regole di correttezza costituzionale.

La seconda teoria da dover prendere in considerazione è quella istituzionale o meglio , istituzionalistica, che ha nel giurista italiano, Santi Romano , il suo fondatore. Secondo Santi Romano, l'intero fenomeno giuridico non può essere pensato solamente in termini di norme giuridiche e di sanzioni da dover applicare nell'ipotesi di inosservanza delle prima. Queste norme sono precedute, secondo questa teoria, da un corpo sociale, da un'associazione che ha come caratteri pregnanti quelli della plurisoggettività, cioè un insieme di soggetti affiliati; dell'organizzazione, vista la presenza di appositi apparati che disciplinano gli aspetti legislativi , esecutivi e giurisdizionali; e della normazione stessa vista come quel corpo di regole con l'obiettivo di organizzare il corpo sociale². Dunque, ogni associazione che possiede le caratteristiche ora elencate, è definibile, in base alla teoria istituzionalistica, come "Istituzione" o " Ordinamento Giuridico "³.

² M. S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, Riv. dir. sport., 1949

³ Per un'analisi più approfondita della concezione istituzionale si faccia riferimento a S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1966. Particolarmente interessante risultano anche le riflessioni avanzate sul punto da P. D'ONOFRIO, *Sport e giustizia*, Sant'Arcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2004, pp. 15 ss.; egli infatti consente di comprendere, meglio di chiunque altro, come per Santi Romano l'elemento normativo non esaurisca la nozione di ordinamento giuridico, ma costituisca semplicemente uno degli elementi che compongono la nozione stessa. A tal proposito vengono richiamati alla memoria diversi esempi di ordinamenti giuridici apportati dal giurista siciliano, primo tra tutti quello

Per poter spiegare questo concetto in modo differente, è possibile affermare che per Santi Romano il diritto risulta essere prima di tutto un'istituzione, ed è da questa idea che prende il nome la teoria portata avanti dal giurista.

In conclusione, quando si parla di ordinamento giuridico si fa riferimento , in contrapposizione con quanto sostenuto da Kelsen, a un qualcosa che vada oltre un semplice insieme di regole. Si prende in considerazione, difatti, un'istituzione che deve possedere tre requisiti indefettibili e cioè, la normazione, la società e l'ordine sociale.

Non può esistere ordinamento giuridico senza un insieme di norme cogenti che vadano a disciplinare le attività, i comportamenti e i rapporti tra i soggetti che ne fanno parte; non può aversi un ordinamento giuridico senza un'organizzazione che permetta una relazione giuridicamente definita tra governanti e governati, tra autorità e libertà *"Il diritto, prima di essere norma e prima di concernere un semplice rapporto o una serie di rapporti sociali, è organizzazione, struttura e posizione della stessa società in cui si svolge e che esso costituisce come unità, come ente per sé stante"*⁴.

Il merito che viene dato alla teoria istituzionalistica consiste nell'aver dimostrato che non esiste un unico ordinamento giuridico , ma anzi un pluralità di ordinamenti giuridici, numerosi e ben distinti tra di loro. Si tratta di quel principio meglio noto come “principio della pluralità degli ordinamenti giuridici”, che riempie l'intera opera del Santi Romano,

degli ordinamenti giuridici dei paesi anglosassoni (c.d. di Common Law), all'interno dei quali le leggi scritte e, conseguentemente, il legislatore rivestono un ruolo meramente secondario a fronte invece di una posizione di assoluto rilievo assunta dalla figura del giudice

⁴ S. ROMANO, op. cit., p. 27

inducendolo a negare l'unicità dell'ordinamento statale a favore di una molteplicità di ordinamenti.

Individuate le caratteristiche appartenenti ad ogni ordinamento giuridico, il principio di pluralità discende proprio dalla possibilità di concepire numerosi e differenti tipologie di ordinamento in ragione delle disomogeneità esistenti negli aspetti essenziali di ciascuno di essi; un ordinamento può difatti essere diverso da un altro sotto un profilo della personalità, dato che diversi possono essere i soggetti affiliati; può differenziarsi in merito alla normazione, che non deve essere per forza di origine statale, potendo atteggiarsi difformemente riguardo all'aspetto organizzativo. L'esperienza quotidiana, in questo caso, non fa altro che dare conferma al fatto che, l'appartenenza di ognuno di noi ad una pluralità di ordinamenti giuridici, partendo da quello comunitario, che ci "accomuna" ai cittadini di tutta l'Europa, passando poi per l'ordinamento statale, regionale, provinciale e giungendo infine agli ordinamenti limitati quali quelli di un'associazione sportiva o dell'azienda presso la quale prestiamo lavoro.

A questo punto Santi Romano introduce una distinzione fondamentale all'interno della vasta categoria degli ordinamenti giuridici quella tra: ordinamenti giuridici che esprimono interessi collettivi ed ordinamenti giuridici che esprimono interessi settoriali.

Nel primo dei due gruppi ora considerati rientra il più importante tra gli ordinamenti giuridici, cioè quello statale: lo Stato infatti è dotato di sovranità, intendendo quest'ultima come un'assenza di derivazione del potere statale che è originario, trovando legittimazione solo in se stesso. Nello stesso gruppo, il giurista, fa rientrare gli enti pubblici territoriali

diversi dallo Stato che perseguono finalità generali e dei quali va riconosciuto carattere originario.

All'interno del secondo gruppo, all'opposto, trovano fondamento, gli ordinamenti giuridici che il Santi Romano concepisce come ordinamenti giuridici esprimenti interessi limitati, specifici, settoriali; questa sua analisi costituisce un passaggio importante per il riconoscimento di tali ordinamenti che è poi, alla luce di uno studio più approfondito, quella delle "formazioni sociali intermedie" vale a dire i partiti, i sindacati, le confessioni religiose, le associazioni. Si ritiene che tali ordinamenti territoriali, rappresentino dei veri e propri ordinamenti giuridici, in quanto al loro interno dispongono di un articolato complesso di norme e di sanzioni che presentano i tratti della giuridicità. Si configurano come ordinamenti dotati dei seguenti caratteri:

- a) Autonomia nel senso che non dipendono dall'ordinamento statale o dagli altri enti territoriali;
- b) Originarietà avendo la facoltà di costruire i reciproci rapporti con lo Stato sulla base del principio dell'indifferenza

Resta da chiarire cosa contraddistingue questo secondo gruppo di ordinamenti dal primo soprattutto perché altrimenti, non avrebbe alcun senso la distinzione menzionata in precedenza, e la risposta la ritroviamo nella caratteristica dell'autosufficienza, della quale difettano gli ordinamenti esprimenti interessi settoriali.

Il merito di aver spiegato cosa bisogna intendersi per "autosufficienza" non deve essere attribuito però al Santi Romano, quanto a Walter Cesarini Sforza, che nel 1929, si dedicò alla prima applicazione concreta della teoria istituzionale al fenomeno sportivo. Il giurista, in un primo

momento ha posto l'evidenza sul come, l'ordinamento sportivo, rientri nella categoria delle "organizzazioni diffuse", figura che corrisponde a quella degli ordinamenti settoriali e che, trattandosi di formazioni giuridiche non derivate da quella gerarchia statale, come esse si sviluppino non su un piano di subordinazione, ma parallelamente all'ordinamento statale. Però anche Sforza ravvisa nell'autosufficienza l'elemento fondamentale che differenzia le due tipologie di ordinamento giuridico. Egli in particolare ritiene che, dall'assenza dell'autosufficienza, caratteristica propria degli ordinamenti che esprimono interesse circoscritti, discenda come conseguenza la possibilità che eventuali effetti connessi ad atti che provengano da un ordinamento settoriale che vanno in contrasto con i principi fondamentali dello Stato o di altro ente pubblico territoriale, siano legittimamente conosciuti e giudicati da quest'ultimo⁵. Alcuni autori recenti hanno poi sviluppato la teoria in questione, arrivando ad affermare l'esistenza di un autentico rapporto di collegamento tra ogni ordinamento settoriale ed il suo corrispondente ordinamento esprimente interessi collettivi, rapporto che non può essere visto come paritario dato che il primo ha ragione di esistere solo se riconosciuto dal secondo⁶. L'opera di Santi Romano ha avuto una notevole influenza nel riconoscimento delle formazioni sociali da parte del nostro legislatore costituente, dato che proprio tramite l'utilizzo di tali formazioni intermedie, ha voluto negare l'unicità dell'ordinamento statale e l'affermazione di una sua supremazia assoluta, garantendo lo

⁵ M. SANINO, F. VERDE, *Diritto Sportivo*, Padova 2008 cit., p. 12

⁶ Tra gli altri si veda L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1999, e P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1991, accaniti sostenitori della concezione monista, in contrapposizione a quella pluralista.

sviluppo di una società pluralista. L'art. 2 della nostra Costituzione recita “*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità...*”, il riferimento implicito era quindi ai partiti ed ai sindacati, espressamente tutelati nei propri rapporti con il potere, con lo Stato ma, come possiamo vedere, la riflessione ed il riconoscimento costituzionale possono essere estesi a tutti quegli ordinamenti che abbiamo definito ordinamenti settoriali.

L'elemento di maggiore novità risiede in una rilettura “politica” della teoria in questione che, per delle ragioni dettate dall'esigenza di evitare la creazione di formazioni sociali autonome, non è stata portata alle sue estreme conseguenze⁷.

Nell'ambito della lettura costituzionale scompare la caratteristica fondante degli ordinamenti giuridici settoriali pensati da Santi Romano, cioè quelle riguardanti la sovranità intesa come originari età del potere come assenza di derivazione dello stesso.

Le formazioni sociali allora, dovranno essere pensato come ordinamenti giuridici, ma ordinamenti giuridici non originari dato che la loro sovranità trae legittimazione proprio dallo Stato, pertanto, venendo meno l'originaria autonomia reciproca affermata dal giurista isolano, sorge la necessità di definire i rapporti tra i due ordinamenti in questione e così, l'ordinamento statale da un lato, e l'ordinamento settoriale dall'altro. Viene così lasciato spazio ad un riconoscimento costituzionale delle formazioni sociali a discapito di quell'indifferenza reciproca sostenuta proprio da Santi Romano.

⁷ D. MEMMO in C. ALVISI, *Il diritto sportivo nel contesto nazionale ed europeo*, Bologna, Giuffrè, 2006, p. 3.cit., p. 5

L'intenzione del nostro legislatore non è stata quella di legittimare la facoltà d'intervento dello Stato pur tutelando le formazioni sociali da possibili ingerenze non giustificate, e non quella di sopprimere l'autonomia gestionale degli ordinamenti intermedi. Deve essere letto, utilizzando la stessa prospettiva, anche l'art. 18 della Costituzione secondo cui *"I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare"*. Autonomia funzionale delle associazioni da un verso e regolamentazione statale di carattere generale per un altro verso.

Nel corso dei decenni successivi, infine, al mutamento della realtà economica e sociale dello Stato italiano, si sono fatti seguito numerosi tentativi di una rilettura della teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici piegati alle esigenze scaturenti dalle circostanze concrete.

Lasciando stare le singole vicende che si sono succedute negli anni, ciò che interessa sottolineare, è come sia tramontata lentamente l'originaria concezione costituzionale, a sua volta frutto, come detto, di una rilettura dell'opera di Santi Romano, venendo meno così, insieme ad essa, anche l'idea secondo cui le formazioni sociali trarrebbero la propria legittimazione esclusivamente dallo Stato.

Ad essere esaltata, in questa seconda fase, è di fatto la componente soggettivistica dell'ordinamento giuridico, sulla quale viene incentrato l'intero discorso e viene così costruita l'autonomia degli ordinamenti intermedi rispetto all'ordinamento statale.

Viene a diffondersi così l'idea e la convinzione che il fondamento della legittimazione delle formazioni sociali vada rintracciato non più nello

Stato ed in quella posizione di supremazia assunta nei confronti degli altri ordinamenti, quanto all'interno dello stesso ordinamento intermedio e nella volontà comune dei soggetti aderenti ad esso.

La legittimità degli ordinamenti settoriali venutasi a creare in questo frangente, deve essere inquadrata in un'ottica definita da molti come "contrattualistica", dal momento che, riprendendo l'omonima teoria cara ad i vari Locke Hobbes e Rousseau, esalta la centralità del contratto, dell'accordo tra i soggetti che fanno parte della formazione sociale.

Il contratto di associazione diventa uno strumento fondamentale per il riconoscimento costituzionale di quella espressione del pluralismo sociale, ponendo alla base della società, e non più al suo vertice, la fonte di questa legittimazione; l'autonomia privata, non l'autorità pubblica, guida lo sviluppo dell'uomo e crea le premesse per tutelare i suoi diritti "*sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità*"⁸.

Questa presa di coscienza ha poi determinato , con il passare degli anni, una rinnovata centralità del singolo come membro dell'organizzazione come soggetto che opera nell'ambito di una formazione sociale⁹; da questa impostazione nasce la necessità di porsi come obiettivo primario quello di difendere i suoi diritti nei rapporti interni all'associazione stessa, affidando ad un giudice esterno il compito di dirimere eventuali controversie insorte.

Il Galgano sottolinea come l'intervento del potere giudiziario, ricordiamo essere uno dei tre poteri fondamentali dell'ordinamento

⁸ Art 2 Cost.

⁹ Si veda F. GALGANO, *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati* (artt. 36 – 42) in SCAJOLA– BRANCA (a cura di), *Commentario al codice civile*, , Bologna, Zanichelli, 1976.

statale, postuli in maniera ineluttabile un interesse dello Stato alle vicende endoassociative che dovrebbero invece essere indifferenti al medesimo. La necessità di una regolamentazione statale, quasi diradatasi nella seconda fase al fine di esaltare l'autonomia delle formazioni sociali, fa nuovamente il suo ingresso, rispettando il rapporto di reciproca indifferenza tra l'ordinamento statale e l'ordinamento giuridico intermedio, ma limitando l'autonomia della singola formazione sociale, allorchè si tratti di dover intervenire per poter tutelare i diritti degli individui. Lo stesso art. 2 della Costituzione sembra dare una simile lettura del principio di pluralità degli ordinamenti giuridici nel parte dove afferma che *“la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo”*.

Risulta, questo punto, inutile o almeno limitativo, un esame ulteriore di sviluppi dottrinali successivi avendo riguardo al fenomeno associativo in generale. Dopo aver inquadrato le questioni suscitate dal principio di pluralità, bisogna vedere come esse risultino essere effettivamente applicate al fenomeno sportivo, quali rivolti abbiano avuto, se si può in concreto parlare dell'esistenza di un ordinamento sportivo ed, in caso la risposta sia positiva, se esso rispecchi quelle che sono state individuate come caratteristiche indispensabili di ogni ordinamento giuridico. Quali sono i soggetti dell'ordinamento sportivo? Si può affermare l'esistenza di un'organizzazione sportiva? L'ordinamento sportivo risulta essere un ordinamento originario? Quale è il rapporto che intercorre tra l'ordinamento sportivo italiano e l'ordinamento statale?

2. La giuridicità dell'ordinamento sportivo mondiale e i caratteri dell'ordinamento sportivo italiano

Dopo le riflessioni effettuate nel paragrafo precedente, sembra quasi scontato il riconoscimento del carattere delle giuridicità dell'ordinamento sportivo, però non tutti la pensano allo stesso modo e numerose risultano essere state le critiche apportate negli anni.

Per fornire una risposta che possa esaurire tale quesito, non appare in opportuno in primis utilizzare le conoscenze giuridiche, dar vita a costruzioni complesse, anzi il metodo migliore per poter verificare la giuridicità dell'ordinamento sportivo è paragonabile ad una semplice operazione logica di sovrapposizione tra le caratteristiche di un ordinamento giuridico che possa definirsi tale e quelle riscontrate nel presunto ordinamento giuridico sportivo.

Lo scopo è quello di verificare se le caratteristiche della plurisoggettività, dell'organizzazione e della normazione facciano parte o meno dell'ordinamento sportivo.

Questa operazione è stata portata avanti dal giurista Massimo Severo Giannini, il quale, all'interno di un suo lavoro ha definito con chiarezza quali sono i veri elementi costitutivi dell'ordinamento giuridico sportivo. Nonostante questo lavoro sia già stato svolto da chi, in quanto ad esperienza e conoscenza, è mille passi avanti a noi, si ritiene comunque necessario riprendere in sintesi il discorso, per poter poi comprendere meglio le tesi a questa contrapposte, cioè quelle che negano la giuridicità dell'ordinamento sportivo.

Occorre rilevare, in primo luogo, l'impossibilità di negare la molteplicità dei soggetti che fanno parte dell'ordinamento sportivo, e quindi la plurisoggettività dello stesso.

La qualità di soggetto va riconosciuta innanzitutto agli atleti, protagonisti questi del fenomeno sportivo; il semplice fatto di svolgere un'attività di tipo sportivo, costituisce condizione più che sufficiente per diventare soggetto facente parte dell'ordinamento sportivo.

Nel caso in cui volessimo fermarci a questa prima approssimazione, il rischio risulterebbe quello di oscurare la complessità dell'ordinamento sportivo, dettate prevalentemente dal carattere programmatico illimitato dell'agonismo odierno, ma visto che ai giorni nostri le gare e le graduatorie sportive riguardano tutti i giocatori appartenenti a tutte le comunità del mondo, si è reso necessario la creazione di nuove figure soggettive. Si pensi agli arbitri, ai giudici, ai misuratori, ai tecnici, ai medici, ai giuristi cioè a tutti quei soggetti che si occupano di quanto serve per poter svolgere un'attività sportiva¹⁰. Diversi autori, come il Santi Romano o Cesarini Sforza hanno poi messo in rilievo il fatto che l'ordinamento sportivo deve essere ricondotto nell'alveo della categoria degli "ordinamenti diffusi" cioè quegli ordinamenti che non richiedono particolari atti formali per l'acquisizione della qualità di soggetto, ma si basano su una generica manifestazione di volontà. Quaranta ha poi fatto notare che, in relazione a questa riflessione, ciò accomuna i diversi

¹⁰ Questo criterio generale ci è indicato da M. S. GIANNINI, op. cit., pp. 10 ss., il quale, in un secondo momento, pone l'attenzione sulle associazioni sportive sottolineando come loro peculiarità sia quella di godere di un duplice riconoscimento, il primo da parte dei soggetti aderenti, il secondo da parte dell'ordinamento statale.

ordinamenti sportivi¹¹ sia la caratteristica di essere ordinamenti aperti dove la plurisoggettività può riscontrarsi in una comunità diffusa di enti e di persone¹².

Seconda caratteristica già menzionata, è quella dell'organizzazione che rispecchi la rilevante complessità nella gestione dell'ordinamento sportivo sia a livello nazionale che a livello sovranazionale. L'organizzazione risulta essere quell'elemento dell'ordinamento che consente una relazione tra autorità e libertà, è intesa come quel complesso di persone, enti e servizi che pone le norme atte a regolamentare lo svolgimento delle manifestazioni sportiva.

L'organizzazione pone delle limitazioni importanti alla libertà dei singoli soggetti nell'interesse della società, dell'ordine sociale nella sua totalità difatti: senza un'organizzazione adeguata, che sia in grado di ordinare la plurisoggettività . l'ordinamento non potrebbe funzionare, non potrebbe venire ad esistere. Dell'organizzazione internazionale di occupano il Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O.), che fissa in un certo senso , l'indirizzo politico generale, e le Federazioni Internazionali, che invece hanno competenza normativa ed ordinativa per quanto riguarda le singole discipline sportive. Per quanto riguarda gli ordinamenti sportivi nazionali, la soluzione che viene adottata è quella che vede la compresenza di organi pubblici, enti privati e soggetti di tipo diverso, tutti questi accomunati dall'obiettivo primario dello sviluppo e della cura dello sport.

¹¹ Si parla di "ordinamenti sportivi" vista la molteplicità di ordinamenti sportivi nazionali e l'esistenza di un ordinamento sportivo mondiale

¹² A. QUARANTA, *I rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico*, in Riv. dir. sport., 1979, pp. 29 ss.

Così come avviene nella dimensione internazionale, nei singoli ordinamenti sportivi nazionali è possibile rintracciare l'esistenza di un Comitato Olimpico Nazionale, del quale risultano farne parte le Federazioni sportive nazionali. Per quanto concerne la situazione italiana, ritroviamo al vertice del sistema organizzativo il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) nato nel 1914 come ente a carattere permanente con funzioni di coordinamento e di controllo dell'attività sportiva nazionale¹³.

Il CONI riveste sia la qualifica di soggetto dell'ordinamento sportivo nazionale, dato che fa parte del CIO, e quella di ente fiduciario del CIO stesso. In base all'art.2 D.Lgs 242/1999 *“il C.O.N.I. è la Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato Olimpico Internazionale, di seguito denominato CIO”*.

Le federazioni sportive nazionali italiane, così come quelle di ogni altro paese, sono enti che organizzano e disciplinano lo svolgimento dell'attività agonistica di un determinato sport. Le federazioni sportive riconosciute dal CONI sono 45 e tra queste rientra anche la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.). Ultimo aspetto da sottolineare per quanto riguarda l'organizzazione dell'ordinamento sportivo italiano è che, sia il CONI che le Federazioni sportive, sono stati oggetto negli anni precedenti, di una profonda rinnovazione, messa in atto attraverso diversi

¹³ N. GIULIANI, *La legge n. 280/2003 e i rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, in Materiale didattico a cura di N. BRICOLA, distribuito ai corsisti del “Master in Diritto dello Sport” presso l'Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza, anno accademico 2006/2007

interventi del legislatore tra cui il d.lgs n. 242/1999 noto più come “decreto Melandri” e contenente le norme per il “riordino del CONI”.

Tale decreto ha introdotto delle modifiche rispetto alla legge istitutiva del 1942, ridisegnando le finalità e la collocazione del CONI all’interno del governo dello sport, e privatizzando le federazioni sportive. Queste non sono più organi di diritto pubblico, ma sono diventati degli enti dotati di personalità giuridica di diritto privato¹⁴. La riforma del 1999 è stata poi seguita dal D.L. n 138/2002, convertito dalla L. n.178/2002 che ha istituito la Coni Servizi S.p.a cioè una società per azioni interamente partecipare dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e volte a perseguire la massima efficacia di quelle risorse investite dal CONI ed a proporsi come punto di riferimento, sia a livello nazionale che internazionale, per quanto riguarda i servizi applicati allo sport.

Bisogna ricordare anche il D.Lgs 15/2004, meglio noto come il Decreto Pescante, risultante essere un provvedimento integrativo del decreto Melandri, che ha rafforzato , tra l’altro, i poteri d’indirizzo e di controllo del CONI sulle organizzazioni sportive, ed ha ridotto e semplificato tutti gli oneri burocratici e finanziari che gravavano sulle federazioni nazionali. Ritornando su quel processo intrapreso inizialmente, bisogna verificare la presenza nell’ordinamento sportivo di un’attività di normazione, cioè di na normazione sportiva.

Così come esposto in precedenza parlando di organizzazione, anche la terza caratteristica degli ordinamenti giuridici ha risentito del passaggio all’agonismo a programma illimitato. L’aumento dei soggetti affiliati ha reso necessaria l’emanazione di nuove norme articolate in vari settori, tra

¹⁴ G. NICOLELLA, *L’ordinamento sportivo e le organizzazioni collettive: il CONI*, 2008. L’articolo è pubblicato da Altalex: quotidiano d’informazione giuridica

cui quelle riguardanti l'organizzazione delle gare ed alla diffusione e propaganda, agli impianti sportivi, alla redazione e modificazione delle carte federali, ai rapporti con gli altri sport e con gli ordinamenti statuali¹⁵. Vediamo che l'esistenza di una normazione sportiva è ormai un dato acquisito nella prassi giuridica, e sono proprio queste norme che vanno a costituire l'essenza dell'ordinamento sportivo. Il sistema normativo sportiva risulta essere incentrato, così come ogni altro sistema, su delle proprie basi e su propri principi, prescrivendo comportamenti sotto forma di comando o di divieto, definendo diritto e doveri dei soggetti che fanno parte dell'ordinamento sportivo.

Da questa analisi emerge come gli ordinamenti sportivi possono considerarsi dei veri e propri ordinamenti giuridici, più nello specifici di ordinamenti giuridici settoriali.

Non sono però mancate in dottrina delle opinioni differenti e critiche in relazione alla possibilità di configurare un ordinamento giuridico sportivo. Tra i massimi esponenti, della tesi dell'antigiuridicità visono Furno e Carnelutti.

Il primo, all'interno di un suo lavoro¹⁶, ha definito il fenomeno sportivo come “*nient'altro che un complesso o sistema di giochi*” sciolto questo da ogni vincolo e da ogni impegno economico-giuridico. Il secondo, invece, ha ribadito con forza l'estraneità del fenomeno sportivo¹⁷ alle norme giuridiche, dominato dalla regola del “fair play”, cioè una regola non scritta inserita in un codice d'onore dello sport che porta con se i valori della lealtà e della correttezza reciproca.

¹⁵ M. SANINO, F. VERDE, op. cit., p. 15

¹⁶ C. FURNO, *Note critiche in tema di giuochi, scommesse ed arbitraggi sportivi*, in Riv. it. dir. proc. civ., 1952, pp. 619 ss

¹⁷ F. CARNELUTTI, *Figura giuridica dell'arbitro sportivo*, in Riv. dir. proc., 1953, pp. 16 ss.

Sono queste due tesi che si inseriscono all'interno della tradizione italiana fino a qualche decennio fa indifferente , sia verso il fenomeno sportivo nel suo complesso, che verso la possibilità di poter coniugare, in un'analisi unitaria, la realtà dello sport e la scienza del diritto.

Queste posizioni minoritari, nonostante i tentativi di recupero che si ripropongono spesso in dottrina, sono state superate a favor di una consapevolezza della giuridicità dell'ordinamento giuridico sportivo, essendo questo retto da norme che, anche se di carattere convenzionale, essendo originate dall'accordo dei soggetti che vi aderiscono, non escludono la teoria ordinamentale della realtà dello sport. In riferimento a questo, Marani Toro , ha sottolineato come l'ipotesi ordinamentale è la sola che riesce ad individuare la peculiarità del fenomeno sportivo, cioè al perseguimento del fine utilitaristico del miglioramento continuo risultato sportivo al quale vanno ad aggiungersi altri scopi secondari¹⁸.

Dopo aver attestato la qualificazione giuridica dell'ordinamento sportivo, dobbiamo chiederci se tale ordinamento venga a configurarsi come ordinamento originario o come ordinamento derivato.

Prendendo in prestito le parole del Giannini, si deve chiarire se l'ordinamento sportivo *“trovi il proprio titolo di validità in se stesso o nell'ordinamento statale”*¹⁹. A questo proposito bisogna esplicitare l'importanza della distinzione tra ordinamento sportivo mondiale e ordinamento sportivo nazionale. Il Gianni ha difatti chiarito che l'ordinamento sportivo mondiale, ponendosi anche questo come un ordinamento sovranazionale, non deve essere identificato come un ordinamento internazionale, vista una differente soggettività di fondo tra

¹⁸ M. SANINO, F. VERDE, op. cit., p. 15

¹⁹ M. S. GIANNINI, *Gli elementi degli ordinamenti giuridici*, in Riv. trim. dir. pubbl., 3, 1958, p. 239

i due. Mentre soggetti giuridici dell'ordinamento internazionale sono gli Stati, soggetti dell'ordinamento sportivo mondiale risultano essere le persone fisiche e gli enti immateriali.

Per quanto riguarda l'originarietà, molti giuristi italiani, tra cui Alfonso Quaranta, hanno dimostrato che, nonostante siano fortemente connessi tra loro, l'ordinamento sportivo mondiale e gli ordinamenti sportivi nazionali, si muovono su piani diversi. Da un lato, per quanto riguarda l'ordinamento sportivo mondiale, questo può essere definito come un ordinamento originario dato che non deriva da un ordinamento statale ed ha competenza esclusiva a legiferare in materia sportiva e ad individuare le norme che disciplinano lo svolgimento delle manifestazioni sportive. Il riconoscimento del carattere originario dell'ordinamento sportivo mondiale, a differenza di quanto fosse stato sostenuto da una parte della dottrina, non consente però di affermare in modo automatico che lo stesso possa configurarsi come ordinamento sovrano; la sovranità difatti, implica ma non si esaurisce nell'originarietà, richiedendo un qualcosa in più, che è rappresentato dalla supremazia sugli ordinamenti inferiori. Su questo punto bisogna chiarire che l'ordinamento sportivo mondiale non è un ordinamento né sovrano né dotato di poteri effettivi nell'ambito delle diverse realtà territoriali, quindi è sì un ordinamento originario ma pecca del carattere della sovranità. In ogni caso, l'ordinamento sportivo gode di una propria autonomia che si esplica tramite la potestà di organizzazione e di normazione.

Diverso discorso va fatto per l'ordinamento sportivo nazionale.

Quest'ultimo, vediamo, come l'ordinamento sportivo mondiale è carente del carattere della sovranità, ed in più difetto del carattere dell'originarietà, dato che trae la sua forza dagli ordinamenti sportivi

superstatali²⁰ e deriva dai corrispettivi ordinamenti statali che gli riconoscono il carattere della giuridicità dopo l'attenta verifica del rispetto dei principi posti dall'ordinamento giuridico generale²¹.

Questo principio costituisce l'espressione della concezione definita in dottrina "monista" che, negando l'esistenza di un rapporto paritario tra gli ordinamenti, e ritenendo poi che l'ordinamento sportivo si gerarchicamente inquadra nell'ordinamento statale, mette in evidenza quella convinzione secondo la quale, la regola sportiva non può mai essere applicata in assenza dell'intervento del diritto statale. A tal proposito, importanti sono le parole ed il pensiero del Di Nella, ritenendo che *"sia che le istituzioni nazionali restino articolazioni dell'organizzazione mondiale dello sport, sia che diventino ordinamento derivato, le relative norme sono sempre gerarchicamente inquadrate in un unico sistema, ossia quello dell'ordinamento generale, nel cui ambito operano e dal quale dipende la giuridicità delle stesse e dunque la qualificazione di atti e fatti"*²².

In opposizione alla teoria monista si schiera la teoria pluralista, espressa da Giannini e da Sforza, che hanno posto l'ordinamento sportivo non al di sotto, ma accanto a quello statale.

Siamo pronti adesso a chiarire, attraverso considerazioni di carattere generale quali sono i rapporti, nella realtà italiana, che intercorrono tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento statale.

²⁰ M. SANINO, F. VERDE, op. cit., p. 17

²¹ A. GUARDAMAGNA, Diritto dello sport. Profili penali, Torino, Utet Giuridica, 2009. cit., p. 4.

²² 9 L. DI NELLA, op. cit., pp. 80 s

3. Rapporto tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale

L'analisi dei rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale presenta un punto di partenza costituito dal pensiero del Giannini, il quale prevede necessariamente, una riflessione sull'attuazione delle norme proprie dell'uno e dell'altro ordinamento.

Il giurista italiano, pone all'attenzione dello studio, una tripartizione in riferimento alla normazione sportiva individuando tre diversi contesti di materie, chiamate "zone":

- Una zona retta "esclusivamente" dal diritto statale e dalle sue norme
- Una zona retta "esclusivamente" dal diritto sportivo e dalle sue norme
- Una zona intermedia retta sia dal diritto statale che dal diritto sportivo e dalle relative norme

Senza far menzione delle varie critiche mosse dalla dottrina nei confronti di questa tripartizione normativa²³ che tutt'oggi viene presa in

²³ Si fa riferimento in primo luogo a L. DI NELLA, op. cit., fortemente convinto che un eventuale contrasto tra diritto sportivo e diritto statale nella zona "intermedia" costituisca, ad ogni modo, soltanto un contrasto apparente, in quanto risolvibile, senza alcun problema, ricorrendo agli usuali criteri a disposizione dell'interprete. In altre parole Di Nella, partendo, come visto, da una forte critica alla concezione pluralista sostenuta dallo stesso Giannini, si dimostra intimamente convinto del fatto che l'ordinamento sportivo debba considerarsi come articolazione interna subordinata dell'ordinamento statale e che, pertanto, non possa mai parlarsi di conflitto tra norme statali e norme sportive. Più opportuna, per l'autore, risulta la nozione di "antinomia", intesa come

considerazione in questa materia, è chiaro che nessun problema si riscontra per quanto riguarda le prime due zone.

L'uso dell'avverbio "esclusivamente" presente per poter individuare e descrivere meglio le prime due zone, serve per indicare una competenza che appartiene o solo alle norme del diritto statale, nel primo caso, o solo alle norme del diritto sportivo nel secondo caso.

Non vi sono possibilità di conflitti di attribuzione delle zone di competenza "esclusiva".

Nella zona "intermedia" invece, siamo in presenza di una situazione ben diversa, dove l'utilizzo della denominazione "intermedia" denota l'esistenza di un punto di contatto tra i due ordinamenti, ed è proprio questa zona che risulta essere maggiormente interessante e ricca di risvolti per quanto riguarda il nostro lavoro.

Il fatto che detta zona venga retta sia dalle norme del diritto sportivo, quanto dalle norme di diritto statale, porta con sé la probabilità del verificarsi di occasioni di contrasto, di sovrapposizione o di esclusione dell'uno o dell'altro ordine di norme. Il Giannini prospetta sostanzialmente tre ipotesi di conflitto all'interno del suo operato: la prima, risulta essere quella riguardante l'esistenza di norme dell'ordinamento sportivo che contengono una qualificazione giuridica dei fatti che vanno in contrasto con quella contenuta all'interno delle norme presenti nell'ordinamento statale, ad esempio può accadere che un atto, ritenuto lecito dall'ordinamento sportivo, si configuri come illecito civile o penale in base ad una norma statale..

eccesso di norme che disciplinano la medesima fattispecie, ricollegando alla stessa conseguenze diverse e logicamente incompatibili.

Una seconda ipotesi di conflitto è quella caratterizzata dall'esistenza di norme dell'ordinamento sportivo che , al loro interno, contengano una medesima qualificazione giuridica dei fatti rispetto a quelle contenute nell'ordinamento statale che, però, fanno discendere delle conseguenze giuridiche differenti rispetto a quelle dell'ordinamento statale, possiamo vedere l'esempio di un determinato fatto che venga sanzionato con la squalifica nell'ambito sportivo ma che può dar vita all'espulsione da un'associazione sportiva ai sensi delle norme statali.

Infine, terza ipotesi conflittuale , è quella che vede la presenza di norme dell'ordinamento sportivo che contengono la stessa qualificazione dei fatti e che danno vita le stesse conseguenze giuridiche, contemplate da norme di diritto statale, ma che prevedono delle misure giuridiche differenti per quanto riguarda la tutela dei diritti. Può così verificarsi che entrambe gli ordinamenti rivendichino la competenza dei propri organi giurisdizionali a conoscere di una determinata controversia.

Bene, nel caso in cui sorga una di queste controversie appena ipotizzate, viste le considerazioni avanzate precedentemente, a prevalere è necessariamente la norma statale, dato che abbiamo visto come l'ordinamento sportivo nazionale venga collocato tra gli ordinamenti non originari, ma derivati, e come la sovranità dello Stato non trovi alcun limite all'esistenza di un ordinamento sportivo, pur cercando di ridurre l'ingerenza statale nel fenomeno sportivo.

Nella zona intermedia, che ricordiamo essere retta da entrambe gli ordinamenti, a prevalere sarà quindi la norma derivante dall'ordinamento statale , visto che quest'ultimo è l'unico ad essere dotato del carattere della sovranità. Quindi, l'ordinamento sportivo italiano, essendo un articolazione dell'ordinamento sportivo territoriale, dovrà adeguarsi agli

indirizzi dettati dal CIO, che si pone al vertice del “governo sportivo”, ma lo stesso ordinamento sportivo italiano, agendo nel territorio dello Stato, non può fare a meno di adeguarsi ai principi costituzionali e comunitari, pensabili questi, come fonti di rango primario rispetto alle norme di gradi regolamentare emanate da organi prettamente sportivi²⁴.

Per quanto riguarda il problema dei rapporti tra gli ordinamenti, può essere concepito come un problema di autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto all’ordinamento statale.

Dopo aver riconosciuto la sovranità dello Stato, di cui l’ordinamento sportivo difetta, e la relativa supremazia delle norme statali su quelle sportive in ipotesi conflittuali, bisogna comprendere in che modo possa riconoscersi uno spazio di autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale.

Vediamo che da un lato gli organi normativi dell’ordinamento sportivo hanno imposto ai soggetti affiliati la sottoscrizione di clausole compromissorie importanti, tra cui l’impegno da parte degli stessi a non adire gli organi giurisdizionali statali, minacciando così l’inflizione di sanzioni in caso quest’obbligo non venga osservato²⁵. Dall’altro lato invece, il legislatore nazionale, ha prima riconosciuto alle federazioni sportive rilevanti spazi di autonomia nel rispetto dei precetti contenuti nelle fonti legislative statali e di origine comunitaria, ed in un secondo momento sono state introdotte delle riserve di competenza in determinate materie, a favore degli organi di giustizia sportiva, fino a giungere alla loro legittimazione nelle L. 280/2003.

²⁴ N. GIULIANI, op. cit., p. 12.

²⁵ Si veda a proposito M. SANINO, F. VERDE, op. cit., p. 26.

Dunque, anche prima della riforma del 2003, se non proprio con il “decreto melandri” del 1999, l’ammissione dell’autonomia sportiva da parte del nostro legislatore , ha posta la necessità di individuare quali possano essere *“i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo”*²⁶.

Si viene così a prospettarsi l’esigenza di definire le situazioni in cui, in virtù della rilevanza rivestita dall’ordinamento statale di situazioni giuridiche connesse con l’ordinamento sportivo, le controversie che riguardino tali situazioni, dovranno essere attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario nei casi l’oggetto riguardi atti patrimoniali tra società, atleti, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per quanto concerne gli atti del CONI o delle federazioni nazionali.

In merito a ciò, Sannino e Verde consentono di poter prendere coscienza del fatto che, anche prima della riforma del 1999, un orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, aveva ritenuto rilevanti , per l’ordinamento statale, quelle situazioni giuridiche possibili di essere tradotte in termine di diritto soggettivo o di interesse legittimo. Il riferimento è alla sentenza n. 4399/1989, all’interno della quale la Suprema Corte ribadiva *“non si vede quale possa essere l’interesse dell’ordinamento generale alla determinazione delle regole tecniche che sono proprie delle competizioni sportive”*²⁷.

²⁶ Si tratta della deroga all’autonomia oggi riconosciuta espressamente dall’art. 1, Legge 280/2003 il quale sancisce dunque l’autonomia tra i due ordinamenti, facendo tuttavia salva la rilevanza che situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo possano assumere per l’ordinamento statale: quest’ultimo conserva infatti il potere di sindacare, attraverso i propri organi giurisdizionali, l’operato dell’ordinamento sportivo.

²⁷ M. SANINO, F. VERDE, op. cit., p. 29

L'ordinamento generale, all'opposto, impone all'ordinamento sportivo che le norme fondamentali di questo, di armonizzino con quelle proprie, assicurando la tutela delle posizioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo. La Corte, quindi, ha gettato le basi per una distinzione tra norme tecniche e norme di natura diversa.

Possiamo così concludere che, la giurisprudenza anteriore alla riforma del 2003 ed il contenuto riformatore della L. 280/2003 siano i migliori strumenti per capire come il problema dell'autonomia dell'ordinamento sportivo dall'ordinamento statale è riconducibile a quello dei rapporti tra giustizia sportiva e giurisdizione dello Stato, cioè quello dei rapporti tra processo amministrativo e processo sportivo.

I rapporti intercorrenti tra l'ordinamento statale e l'ordinamento sportivo vengono, alla luce di tutto, presi in considerazione dalla L. 280/2003 e , come detto, dall'art. 1 dove è scolpito il principio secondo cui *“la Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale (...) I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo”*.

L'ordinamento sportivo coesiste quindi con l'ordinamento statale, ma da esso ne subisce dei condizionamenti , si può quindi parlare di un'autonomia funzionale²⁸ dell'ordinamento sportivo.

²⁸ Con **autonomia funzionale** si indica una tipologia di enti pubblici che si collocano in una posizione intermedia tra lo Stato e gli enti territoriali e si caratterizzano per avere come elemento costitutivo la rappresentanza di specifici interessi. Gli enti di autonomia funzionale assumono quindi come riferimento la funzione, a differenza degli enti territoriali, i quali sono rappresentativi di un'intera comunità di cittadini, residenti su un determinato territorio. Le autonomie funzionali sono state introdotte nel nostro ordinamento in seguito alla riforma amministrativa

4. Diritto del Lavoro nello sport

Come noi ben sappiamo, il legislatore costituente sancisce all'art. 1 della Cost. che "L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro", senza lasciar dubbi all'importanza che la Carta Costituzionale attribuisce al Lavoro, ponendolo tra gli elementi irrinunciabili dell'esperienza repubblicana.

Per quanto riguarda la materia del lavoro, la Carta pone un'attenzione particolare, dedicando al lavoro diverse norme poste nel Titolo III della parte prima dedicato ai rapporti economici.

Occorre ricordare , tra l'altro, l'art. 36 che enuncia il diritto ad una retribuzione sufficiente, al riposo settimanale ed alle ferie retribuite e l'art. 37 che sancisce il diritto alla parità per lavoratrici e minori.

L'art. 41 inoltre, enuncia la Libertà d'iniziativa economica privata, limitando però tale diritto stabilendo che questa " non può svolgersi in

avviata dalla legge n. 59/1997 che stabiliva, tra le funzioni e i compiti di carattere amministrativo da sottrarre al conferimento alle regioni e agli enti locali, "i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle Università degli studi" (art. 1, comma 3, letter d)

contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana".

La Costituzione però, prima della L. Cost. 18 ottobre 2001 n.3, non riservava una particolare attenzione al fenomeno sportivo, né tantomeno riconosceva i soggetti che operano in quest'ambito. Con detta legge è stato modificato l'art. 117 Cost., ed è nel comma terzo, nell'ambito della definizione della materie da doversi attribuire alla legislazione concorrente, che s'inserisce il "l'ordinamento sportivo"²⁹.

La legislazione concorrente, non è altro che un'attribuzione complessa di potestà legislativa là dove viene previsto che alle Regioni è affidata la potestà legislativa di dettaglio, mentre allo Stato viene affidato il compito di determinare i principi fondamentali della materia.

E' possibile affermare così che la Costituzione non risulta contenere dei riferimenti diretti al fenomeno sportivo ma che, in modo indiretto, lo sport costituisce oggetto di considerazione e disciplina indiretta da parte di alcune disposizioni costituzionale tra cui:

- Art.2 Cost. in base al quale " La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità"
- Art. 18 Cost. secondo il quale nel primo comma " i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale"
- Art. 32 Cost. , che al primo comma afferma che " La Repubblica tutela la salute, come fondamentale diritto dell'individuo ed interessa della collettività"

²⁹ Art. 117 Cost. comma terzo: " sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti [...] ORDINAMENTO SPORTIVO.

Possiamo prendere in considerazione queste disposizioni nel momento in cui definiamo lo Sport quell'insieme di tutte quelle attività, individuali o collettive, che sono organizzati secondo un sistema di regole che ne stabiliscono precisamente le modalità di svolgimento ed impegnano o sviluppano determinate capacità psicomotorie, svolte anche ai fini ricreativi o salutari³⁰.

Possiamo così ritenere che lavoro e sport godono di una più che convincente tutela fornita loro dalla Carta fondamentale del nostro ordinamento ed anche tutele più incisive ed irrinunciabili, poiché sono fenomeni che coinvolgono l'individuo nelle manifestazioni più profonde della propria personalità.

In ogni caso, si riscontrano delle difficoltà nel trovare, al diritto del lavoro ed al diritto del lavoro sportivo, una loro precisa collocazione all'interno della classica bipartizione sistematica fra diritto pubblico e diritto privato³¹.

L'impianto di norme che caratterizza il diritto del lavoro, difatti, risulta essere di natura tendenzialmente privatistica che vedo però l'innesto di norme di carattere pubblicistico che garantiscono il soddisfacimento d'interessi di più ampia portata.

Il diritto del Lavoro, risulta così apparire estremamente eterogeneo, ricomprendendo norme di diritto privato, che tendono a disciplinare il rapporto di lavoro in se e norme di diritto pubblico per quanto riguarda la legislazione sociale.

³⁰ Sport, Dizionario Italiano

³¹ Perone G. *Lineamenti di diritto del lavoro. Evoluzione e ripartizione della materia, tipologie lavorative e fonti. Torino 1999*

Devono essere incluse, all'interno dell'ambito di diritto del lavoro, quelle norme riguardanti i contratti collettivi che riguardano il Diritto Sindacale e che, anche se non appartengono al diritto statale, vincolano alla loro osservanza i soggetti rappresentati dalle organizzazioni sindacali.

Come visto precedentemente, la Costituzione, quale legge fondamentale dello Stato posta al vertice della gerarchia delle fonti del diritto, dedica una particolare attenzione al lavoro nella sua eccezione che lo vede come un'attività concorrente al progresso della società.

Bisogna qui richiamare l'art. 35, 2° Comma secondo cui la Repubblica "promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intese ad affermare e regolare i diritti del lavoro". Assumono così grande importanza le norme di diritto internazionale del lavoro di origine pattizia provenienti dalle organizzazioni internazionali autorizzate ad emanare atti vincolanti gli Stati membri di accordi internazionali con altri Stati esteri. Queste norme entrano a far parte dell'ordinamento italiano attraverso leggi ordinarie del Parlamento che le colloca a livello di fonte primaria.

Nell'ambito che a noi riguarda, il Consiglio D'Europa ha emanato, nel 1961, la Carta Sociale Europea, ratificata dal Governo Italiano con Legge 3 luglio 1965, n.969, dove vengono ribaditi i diritti alla costituzione ed alla partecipazione ai sindacati, alla contrattazione collettiva all'esercizio di sciopero.

Assumono poi particolare importanza, sia nel diritto del lavoro che nel diritto del lavoro sportivo, le fonti comunitarie previste dal trattato istitutivo della Comunità Europea, i suoi regolamenti, le direttive, le

decisioni e le raccomandazioni che, nel tempo, hanno influenzato l'evoluzione delle legislazioni nazionali.

Come sappiamo, trattati e regolamenti comunitari costituiscono fonti sovranazionali che, nella gerarchia delle fonti di produzione del diritto, si pongono in una posizione subordinata alla Costituzione, collocandosi però in una posizione superiore alla legge ordinaria dello Stato.

Il Giudice nazionale sarà tenuto a disapplicare le norme interne nel caso in cui queste risultassero in contrasto con le norme comunitarie.

Con gli interventi della Corte di Giustizia Europea, tramite l'opera d'interpretazione delle norme comunitarie e l'emanazione di sentenze che riguardano la conformità delle normative nazionali ai principi comunitari, si è favorita la formazione di un Diritto del Lavoro Comunitario.

Tornando a parlare del Diritto interno, osserviamo come il lavoro trovi ampia regolamentazione nella legge ordinaria, attraverso però una legislazione speciale che nel tempo si è allargata sempre di più, andando a coprire quasi per intero la disciplina del lavoro subordinato, che nel nostro Codice Civile risulta avere una regolamentazione solo marginale.

Nel sistema normativo del diritto del lavoro però, va riconosciuta una maggiore rilevanza agli "usi normativi", come nel caso dell'art. 2078 del C.c., ammettendo questo articolo l'applicazione degli usi in mancanza di leggi e di un contratto collettivo stabilendo poi che "gli usi più favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge".

Da questa disposizione deriva che le norme di legge prevalgono sugli usi meno favorevoli ai lavoratori; le norme di legge imperative prevalgono

sugli usi anche se questi sono più favorevoli; le norme di legge dispositive cedono di fronte agli usi più favorevoli ai lavoratori.

All'interno della disciplina da noi trattata, rientrano anche le fonti contrattuali, costituite dai contratti collettivi stipulati tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro, con lo scopo di determinare il contenuto del rapporto di lavoro e di disciplinarne lo svolgimento.

La possibilità che viene data ai sindacati di stipulare contratti collettivi è prevista dall'art.39 Cost, con una norma che ne subordina l'efficacia generalizzata alla registrazione ed al conseguente acquisto della personalità giuridica da parte dei sindacati. I sindacati in Italia però, non sono mai diventati organizzazioni registrate ed operano alla stregua di mere associazioni di fatto, con la conseguenza che i contratti stipulati dai sindacati risultano vincolanti solo per i soggetti che ne fanno parte, ma una serie di fattori hanno favorita una tendenza espansiva dell'efficacia del contratto collettivo di diritto comune.

L'attività sportiva, essendo configurata come attività lavorativa, gode dell'applicazione di tutti quei principi e delle norme costituzionali in materia di lavoro. Anche mancando un espresso riferimento allo sport, è riconosciuto ad ogni cittadino la libertà ed il diritto di esercitare attività sportiva ai diversi livelli previsti e disciplinati dall'ordinamento sportivo.

Il rilievo nei confronti dell'interesse pubblico della diffusione e dell'incremento dell'attività sportiva sul territorio nazionale, ha portato, come detto in precedenza, il nostro legislatore ad introdurre con legge Costituzionale n.31 /2001 un esplicito riferimento allo sport nell'art. 117 Cost. riconoscendo potestà legislativa alle regione in "materia di

ordinamento sportivo”. Questa competenza , attribuita alle regioni, non va oltre gli ambiti di autonomia legislativa riconosciuti ed affermati dall’ordinamento sportivo, essendo queste di competenza del Comitato Olimpico Internazionale (CIO); la competenza di cui parliamo, attribuita alle regioni, risulta essere quella che prodotta dall’ente territoriale in collaborazione con le articolazioni locali del CONI e con gli altri enti pubblici , per poter così ottenere una più efficiente realizzazione dell’interesse pubblico alla diffusione della pratica sportiva. A livello legislativo, il lavoro sportivo subordinato è disciplinato dalla Legge 91/1981, e se non espressamente escluse, da altre norme riguardanti il lavoro subordinato.

D’importanza fondamentale risulta poi essere il ruolo che detta legge attribuisce agli accordi collettivi cui la stessa legge deferisce il compito della disciplina del rapporto di lavoro sportivo.

Per la disciplina del lavoro sportivo, data la supremazia dell’ordinamento comunitario, si è sentita la necessità di un adeguamento ai principi comunitari in materia generale di lavoro, estendendosi questa anche ai lavoratori sportivi, con il conseguente aumento di pronunce da parte della Corte di Giustizia Europea³².

La Corte sin dal 1974 ha affermato, in base ai principi di libera circolazione nei paesi della CEE, che nella definizione di lavoratore rientra anche chi pratica uno sport, se tale attività riveste il carattere di una prestazione di lavoro subordinato o di una prestazione di servizi retribuita, eliminando anche ogni discriminazione basata sulla nazionalità.

³² DE CRISTOFARO M., Legge 23 Marzo 1981 n. 91. Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, in Nuove leggi civ. comm., 1982, p. 580.

Con la più nota sentenza Bosman del 1995, la Corte di Giustizia, ha posto in questo senso le basi per una riforma radicale dell'intero sistema di lavoro sportivo³³.

All'attività sportiva, configurata come attività lavorativa, viene assicurata l'applicazione di tutti questi principi e norme Costituzionali, richiamate in precedenza, in tema di diritto di lavoro.

Così facendo l'ordinamento s'impegna nel garantire la libertà di espressione della personalità di ciascun soggetto, sia come singole che nelle diverse formazioni sociali, riconoscendo ad ogni cittadino la libertà di esercitare un'attività sportiva ai diversi livelli previsti e disciplinati dall'ordinamento sportivo³⁴.

³³ M.Roccella T.Treu, *DIRITTO DEL LAVORO NELL'UNIONE EUROPEA (sesta edizione) Cedam*

³⁴ Con l'Atto Unico Europeo del 1987, si è evidenziato il ruolo dello sport sia a livello economico che sociale. Nel 1990 inoltre, si registra l'istituzione del Forum Europeo dello sport con funzioni consultive cui fa seguito, nel 1992, la Carta Europea dello Sport, primo atto normativo di fonte comunitaria in materia di sport. Tuttavia è con il Trattato di Amsterdam del 1997 che si riconosce a livello europeo l'importanza dello sport. In particolare è nella dichiarazione n. 29 sullo sport allegata all'atto finale della conferenza che ha adottato il testo del Trattato, che si sottolinea la rilevanza dello sport come strumento che forgia le identità ravvicina le persone. Sempre nella dichiarazione n. 29 poi, si invitano gli organi della UE a prestare ascolto alle associazioni sportive laddove trattino questioni importanti in materia di sport, con particolare attenzione allo sport dilettantistico. Per quanto riguarda la configurazione dello sport a livello organizzativo, risulta fondamentale il documento di consultazione elaborato dalla Direzione Generale X intitolato "il modello europeo di sport", posto a base della Relazione di Helsinki sullo sport, presentata alla riunione del Consiglio Europeo tenutasi ad Helsinki il 10-11 dicembre 1999. Più recentemente, nella conferenza intergovernativa tenutasi a Nizza il 7-9 dicembre 2000 si è affermato il principio secondo il quale all'ordinamento sportivo deve essere riconosciuta autonomia organizzativa per mezzo di adeguate strutture associative tra le quali le federazioni mantengono il loro ruolo centrale. Sullo sport nell'Unione Europea: PESCANTE M., L'Atto Unico Europeo e lo sport, Relazione al convegno L'atto Unico Europeo e lo sport, Roma, 24 novembre 1989; ANDREU J. La Comunità Europea e lo sport, a cura della Commissione delle comunità europee generali con comunicazione del 19 settembre 1991, in Riv. dir. Sport., 1992, p. 630; BERNINI G., Lo sport ed il diritto comunitario dopo Maastricht: profili generali in Riv. dir. Sport., 1993, p. 653. Più in

Vale la pena ricordare che, l'elevazione ad interesse pubblico della diffusione e dell'incremento dell'attività sportiva sul territorio nazionale abbia portato il legislatore ad introdurre, tramite legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n.3 un riferimento esplicito allo sport nell'art.117 Cost. riconoscendo così la potestà legislativa in "materia di ordinamento sportivo" alle regioni.

La potestà regionale non deve essere posta in conflitto con l'autonomia dell'ordinamento sportivo, quest'ultima confermata dal legislatore anche dall'art.1 della legge n.280/2003 in tema di giustizia sportiva³⁵.

Il lavoro subordinato professionistico viene disciplinato specificamente dalla legge 23 Marzo 1981, n.91 e, dove non risultino essere incompatibili o espressamente esclusa, in tutte le altre norme generali dettate per il lavoro subordinato.

Detta legge riconosce poi un ruolo fondamentale agli accordi collettivi, cui la stessa demanda il compito di predisposizione concreta del rapporto di lavoro sportivo professionistico.

generale: BARBERA M. Dopo Amsterdam, I nuovi confini del diritto sociale comunitario, Promodis, Brescia, 2000.

³⁵ L'art. 1 della **Legge 280/2003** sancisce dunque l'autonomia tra i due ordinamenti, facendo tuttavia salva la rilevanza che situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo possano assumere per l'ordinamento statale: quest'ultimo conserva infatti il potere di sindacare, attraverso i propri organi giurisdizionali, l'operato dell'ordinamento sportivo.

CAPITOLO SECONDO

La Disciplina del rapporto di lavoro nello sport

Sommario: **1** La legge 23 Marzo 1981, n.91; **2** Il suo contenuto e l'ambito di applicazione; **3** La figura del professionista sportivo e la differenza con il dilettante **4** Autonomia e subordinazione dello sportivo professionista; **5** Il contratto di lavoro sportivo subordinato (articolo 4 della legge n.91 del 1981) ; **6** Le vicende del rapporto di lavoro sportivo: 1) la sospensione del rapporto di lavoro, art. 2110 c.c 2) la risoluzione consensuale del contratto, la cessione del contratto 3) la risoluzione unilaterale,del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 4) il recesso *ante tempus* del contratto di lavoro a tempo determinato; **7** La tutela sanitaria , assicurativa e previdenziale dello sportivo professionista; **8** La sentenza Bosman il contenuto ed i suoi effetti

5. La legge 23 Marzo 1981 n.91

L'emanazione della legge 23 marzo 1981, n.91 , viene collocata in un contesto storico molto confuso, dominato da ricorrenti cambiamenti giurisprudenziali e ad accesi dibattiti dottrinali, sulla definizione degli elementi fondamentali che riguardano il rapporto tra atleta e società sportiva.

In una situazione del genere, in particolar modo nel mondo sportivo dove il forte sviluppo sociale delle varie discipline minavano quel già instabile equilibrio regolamentare creatosi nei corsi degli anni, gli operatori giuridici avvertirono la necessità di arrivare ad una soluzione legislativa in modo tale da poter soddisfare, tramite una normativa ad hoc, le esigenze concrete dello sport.

Il presupposto che fece da traino a questo cambiamento di vedute prese spunto dal mondo calcistico, poiché il 7 luglio del 1978 il Pretore di Milano, a seguito di un esposto da parte dell' avv. Campana in quanto presidente dell'A.I.C, , emanò un decreto ³⁶ che prevedeva l'impedimento da parte di società sportive appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti di poter svolgere le sessioni estive di "calciomercato".

Questa decisione da parte del Pretore milanese, si basava sul presupposto che, poiché si riconosceva la natura subordinata del rapporto di lavoro tra sportivi e società, allo stesso modo si doveva applicare la disciplina di divieto d'intermediazione privata nel collocamento previsto per ogni rapporto di lavoro dipendente dalla Legge 29 Aprile 1949, n.246 ,

³⁶ Pret. Milano, 7 luglio 1978, in Foro it., 1978, II, 319.

nonostante in passato ci fossero state diverse pronunce della Cassazione in senso diametralmente opposto³⁷.

Il legislatore , per fare in modo che il campionato 78/79 si svolgesse, ed evitare eventuali problemi legati al piano politico ed all'ordine pubblico, emanò il decreto legge 14 luglio 1978, n.367 recante "l'interpretazione autentica in materia di disciplina giuridica dei rapporti tra enti sportivi e atleti iscritti alle Federazioni di categoria".

L'art.1 di detto Decreto affermava che la costituzione, lo svolgimento e l'estinzione dei rapporti tra società o associazioni sportive ed i propri atleti o tecnici, dovevano continuare ad essere regolati dagli Statuti e dai regolamenti delle Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. alle quali gli stessi risultavano iscritti. L'art. 2 prevedeva poi che, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto, il Governo avrebbe dovuto emanare una legge che tutelasse gli interessi economici e professionali degli atleti. Veniva così a crearsi una disciplina ambigua che lasciava irrisolte diverse questioni , come quella relativa al "vincolo sportivo", cioè quel

³⁷ Cfr. Cass., 8 settembre 1970, n. 1349, in Foro it., Rep., 1970, voce Sport, n.34 e Cass., 2 aprile 1963, n. 811, in Riv. Dir. Sport. 1963, 100, nelle quali la Suprema Corte afferma che i rapporti relativi al cosiddetto acquisto di giocatori di calcio da parte delle associazioni sportive e alla cessione degli stessi da una squadra a un'altra non possono ritenersi assoggettabili alla disciplina pubblicistica del collocamento dei lavoratori subordinati, per i principi cui questa stessa disciplina è ispirata e per le funzioni sociali cui adempie; tutto ciò porta alla conseguenza che il divieto di attività privata di mediazione in ordine al collocamento dei lavoratori non può dirsi operante nei confronti dei rapporti di acquisto e cessione dei calciatori. Al proposito A. LENER, Una legge per lo sport, in Foro it., 1981, II, 298 afferma addirittura: "Il decreto del pretore Costagliola era piuttosto dissennato, non solo perché credeva che si potessero sequestrare contratti, o perché dimostrava di conoscere poco i soggetti che erano inquisiti, parlando indifferentemente di società e associazioni calcistiche per indicare gli stessi clubs, e, molto peggio, infilando in uno stesso calderone società e mediatori, ma anche perché disattendeva bruscamente la giurisprudenza della Cassazione che aveva escluso che nel trasferimento dei calciatori trovasse applicazione la disciplina del collocamento della mano d'opera, non già disapprovandola, bensì mostrando semplicemente di non conoscerla"

legame in base al quale lo sportivo, firmando il tesseramento, diventava di proprietà della società, non potendo avere né libertà contrattuale, né libertà di recesso.

Di questa ambiguità se ne rese conto il Parlamento che, in sede di conversione del decreto legge 367/78 nella legge 430/78, confermò la parte dell'art. 1 riguardante l'inapplicabilità delle norme ordinarie sul collocamento, ed abolì la parte della norma che rinviava alle norme federali. Le Camere poi, invitarono il Governo a prendere una posizione, chiedendo di presentare un disegno di legge riguardante la disciplina dei rapporti tra società sportive e atleti, in modo tale da poter chiarire la precisa dimensione del rapporto e dello status del professionista. Il Consiglio Dei Ministri presentò così un disegno di legge “ Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”.

Questa proposta di legge sembrò un tentativo di compromesso³⁸ dato che, se da una parte prevedeva l'abolizione graduale del vincolo e il richiamo della disciplina dei rapporti tra società e sportivi nell'ordinamento giuridico dello Stato; dall'altra definiva la prestazione dell'atleta professionista come una prestazione di lavoro autonomo caratterizzata dalla collaborazione coordinata e continuativa tra le parte, andando sia contro la dottrina che contro la giurisprudenza.

Al Senato questo disegno di legge veniva poi approvato senza sostanziali modifiche; alla Camera dei deputati invece, si assisteva ad un vero e proprio ribaltamento dell'impostazione , vista la spinta della dottrina e

³⁸ Per un'analisi dettagliata degli aspetti relativi all'iter formativo della legge e sui suoi risvolti giuridici si vedano F. ROTUNDI, *La Legge 23 marzo 1981, n. 91 e il professionismo sportivo: genesi, effettività e prospettive future*, in Riv. Dir. Sport., 1990, 316; G. AMBROSIO e A. MARANI TORO, *L'iter parlamentare della Legge 23 marzo 1981, n. 91 sui rapporti tra società e sportivi professionisti*, in Riv. Dir. Sport., 1981, 492 e ss

della giurisprudenza prevalente, nonché di una parte politica dei deputati, ed infatti il rapporto di lavoro sportivo dell'atleta professionista veniva così qualificato come subordinato³⁹

Il testo elaborato poi dalla Camera fu trasferito nuovamente al Senato e ricevette l'approvazione nella seduta del 4 marzo 1981, costituendo questo il testo contenuto nella LEGGE 23 MARZO 1981, n.91 sul professionismo sportivo.

6. Il suo contenuto e l'ambito di applicazione

La legge 23 Marzo 1981, n.91 che contiene "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti" è divisa in quattro capi:

- Il primo, comprendente gli articoli da 1 a 9, relativo allo "Sport Professionistico" ;

³⁹ Per una ricostruzione politico-storica del percorso formativo della legge si veda M. DELLA COSTA, La ***disciplina giuridica del lavoro sportivo***, Vicenza, 1993, 44 il quale afferma che : " Il cammino che portò all'emanazione della legge 91 non fu semplice. Dapprima il Senato approvò un disegno di legge in cui i professionisti venivano qualificati come lavoratori autonomi sul rilievo che non essendo loro applicabile la normativa sul collocamento, non si poteva ritenerli lavoratori subordinati. Giunto all'esame della Camera tuttavia, il disegno di legge come approvato dal Senato risentì delle forti pressioni della sinistra, che pretese la modifica della qualifica degli sportivi professionisti da lavoratori autonomi a lavoratori subordinati, attribuendo così di nuovo un ruolo centrale ai sindacati e alla contrattazione collettiva".

- Il secondo, che comprende gli articoli da 10 a 14, che riguarda il funzionamento e l'attività delle "Società Sportive e Federazioni Sportive Nazionali";
- Il terzo, che prevede all'interno del solo articolo 15, relativo alle "Disposizioni di carattere Tributario";
- Il quarto ed ultimo, contenente gli articoli dal 16 al 18 "Disposizioni transitorie e finali".

Da questo schema possiamo dedurre che il legislatore ha dettato una disciplina globale per questo settore. La definizione dei rapporti tra le società sportive e gli atleti professionisti sul quale si basa il primo capo e che rappresenta l'oggetto principale della normativa ex lege n.91/1981 , quest'ultima prevista per garantire la figura del professionista sportivo nei rapporti con le società sportive liberandolo dall'istituto del vincolo sportivo, ha imposto anche una disciplina dell'attività e del funzionamento delle società sportive in merito alla loro struttura commerciale e societaria e ai rapporti con le federazioni sportive nazionali nel cui ambito esse svolgono la propria attività (capo II e III). Il quarto ed ultimo Capo invece, regola quegli aspetti di carattere transitorio che derivano dall'emanazione delle legge stessa, con maggior riguardo per quelli relativi all'abolizione del vincolo sportivo ed alle sue conseguenze e gli aspetti relativi alla trasformazione , necessaria, delle società sportive in società per azioni o in società a responsabilità limitata⁴⁰.

⁴⁰ F. REALMONTE, L'atleta professionista e l'atleta dilettante, in Riv. Dir. Sport., 1997, afferma: "Attraverso la tecnica redazionale dei cerchi

La struttura utilizzata da questo schema risulta essere coerente con il punto di vista scelto per disciplinare il fenomeno sportivo, preso in considerazione con riferimento ai rapporti contrattuali nei quali viene svolta l'attività sportiva professionistica.

Questo tipo di rapporti sono oggetto di una valutazione globale da parte dell'ordinamento quindi, la disciplina prende in considerazione anche la normativa precedente all'entrata in vigore della legge , introducendo così diverse disposizioni transitorie volte a temperarne la sua portata.

Per quanto concerne l'applicazione della legge , vediamo che l'art.1 risulta essere una norma programmatica, che riconosce ed incentiva l'attività sportiva in generale⁴¹, ma quella che fissa le coordinate per applicare la legge nei confronti del lavoratore è l'art. 2. Il secondo articolo della legge in esame, limita l'applicazione di questa al professionismo previsto dalle discipline regolamentate dal CONI, alle attività sportive che vengono svolte a titolo oneroso e con carattere di continuità, a precise figure di sportivi professionisti.

Per sportivi professionisti s'intendono : gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con caratteri di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione delle federazioni sportive nazionali, in base alle norme che sono contenute

concentrici l'uno iscritto all'altro, il legislatore ha dapprima tracciato il discrimine tra dilettantismo e professionismo (articolo 2), quindi ha individuato nel campo del professionismo la distinzione tra atleta lavoratore subordinato e lavoratore autonomo (articolo 3), infine ha forgiato una disciplina speciale per quanto concerne il rapporto di lavoro sportivo (articoli 4 e seguenti)".

⁴¹ Art. 1: "L'esercizio dell' attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero."

dalle stesse federazioni in osservanza delle direttive stabilite dal CONI per poter distinguere l'attività professionistica da quella professionistica. Tramite l'art.2 , il legislatore ha delegato alle federazioni la delimitazione del campo applicativo dell'intera legge n.91, identificando così l'area del professionismo riconosciuto, all'esterno del quale trova applicazione la tutela generale nei confronti di quegli sportivi che possono definirsi lavoratori subordinati in base all'art. 2094 del c.c.

Possiamo vedere che, mentre un normale rapporto di lavoro subordinato è qualificato come tale vista l'attività svolta dal lavoratore, nel caso del lavoro sportivo è richiesta, preventivamente, la qualificazione risultante dalla norma in commento, il tesseramento⁴². Quest'ultimo ed il contratto si distinguono tra loro. Il giocatore che viene tesserato come professionista, stipula con la società sportiva un contratto di lavoro valido per la federazione, anche nelle ipotesi in cui le parti stipulino prima il contratto di lavoro e poi il giocatore sia tesserato, ed infine il contratto viene depositato presso la federazione. Possiamo così dire che il tesseramento sia il presupposto logico del contratto di lavoro dello sportivo professionista. Nel caso in cui il tesseramento non venisse effettuato , potrebbe scaturire la nullità del rapporto di lavoro dell'atleta che ne sia privo, con conseguente applicazione dell'art 2126 c.c.⁴³.

⁴² La dottrina prevalente ritiene che l' art. 2, l., n. 91/81, laddove faccia dipendere l'acquisizione di uno status da un elemento astratto come la qualificazione, anziché dalla situazione di fatto, rappresenti un'anomalia all'interno della legislazione giuslavorista: v. P. ICHINO, *Il tempo della prestazione nel rapporto di lavoro*, vol. I, Milano, 1984, 60; R. DE LUCA TAMAJO, *Il tempo nel rapporto di lavoro*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 1986, 460.

⁴³ I. TELCHINI, *Il caso Bosman: diritto comunitario e attività calcistica*, in *Diritto comunitario e degli scambi commerciali*, 1996, 335. V. anche M. COLUCCI, *Il rapporto di lavoro nel mondo dello Sport*, in *Lo sport e il diritto*, M. COLUCCI (a cura di), Jovene, Napoli, 2004, 21.

E' opportuno andare ad analizzare l'ambito di applicazione della legge n.91/1981 previsto dall'art.2 della presente legge.

Questo articolo⁴⁴ individua i soggetti ai quali è destinata la disciplina delle legge. Buona parte della dottrina ha affermato che l'elenco presente nella norma sia tassativo⁴⁵, però la maggior parte degli autori ritiene che il legislatore ha inteso fare un elenco solo di quelle figure più significative e conosciute, senza lasciare esclusa l'estensione della tutela propria del professionista ad altre eventualmente previste o prevedibili dagli ordinamenti federali⁴⁶.

Per essere qualificati come professionisti, la norma prevede che occorranza tre requisiti:

- Continuità dell'attività sportiva
- L'onerosità di essa
- La qualificazione attribuita dalla federazione competente in base alle direttive CONI

In ambito sportivo quindi, l'onerosità e la continuità dell'attività svolta, anche se elementi necessari, non risultano essere di per sé sufficienti ad inquadrare il soggetto che svolge quel tipo di attività come professionista. Per far sì che ciò accada è necessario che la federazione sportiva di

⁴⁴ Art. 2 "Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI, e che conseguono la qualificazione delle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica"

⁴⁵ E. Piccardo, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti-Commento all'art.2*, in *Nuove Leggi civ.. comm.* 1982, 563.

⁴⁶ G. Vidir *La disciplina del lavoro autonomo e subordinato*, cit. 210

competenza intervenga, ponendo il proprio intervento come presupposto legale del contratto tra società ed atleta, ciò costituisce il punto di unione tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento statale⁴⁷.

Questo sistema, venutosi a creare dalla normativa in questione, ha determinato l'inapplicabilità della L. 91/1981 a tutte quelle discipline sportive le cui federazioni non si sono ancora date una regolamentazione nel settore professionistico⁴⁸ e che ancora si attribuiscono natura dilettantistica, nonostante l'agonismo degli atleti che si dedicano a tempo pieno a determinate discipline sportive.

Dette situazioni hanno così determinato la diffusione del fenomeno del "professionismo di fatto", che viene richiamato in giurisprudenza dall'art. 2126 c.c.

La disciplina prevista dalla legge 91/1981 non trova applicazione né nei confronti dei rapporti di lavoro, anche se previsti all'interno di società sportive, riguardanti attività amministrative (gestione del personale, segreteria) o legate alla cura ed alla manutenzione degli impianti (nei confronti di questi soggetti si costituiranno rapporti di diritto pubblico o privato a seconda dell'ente cui tali soggetti appartengono), né in merito ad i rapporti tra i dipendenti delle federazioni e le federazioni stesse, che ai sensi dell'art. 14 della presente legge dovranno avvalersi del

⁴⁷ O.Mazzotta, *Una legge per lo sport? Il lavoro subordinato*, in Foro it. 1981. IV, 304

⁴⁸ Le Federazioni caratterizzate anche da un settore professionistico sono, a norma della delibera CONI n.469 del 2 marzo 1988: la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C) in merito alle serie A, B, LegaPro maschile; la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P), quanto alla serie A, LegaDue maschile; la Federazione Ciclistica Italiana (F.I.C) in merito alle gare su pista e su strada approvate dalla lega ciclismo; la Federazione Motociclistica Italiana (F.I.M) quanto alle gare di velocità ed al motocross; la Federazione Pugilistica Italiana (F.P.I); la Federazione Italiana Golf (F.I.G)

personale CONI costituendo così dei rapporti di carattere pubblico regolati dalla legge.

Le controparti contrattuali, cioè i creditori delle prestazioni fornite dai soggetti previsti a norma dell'art. 2 , sono le società sportive. La legge si riferisce ad esse all'interno dell'art 10, indicandole come le sole che hanno la capacità giuridica per poter stipulare contratti con atleti professionisti. Dette società devono essere costituite in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, così come richiesto dalla norma e che, come prevede il secondo comma dell'art. 10, possono svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali, destinando una parte degli utili, non inferiore al 10% ,a scuole giovanili di formazione tecnico-sportiva . L'art. 10 , prima delle riforma introdotta dal Decreto Legge 20 settembre 1996 n.485 emanato in seguito alla Sentenza Bosman de 1995 (che vedremo più avanti), vietava alle società sportive la possibilità di perseguire ogni tipo di scopo di lucro, divieto che è venuto meno con l'introduzione dei commi 2 e 3 dell'art.10.

7. La figura del professionista sportivo e la differenza con il dilettante

Dopo aver analizzato il contenuto e l'ambito di applicazione della legge, e quindi del rapporto di lavoro, emerge che questo è diretto nei confronti delle società sportive e lo sportivo.

Una parte della dottrina, fa notare che il rapporto coinvolge anche una terza parte, difatti per ogni contratto di lavoro che viene stipulato tra le due parti menzionate in precedenza ci deve essere l'approvazione da parte della Federazione.

Fermandoci solamente ai primi 2 soggetti, bisogna partire dall'analizzare la parte forte del rapporto, cioè il Datore di Lavoro, ricoperto nel lavoro sportivo dalle società o associazioni sportive che rivestono un ruolo di assolute protagoniste nell'ambito dell'ordinamento sportivo, difatti queste, tramite l'istituto del tesseramento, permettono lo svolgimento dell'attività sportiva.

Tra le società noi distinguiamo quelle professionistiche da quelle che invece perseguono un naturale dilettantismo e che si muovono per realizzare puri scopi agonistici.

La prima previsione normativa di determinate forme associative che hanno ad oggetto lo svolgimento dell'attività sportiva, era contenuta nella legge istitutiva del C.O.N.I. n.426 del 1942. L'articolo 10 di detta disposizione prevedeva l'esistenza di società e sezioni sportive che per essere prese in considerazione dall'ordinamento sportivo nazionale, dovevano essere riconosciute dal C.O.N.I. ed al conseguente assoggettamento alle normative delle rispettive federazione Nazionali.

In tempi più o meno recenti, il titolo terzo del D.P.R. 28 Marzo, n.157 che contiene "nuove norme di attuazione della legge n.426 recante costituzione ed ordinamento C.O.N.I." ha previsto che:

- Società, associazione ed enti sportivi non hanno scopi di lucro e sono riconosciute dal consiglio nazionale del C.O.N.I. o dalle federazioni sportive nazionale
- Tali organismi associativi sono retti da uno statuto approvato dall'organo che procede al loro riconoscimento
- Essi sono soggetti all'ordinamento sportivo ed esercitano le loro attività secondo le norme e le consuetudini sportive

Ora però, la disciplina sull'ordinamento ed il riconoscimento delle associazioni e delle società sportive, risulta essere contenuta nello statuto del C.O.N.I. modificato a seguito del d.lgs. 23 Luglio 1999, n.242 .

Le associazioni o le società sportive, quali soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenute ad esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando principi, norme e consuetudini sportive.

Per quanto concerne la L. 91/1981, la disciplina dettata per la società, riguarda solamente quelle considerate PROFESSIONISTICHE, cioè quelle che intendono stipulare contratti con sportivi professionisti, il tutto elencato nell'art. 10 della seguente legge prevedendo che “ Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o società a responsabilità limitata”.

Detto articolo prosegue poi prevedendo un raccordo nella fase costitutiva tra ordinamento statale ed ordinamento sportivo. E' previsto infatti che la società deve ottenere l'affiliazione alla federazione , che l'atto costitutivo della società deve essere depositato presso l'ufficio del

registro delle imprese ed infine il tribunale provvede all'omologazione della società.

Dopo aver accertato l'adempimento delle condizioni previste dalla legge, il tribunale ordina con decreto, l'iscrizione della società nel registro ed entro 30 giorni dal decreto, la società sportiva deve depositare l'atto costitutivo presso la federazione di appartenenza.

L'affiliazione alla federazione, costituisce il c.d. titolo sportivo, cioè l'abilitazione a svolgere attività sportiva. L'affiliazione però può essere anche revocata, nel corso del tempo, dalla federazione sportiva nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. La revoca comporta solamente l'inibizione alla società di poter svolgere attività sportiva, ma anche la perdita della capacità di poter stipulare contratti con atleti professionisti, nonché lo scioglimento della società per la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale art. 2448 c.c.⁴⁹

A norma del successivo art. 12, le società sono poi sottoposte all'approvazione ed ai controlli sulla gestione da parte delle federazioni sportive nazionali cui risultano essere affiliate.

Un'altra caratteristica che caratterizzava le società sportive all'epoca dell'emanazione delle L. 91/1981 era la completa assenza dello scopo di lucro, difatti gli utili non venivano distribuiti tra i soci, ma dovevano essere reinvestiti esclusivamente nell'esercizio dell'attività sportiva⁵⁰.

I legislatore, modificando il comma II dell'art. 10 tramite il decreto legge n.485 del 1996 poi convertito in Legge 18 novembre 1996, n.586,

⁴⁹ 7 Landolfi S., La legge n.91 del 1981 e la "emersione" dell'ordinamento sportivo, in Riv. dir. sport., 1982, 36.

⁵⁰ Contrariamente a quanto indicato dal nostro diritto comune secondo cui gli utili perseguiti dalle società di capitali, vengono divisi tra i soci, come, espresso da disposizioni di legge: le società commerciali, devono produrre profitti, che poi verranno distribuiti tra i soci

ha legittimato il perseguimento dello scopo di lucro da parte delle società sportive professionistiche, rimanendo però l'obbligo da parte delle stesse di destinare almeno il 10% degli utili alla promozione del settore giovanile ed alla formazione.

Tra le grandi novità introdotte con la L. 586/1996, vi è la possibilità della quotazione in borse anche delle società sportive come accaduto per Roma, Juventus e Lazio.

In ogni caso, la società sportiva, pur essendo una società atipica, è sottoposta alla disciplina del codice civile e per essa viene utilizzato il modello della società di capitali aventi finalità di natura sportiva.

Vi sono poi, dall'altra parte, diversi enti e sodalizi sportivi di tipo dilettantistico ed amatoriale, costituite sotto forma di associazioni, alle quali si applica la disciplina del codice civile in materia⁵¹.

A fronte della specifica normativa emanata per gli enti professionisti, per quelli dilettantistici si è visto un forte disinteresse da parte del legislatore, nonostante ci fosse un'enorme diffusione delle pratiche dilettantistiche.

Passando ora all'altra parte del contratto, cioè il lavoratore, ed in questo caso si tratta di quelle persone fisiche che realizzano concretamente la prestazione sportiva, cioè gli atleti, veri e propri protagonisti dell'attività sportiva, ma anche i dirigenti ed i tecnici sportivi che, essendo inquadrati nell'ambito di società ed associazioni sportive, acquisiscono qualifiche previste dall'ordinamento sportivo alle quali risulta essere collegata una funzione regolata dalle stesse norme.

Gli atleti risultano essere i veri destinatari della legge 91/1981, ed all'interno del capo I il legislatore ha indicato la linea discriminante tra dilettantismo e professionismo (art 2), individuando poi nel campo del

⁵¹ Art. 14-42 del c.c

professionismo la distinzione tra atleta subordinato ed atleta autonomo (art 3) ed infine ha dettato la disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo (art 4 ss.).

Una buona parte della dottrina in materia⁵², individua la figura dell'atleta tramite il necessario collegamento al concetto di agonismo programmatico dove si definisce atleta colui che pratica un certo esercizio fisico e che vuole misurarsi con gli altri praticanti di quel medesimo esercizio per risultare vincitore o per consentire la compilazione di una graduatoria dei valori atletici. Per il raggiungimento di tale scopo, occorre che altri "atleti" pratichino quella stessa disciplina sportiva e competano tra loro.

Questo confronto deve svolgersi all'interno di un'istituzione che si assuma i compiti di fissare determinate regole dell'esercizio e delle gare, controllarne l'applicazione ed organizzare le gare stesse omologandone poi i risultati.

Gli individui che vogliono esercitare attività sportive agonistiche nell'ambito dei programmi federali nazionali ed internazionali, sono tenuti ad affiliarsi ad una federazione, diventando così soggetti di tale sistema. Avvenuto il tesseramento, saranno a loro volta inquadrati in determinate categorie a cui corrisponderà la capacità di poter partecipare alle competizione secondo determinate regole.

Con il tesseramento l'atleta acquisisce uno status e diventa titolare di svariati rapporti giuridici che creano reciproci diritti ed obblighi nei confronti degli altri atleti, dell'associazione sportiva, della federazione nazionale, internazionale e di tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo.

⁵² Alberto Marani Toro *Gli ordinamenti sportivi*, Milano 1994, 44.

Il complesso degli atleti è comprensivo di svariate differenze, tra cui quella di nostro interesse, professionisti e dilettanti.

Gli statuti ed i regolamenti federali, differenziano la categoria “ATLETI” sulla base di vari criteri. Il principale criterio di distinzione degli atleti è quello che prende in considerazione la disciplina sportiva praticata; altro criterio di differenziazione è quello che distingue gli atleti a seconda del collocamento territoriale; vi è poi il criterio sessuale, cioè quello che differenzia gli atleti in base al loro sesso; il più importante criterio che differenzia gli atleti è infine quello tra professionisti e dilettanti.

Individuare il confine tra quest’ultime categorie non è facile, anche perché vi sono falsi dilettanti e falsi professionisti, anche se entrambe le categorie sono chiamate a svolgere una prestazione sportiva in senso tecnico che è ugualmente espressione di una volontà rivolta alla vittoria e frutto di una costante preparazione. Vi è, però, una’ apprezzabile diversità quantitativa delle prestazioni svolte.

La distinzione tra professionisti e dilettanti, è rimessa alle singole federazioni sportive nazionali, secondo i propri regolamenti e con l’osservanza della disciplina del C.O.N.I. Difatti, secondo la disposizione presente nell’art. 5 del d.p.r. n.157 del 1986, è il Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico che fissa e limita i criteri per questa distinzione.

Distinzione che risulta essere puramente formale, dato che i praticanti sportivi, di un certo livello anche di discipline dilettantistiche, svolgono la loro attività in forma continuativa, percependo compensi più o meno elevati.

Il legislatore ha lasciato il compito di precisare questa distinzione agli ordinamenti federali delle singole discipline sportive.

Ritornando però alla L.91/1981, l'art. 2 qualifica come professionista l'atleta che esercita l'attività sportiva a titolo oneroso, con carattere di continuità.

E' opinione diffusa⁵³, che i caratteri della continuità ed onerosità dell'attività sportiva, non sono sufficienti a differire lo sportivo professionista ed il dilettante, infatti è necessario il riconoscimento della figura dell'atleta professionista da parte della federazione competente all'interno della disciplina considerata.

Questa necessità è stata però criticata dalla dottrina prevalente, denunciando quelle disparità di trattamento che si sono prodotte per quanto riguarda il professionismo di fatto. Così facendo, data la mancanza dell'intervento qualificatore da parte della rispettiva federazione, continuano ad essere inquadrati come dilettanti atleti che prestano la propria attività a favore di società sportive in modo continuativo ed a titolo oneroso⁵⁴. Per evitare che questi rapporti risultassero privi di tutela, è stato suggerito di fare riferimento, in ogni caso, alla normativa delineata dalla legge n. 91 prescindendo così dal requisito della qualificazione⁵⁵.

Altri invece ipotizzano il ricorso alla disciplina del diritto comune, facendo notare come al di fuori della disciplina prevista dalla L.91, restino gli sportivi sostanzialmente o formalmente dilettanti, cioè rispettivamente coloro che svolgono tale attività senza corrispettivo ovvero per puro diletto fisico, nonché quelli che, nonostante vengano

⁵³ Sul punto, si veda Realmonte F., *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*, in Riv. dir. sport., 1997, 371.

⁵⁴ Un esempio possono essere i giocatori di pallavolo

⁵⁵ Si veda Mercuri L. *Sport professionistico*, in Noviss. Dig. it., 1987,

ricompensati in vario modo, non possono essere inquadrati nell'art. 2 della L. 91⁵⁶.

La scelta di affidare tale potere di qualificazione alle federazioni tramite l'emanazione del Decreto Legislativo n. 242 del 1999, trova la sua ragione nel poter evitare un dilatazione dell'area del professionismo sportivo dove sarebbe poi potuta rientrare ogni attività sportiva svolta dietro compenso con carattere di continuità.

La L. 91 ha in concreto escluso dal suo ambito d'applicazione tutti i casi del professionismo di fatto: i professionisti di fatto sono quegli atleti inquadrati come dilettanti solo perché la loro federazione di appartenenza non ha provveduto a distinguere dilettanti e professionisti ma che svolgono attività a titolo oneroso e continuativo a favore di società sportive, traendo dalla stessa l'unica fonte di sostentamento.

Quindi possiamo meglio capire come la sussistenza dei requisiti della continuità e dell'onerosità non è sufficiente di per sé a determinare con certezza la natura professionistica o dilettantistica dell'attività sportiva praticata dall'atleta dunque, ma rileva unicamente per la configurabilità o meno del rapporto di lavoro tra sportivo e società d'appartenenza⁵⁷

⁵⁶ Si veda Zoli C. *Rapporto di lavoro sportivo professionistico*, in Giust. civ., 1985, I, 2088.

⁵⁷ Com'è stato giustamente sottolineato (vedi E. CROCETTI BERNARDI, *Il rapporto di lavoro nel diritto sportivo*, in Dig. Disc. Priv., 2003, 757), il fatto grave in materia di distinzione tra professionismo e dilettantismo è costituita dal fatto che il C.O.N.I. non ha mai emanato direttive al riguardo, limitandosi soltanto a deliberare nella Circolare del 22 marzo 1988, n. 469, che "l'attività sportiva professionistica è quella definita o inquadrata come tale dalle norme statutarie delle federazioni sportive nazionali, approvate dal C.O.N.I., in armonia con l'ordinamento delle rispettive federazioni internazionali interessate". Inoltre, nel noto caso Bosman – sul quale ci soffermeremo nel seguito della trattazione – la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato come essa consideri da un lato, non dilettante, e quindi professionista, ogni calciatore che abbia percepito indennità superiori all'importo delle spese da lui sostenute per l'esercizio della sua attività, e come, dall'altro, debba essere ritenuta

economica, ai sensi dell'articolo 2 del Trattato dell'Unione Europea, l'attività svolta dai calciatori professionisti o che comunque effettuano prestazioni di servizi retribuite, a prescindere dalla qualità di imprenditore del datore di lavoro (Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 15 dicembre 1995, causa c. 415/93, in Riv. Dir. Sport., 1996, 541, con nota di M. COCCIA, *La sentenza Bosman: summum ius, summa iuris?*). Rimarrebbe dunque invalicabile solo il limite dello sport meramente amatoriale, per il quale si esclude l'applicabilità delle norme comunitarie, difettando, appunto, il carattere economico dell'attività stessa (vedi F. AGNINO, *Statuti sportivi discriminatori e attività sportiva: quale futuro?*, in Foro it., 2002, 898). Se si procede infatti all'esame delle modalità di svolgimento delle prestazioni sportive ai massimi livelli del calcio dilettantistico, al di là del contenuto degli eventuali accordi scritti intervenuti tra le parti, i parametri di fatto che rinvergono (ad esempio la sottoposizione alle direttive societarie, la continuità della prestazione, lo stabile inserimento nell'organizzazione, la soggezione a possibili sanzioni disciplinari) sono tipici del rapporto di lavoro subordinato, con la conseguenza che, paradossalmente, le prestazioni dei dilettanti possono beneficiare di una tutela più intensa di quella prevista per un atleta professionista. Un notevole passo in avanti in materia di dilettantismo è stato fatto tuttavia dalla F.I.G.C. con il Comunicato Ufficiale 14 maggio 2002, n. 34/A: esso oltre a modificare l'istituto del cosiddetto vincolo sportivo a vita, prevede la possibilità per i calciatori non professionisti che disputano i campionati organizzati dalla Lega Pro, di stipulare accordi economici annuali relativi alle proprie prestazioni sportive. Se si considera che un calciatore di serie B, con un regolare contratto di lavoro, può percepire una retribuzione annuale netta molto minore, è difficile non inquadrare l'accordo economico di cui al comunicato, come una forma di lavoro retribuito. Sarebbe quindi che la distinzione tra professionismo e dilettantismo nella prestazione sportiva si mostri priva di ogni rilievo, non comprendendosi per quale via potrebbe mai legittimarsi una discriminazione del dilettante.

8. Autonomia e subordinazione dello sportivo professionista

Dopo avere limitato l'ambito di applicazione al professionismo sportivo della L.91 all'art. 2, quest'ultima stabilisce nel successivo art. 3:

- Oggetto del contratto di lavoro subordinato risulta essere la prestazione a titolo oneroso dell'atleta
- La stessa prestazione però, può costituire anche oggetto di contratto di lavoro autonomo, ma solo nel caso in cui ricorrano determinati requisiti che sono:
 - a) L'attività deve essere svolta nell'ambito di una singola manifestazione o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
 - b) L'atleta non sia contrattualmente vincolato per quanto riguarda la frequenza alle sedute di allenamento e di preparazione;
 - c) Nonostante la prestazione abbia carattere continuativo, non deve essere superiore alle otto ore settimanali, oppure cinque giorni ogni mese, ovvero 30 giorni annuali.

Questa norma deve essere analizzata alla luce del primo e del secondo comma dell'articolo 3.

Il primo comma stabilisce per 'atleta professionista, una presunzione assoluta di rapporto di lavoro subordinato nei confronti della società di

appartenenza, destinata a venir meno in quei casi previsti dal secondo comma.

Quindi solamente l'attività sportiva svolta dall'atleta in maniera continuativa, onerosa ed in favore di una società di capitali (art. 10 L. 91) sarà considerata di natura subordinata , venendo ad essa applicate le norme delle L. 91/1981⁵⁸.

Detta norma non nomina gli altri soggetti presenti nell'art. 2, ossia gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici. Il legislatore, per questi soggetti, non ha voluto estendere la presunzione valida per l'atleta, ritenendo che per questi soggetti, la subordinazione del rapporto deve essere verificata caso per caso , ma con i criteri previsti dal diritto comune del lavoro⁵⁹. Dopo un'attenta verifica, si deciderà se poter

⁵⁸ 5Per una delimitazione non restrittiva del campo d'azione della legge n. 91, cfr. M. DE CRISTOFARO, *Legge 23 marzo 1981 norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti - Commentario*, in Nuove leggi civ. comm., 1982, 577, il quale dopo aver premesso che non assume rilevanza ai fini dell'ambito applicativo della normativa speciale la circostanza che alcune disposizioni della legge 91 facciano riferimento solo agli atleti dal momento che soltanto questi possono essere i destinatari di tali disposizioni, ha poi osservato che la ragione della specialità del rapporto di lavoro sportivo e quindi della sua differenziata disciplina va ravvisata non tanto nella natura dell'attività oggetto dell'obbligazione e nemmeno nel peculiare atteggiarsi della subordinazione che soltanto per l'atleta può esser inteso come derogatorio dell'articolo 2094 c.c., ma piuttosto nella sua connessione con le peculiari esigenze dell'organizzazione in cui viene inserito, entrandone a far parte come elemento costitutivo.

⁵⁹ Così D'HARMANT FRANCOIS, *Il rapporto di lavoro subordinato e autonomo nelle società sportive*, in Riv. Dir. Sport., 1986, 7; M. PERSIANI, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti - Commentario*, in Nuove leggi civ. comm., 1982, 568. Inoltre occorre ricordare la Cassazione 28 dicembre 1996, n. 11540, disponibile in Giust. Civ. Mass., 1996, 1799, secondo cui "la legge 91/81, in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, detta regole per la qualificazione del rapporto di lavoro dell'atleta professionista, stabilendo specificamente all'articolo 3 i presupposti della fattispecie in cui la prestazione pattuita a titolo oneroso costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato; per le altre figure di lavoratori sportivi contemplate nell'articolo 2 (allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici) la sussistenza o meno del

applicare la normativa prevista dalla L.91, nel caso di natura subordinata del rapporto, oppure la normativa comune, nel caso in cui la natura del rapporto risulti essere autonoma.

Nonostante la disciplina del primo comma, la legge sul professionismo, non esclude che l'attività dell'atleta professionista svolta nei confronti della società, può rivestire i caratteri della prestazione di lavoro autonomo.

La prestazione sportiva a titolo oneroso come detto, può costituire rapporto di natura autonoma, escludendo così l'applicabilità della L.91 quando ricorra almeno uno dei requisiti tassativi⁶⁰ previsti dal secondo comma dell'articolo 3. Infatti la presenza di uno solo di questi, risulta essere sufficiente ad integrare il contratto di lavoro autonomo ed a escludere il lavoro subordinato altrimenti configurabile⁶¹.

La prestazione per potersi considerare subordinata, deve avere il carattere della non occasionalità ed il contratto deve avere per oggetto un prestazione che sia estesa nel tempo e non riguardi il singolo evento sportivo. Il fatto di svolgere l'attività sportiva per una singola manifestazione o più manifestazioni collegate tra loro in un breve periodo, difetta di due presupposti: l'inserimento nella struttura organizzativa predisposta dal datore di lavoro e l'eterodirezione della prestazione.

Questi due presupposti sono individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza come quei caratteri tipici della subordinazione.

vincolo di subordinazione deve esser accertata di volta in volta nel caso concreto, in applicazione dei criteri forniti dal diritto comune del lavoro"

⁶⁰ M. COLUCCI, *Lo sport e il diritto*, 2004, Jovene Editore, Napoli, 23.

⁶¹ V. FRATTAROLO, *Il rapporto di lavoro sportivo*, 2004, Giuffrè Editore, Milano, 31.

Un problema può essere visto nella valutazione della brevità temporale della manifestazione, dato che questo potrebbe dar luogo alla fattispecie di lavoro autonomo. Si è ritenuto, infatti, che la manifestazione sportiva per dar vita ad un rapporto di lavoro subordinato, deve consistere in un evento completo ed unitario rispetto al risultato sportivo da conseguire, anche se ripartito in una molteplicità o successione di gare in uno o più giorni. In merito la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare più volte la natura di lavoro autonomo delle prestazioni atletiche svolte dal calciatore in favore della propria squadra nazionale, non ritenendo la possibile configurazione in tale ipotesi, di un distacco o comando della società di appartenenza presso la federazione, ed escludendo il venir meno della natura lavorativa della prestazione sportiva in tale contesto⁶². Il secondo requisito rimpiazza al venir meno del coordinamento spazio-temporale come tratto distintivo del lavoro subordinato sportivo, imponendo così, nei casi in cui l'atleta si trovi in mancanza di un obbligo contrattuale di partecipare a sedute di allenamento e di preparazione, la ricorrenza di un rapporto di lavoro autonomo⁶³. Quanto fin qui detto, va letto unitamente con l'art. 4 comma 1, il quale stabilisce che nella stipulazione del contratto tra società e sportivo

⁶² Cassazione 14 luglio 1999, n. 5866, in Foro it., voce Sport, n. 50; Cassazione 20 aprile 1990, n. 3303, in Dir. Lav., 1992, II, 14 con nota di V. CIANCHI, *Problemi di qualificazione della prestazione atletica degli "azzurri"*, il quale propende per l'inquadramento della prestazione nel quadro del lavoro gratuito; Cassazione 20 aprile 1990, in Foro it., 1990, I, 3169, con nota di F. BIANCHI D'URSO e G. VIDIRI, *Sul rapporto tra Figc e calciatori delle squadre nazionali*, secondo i quali la fattispecie in oggetto si articola in due momenti interdipendenti ossia quello della sospensione del rapporto di lavoro con la società di appartenenza e quello della costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con la Figc. In dottrina P. SANDULLI, *Autonomia collettiva e diritto sportivo*, in Dir. Lav., 1988, 287, ritiene invece che la prestazione dei c.d. nazionali sia da configurare come di natura subordinata con comando presso le Federazioni

⁶³ M. COLUCCI, *Lo sport e il diritto*, Jovene editore, Napoli, 2004, 24

professionista, deve essere menzionata la clausola gravante sull'atleta, del rispetto delle istruzioni tecniche e le prescrizioni impartite per il conseguimento degli obiettivi agonistici, tra i quali l'obbligo di partecipare agli allenamenti.

La giurisprudenza di merito, però ha criticato questa impostazione, riconoscendo in ogni caso la natura subordinato e non autonoma del rapporto di lavoro che lega un calciatore ad un'associazione sportiva qualora il relativo contratto, pur mancante della relativa clausola in ordine all'attività preparatoria e di allenamento, abbia in sostanza recepito il contratto tipo predisposto dalla F.I.G.C.⁶⁴

L'ultimo requisito previsto all'art. 3 stabilisce infine un limite settimanale, mensile ed annuale, al di sotto del quale è esclusa la tutela prevista per il lavoratore subordinato: ciò avviene, su considerazione del legislatore, che il rapporto di lavoro che s'instaura tra le parti non abbia un peso predominante nella vita dell'atleta al di sotto di tale limite. Si tratta di un requisito che può destare problemi, vista la precisa indicazione nella norma, degli elementi utili per la definizione del minimo di durata della prestazione nel tempo affinché risulti applicabile la tutela del contratto di lavoro sportivo subordinato. Problemi poi potrebbero scaturire dall'applicazione pratica del criterio.

Occorre così determinare se, nel computo delle ore o dei giorni indicati nella lettera c) , rientri il tempo impiegato per la preparazione degli allenamenti: la risposta è affermativa, visto che questa attività fa parte delle prestazione sportiva intesa come attività lavorativa richiesta all'atleta e ne costituisce il completamento.

⁶⁴ Cfr. Pret. Treviso, 30 ottobre 1991, n. 174, in Riv. Dir. Sport, 1991,

Per quanto riguarda il contenuto normativo di questa disposizione, il problema scaturisce nel momento in cui il contratto di lavoro tra atleta e società non dura una settimana, un mese o un anno, ma venga a collocarsi nelle fasi intermedie di questi periodi, dato che la stessa disposizione, se da un lato assegna ad ognuno di essi un limite proprio, dall'altro indica parametri temporali differenti, le ore per le settimane, i giorni per il mese e l'anno. Il calcolo quindi va eseguito in riferimento a quei periodi durante i quali la prestazione venga a prolungarsi, senza la possibilità di sovrapporre il calcolo per settimane nell'arco dei mesi e dell'anno, e quello per mesi nell'arco dell'anno. In questo modo così, si può spiegare l'adozione del sistema di calcolo ad ore e a giorni affermando che, in quest'ultimo caso, sia indifferente determinare di quante ore sia formata la giornata lavorativa di un atleta, essendo sufficiente stabilire l'impegno lavorativo in cinque e trenta giorni, risultando indipendente il numero di ore della prestazione di ciascun giorno⁶⁵

⁶⁵ M. PERSIANI, *Legge 23 marzo 1981, n. 91. Norme in materia di rapporti fra società e sportivi professionisti*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, sostiene al contrario che il riferimento al giorno corrisponde a quello delle ore che lo compongono, equivalente a otto alla stregua dell'articolo 1 della legge 17 aprile 1925, n. 473, norma di carattere generale e di conseguenza applicabile anche alla disciplina speciale del lavoro sportivo, per cui i limiti devono considerarsi superati quando le ore di lavoro prestate, ragguagliate al giorno, superano i giorni stabiliti dalla lettera c)

9. Il contratto di lavoro sportivo subordinato (articolo 4 della legge n.91 del 1981)

Gli elementi caratteristici del rapporto di lavoro sportivo subordinato, sono indicati all'interno dell'art. 4 delle Legge n.91/1981, che detta un'articolata disciplina , con punti divergenti da quella del comune rapporto di lavoro subordinato, partendo dalla premessa che l'attività lavorativa degli sportivi professionisti presenta natura e caratteristiche proprie, tanto da differenziarla da ogni restante attività umana.

Sotto il profilo specificamente giuslavoristico, l'art. 4 risulta essere la norma centrale della legge: all'interno dei suoi 9 commi, questo articolo, racchiude la disciplina delle forma e del contenuto del contratto di lavoro sportivo subordinato stipulato tra l'atleta professionista e la società sportiva.

Bisognerà quindi, analizzare l'art. 4⁶⁶.

⁶⁶ L'articolo 4 stabilisce:

1. Il rapporto di prestazione a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale e dei rappresentanti delle categorie interessate.

2. La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la Federazione Sportiva Nazionale per l'approvazione.

Ai sensi del primo comma, il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso *inter partes*, si costituisce mediante assunzione diretta. La norma non fa altro che ribadire il principio presente anche all'interno dell'articolo 3 , per quanto riguarda l'incompatibilità tra rapporto di lavoro subordinato e gratuità del rapporto stesso; mentre dall'altro sancisce l'inapplicabilità al rapporto di lavoro sportivo degli articoli 33 e 34 dello Statuto dei Lavoratori⁶⁷: l'atleta professionista potrà negoziare

3. Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.

4. Nel contratto individuale dovrà essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

5. Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite a un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli.

6. Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

7. Le Federazioni Sportive Nazionali possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione delle indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile.

8. Ai contratti di cui al presente articolo non si applicano comunque le norme contenute negli articoli 4, 5, 13, 18, 33, 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, della legge 15 luglio 1996, n. 604. Ai contratti di lavoro a termine non si applicano le norme della legge 18 aprile 1962, n. 230.

9. L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali.

⁶⁷ Art. 33 Statuto dei lavoratori COLLOCAMENTO : La commissione per il collocamento, di cui all'art. 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative.

Alla nomina della commissione provvede il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale, nel richiedere la designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni, decorso il quale provvede d'ufficio. La commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a maggioranza dei

presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente. La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro, secondo i criteri di cui al quarto comma dell'art. 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264. Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente, che deve essere esposta al pubblico presso la sezione medesima e deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell'ufficio con la indicazione degli avviati. Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono dalle ditte. La commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per l'avviamento al lavoro ad accoglimento di richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei casi di motivata urgenza, l'avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla sezione di collocamento e deve essere convalidato dalla commissione di cui al primo comma del presente articolo entro dieci giorni. Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve essere data motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia, una da tenere presso la sezione di collocamento e l'altra presso il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro. Tale motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro richiedente. Nel caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, il quale decide in via definitiva, su conforme parere della commissione di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264. I turni di lavoro di cui all'art. 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono stabiliti dalla commissione e in nessun caso possono essere modificati dalla sezione. Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro annulla d'ufficio i provvedimenti di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni di legge. Contro le decisioni del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Per il passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra occorre il nulla osta della sezione di collocamento competente. Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento, sono applicate le sanzioni previste dall'art. 38 della presente legge. Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono in vigore in quanto non modificate dalla presente legge;

ART. 34 Statuto dei lavoratori, RICHIESTE NOMINATIVE DI MANODOPERA: A decorrere dal novantesimo giorno all'entrata in vigore della presente legge, le richieste, nominative di manodopera da avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di

direttamente, o a mezzo del suo procuratore (dal 1° aprile 2015 è scomparsa la figura dell'agente sportivo, ed è stata introdotta quella dell'intermediario sportivo) , la stipulazione del contratto con la società sportiva.

La seconda parte del primo comma ed il secondo comma , dell'art. 4 , stabiliscono i requisiti formali che il contratto di lavoro sportivo degli atleti professionisti deve contenere per essere così considerato valido. Deve quindi essere stipulato in forma scritta, pena la nullità dello stesso, conforme all'accordo stipulato dalla federazione sportiva e dei rappresentanti delle categorie interessate ed infine deve essere depositato presso la federazione competente per essere approvato.

La forma scritta è richiesta *ab substantiam*. A differenza di quanto accade per i contratti di lavoro subordinato ordinari, rispetto ai quali opera il principio generale della libertà di forma, per la costituzione del rapporto di lavoro sportivo professionistico il legislatore ha imposto espressamente la forma scritta⁶⁸. La ragione della previsione di questo requisito formale risulta duplice. La forma scritta non viene richiesta solamente per tutelare al meglio il lavoratore, ma anche per poter soddisfare le esigenze dell'ordinamento sportivo, per agevolare il controllo della Federazione sull'operato delle singole società ed anche

concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente specializzati. da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.

⁶⁸ Si ricorda che nella disciplina generale del contratto di lavoro subordinato la forma scritta *ad substantiam* è richiesta soltanto per il patto di prova, per il contratto a termine, per il contratto di somministrazione, per il contratto di formazione e lavoro, per il contratto d'inserimento e per quello di arruolamento marittimo

per poter garantire una maggior certezza e velocità per quanto riguarda la risoluzione di controversie nascenti tra atleti e sodalizi sportivi⁶⁹.

L'omissione della forma scritta, potrebbe far sembrare che il contratto stipulato in qualsiasi altra forma tra calciatore e la società destinataria delle sue prestazioni debba ritenersi nullo.

La Suprema Corte di Cassazione è tuttavia intervenuta sulla questione con due sentenze ravvicinate⁷⁰, stabilendo che la nullità del contratto deve essere comminata sia per carenza della forma scritta, ma anche per altre violazioni dell'art.4 . Bisogna ritenere quindi che, il contratto di lavoro sportivo , nei casi in cui non venga stipulato secondo il contratto tipo, ovvero conforme all'accordo collettivo e quando non sia depositato presso la competente Federazione, risulti essere viziato da nullità.

Altro requisito formale richiesto per la valida costituzione del rapporto di lavoro sportivo professionistico, risulta essere il deposito presso la Federazione sportiva d'appartenenza per poter essere approvato. Questa norma deve essere letto in combinato con l'art. 12 della legge 91/1981⁷¹. Il deposito, che deve essere effettuato dalla società, e la relativa

⁶⁹ G. VIDIRI, La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato, in Giust. Civ., 1993, II, 215.

⁷⁰ Cfr. Cass. Civ., 4 marzo 1999, n. 1855, in Giust. Civ., 1999, I, 1611, che ha affermato che l'iter formativo del contratto, dalla stipula all'approvazione federale, costituisce "una fattispecie formale complessa a formazione progressiva"; Cass. Civ., 12 ottobre 1999, n. 11462, in Riv. Dir. Sport., 1999, 530, che statuisce invece che l'approvazione federale rappresenta una condicio iuris del contratto e che, pertanto, il contratto privo di approvazione non è nullo ma solo incapace di produrre effetti: quindi a parere della Corte sarebbe possibile un'approvazione successiva con effetti sananti.

⁷¹ Esso stabilisce: "Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società di cui all'articolo 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli e ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle Federazioni Sportive, per delega del C.O.N.I., secondo modalità e principi da questo approvati"

approvazione del contratto, hanno funzione di controllo tanto di legittimità che di merito.

Il comma 3 dell'articolo 4, a tutela della conformità del contratto individuale al contratto tipo, prevede la sostituzione delle clausole peggiorative del contratto individuale con quelle del contratto tipo. Questa previsione richiama quella disciplina codicistica stabilita dall'articolo 2007 comma 2 del c.c. per i contratti di lavoro subordinato, svolgendo anche la funzione di proteggere la parte contrattualmente più debole che potrebbe essere indotta a sottoscrivere clausole peggiorative. Nel silenzio della legge, è ritenuto che sia consentito poter introdurre, nel contratto individuale, delle clausole migliorative rispetto a quelle del contratto tipo, a favore del lavoratore sportivo⁷². Il quarto comma dell'articolo 4 impone poi un contenuto obbligatorio *ex lege* al contratto di lavoro sportivo: stabilendo la necessità, per quanto riguarda le parti, d'inserire all'interno del contratto individuale, una clausola che vincoli il professionista al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite dalla società, nonché di ciò che viene richiamato negli accordi collettivi di settore e dai regolamenti della federazione nei cui confronti, il tesserato, è vincolato da un rapporto associativo di affiliazione. Questa previsione, richiamo l'obbligo previsto in capo al prestatore di lavoro, di sottostare alle direttive datoriali dell'art. 2094 c.c. Anche se non previsto espressamente dalla L.91, va ricordato poi che, la società ha l'obbligo di consentire all'atleta, la partecipazione ad allenamenti ed alla preparazione atletica. Siffatto obbligo, che corrisponde ad un diritto per l'atleta, è riconosciuto sia dalla giurisprudenza che dagli accordi collettivi e dai contratti tipo, ma solo per quanto riguarda gli allenamenti,

⁷² G. VIDIRI, op. cit, 215

mentre l'atleta non potrà usufruire di un vero e proprio diritto di partecipazione alle gare⁷³.

Il successivo comma 5 autorizza la possibilità d'inserire, all'interno del contratto di lavoro, una clausola compromissoria che sia diretta a deferire a un collegio arbitrale eventuali controversie che possano scaturire, tra l'atleta e la società sportiva, che riguardino l'attuazione del contratto. La clausola, nel caso in cui sia apposta, dovrà poi contenere il numero e le modalità di nomina degli arbitri. Questa è una clausola facoltativa, ciò vuol dire che spetta alle parti se inserirla o meno nel contratto. Spesso la facoltatività di questa norma viene elusa attraverso l'introduzione di essa nei contratti collettivi, ovvero con la previsione nel contratto individuale dell'obbligo delle parti di dover rispettare le norme regolamentari della Federazione competente, ed in queste norme è sempre contenuta una generale clausola compromissoria che gli associato s'impegnano a rispettare, pena l'esclusione dalla Federazione medesima.

Per quanto riguarda l'ambito calcistico, l'articolo 21 dell'Accordo Collettivo stipulato tra F.I.G.C., L.N.P.A, e A.I.C, prevede espressamente che l'arbitrato abbia natura irrituale, disponendo che il collegio si pronuncerà in modo irrituale su ogni controversia ad esso devoluta.

⁷³ Si tratta di un diritto riconosciuto invece in via indiretta dall'articolo 15 del Regolamento F.I.F.A. Status e trasferimento dei calciatori, che prevede la c.d. risolvibilità del contratto per giusta causa sportiva: in particolare esso stabilisce che il calciatore ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto qualora non abbia preso parte nel corso della stagione sportiva ad almeno il 10% delle gare ufficiali disputate dalla propria squadra. Si ricorda tuttavia che attualmente tale istituto non risulta essere stato ancora recepito dal nostro ordinamento sportivo.

Alla specialità del rapporto di lavoro sportivo si allaccia il divieto previsto poi dal comma 6 di poter inserire nel contratto di lavoro clausole di non concorrenza o limitative della libertà contrattuale dello sportivo, per il periodo successivo alla risoluzione del contratto.

La ragione di questa norma è evidente: non si vuole limitare la mobilità dei professionisti, visto che l'attività sportiva ha come uno dei suoi elementi principali la concorrenza. La lettura di questa norma, vista come una non limitazione della circolarità degli sportivi professionisti, risulta avere maggior valore vista la previsione dell'art. 16 della legge sul professionismo sportivo che ha così sancito l'abolizione del vincolo sportivo, e dell'articolo 1 della stessa, stabilendo il principio del libero esercizio dell'attività sportiva professionistica⁷⁴.

Il comma 7 dell'art. 4 prevede la facoltà per le singole Federazioni di costituire un fondo, a norma dell'art. 2123 c.c., gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi, per la corresponsione di un'indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva. Bisogna ricordare però, che prima dell'entrata in vigore della l. 91/81, la giurisprudenza si era pronunciata sul tema negando ai calciatori il diritto a ricevere tale indennità di anzianità, vista l'atipicità del rapporto di lavoro sportivo⁷⁵.

Tutt'oggi però, si discute su cosa il legislatore abbia voluto intendere con la previsione presente nel comma 7.

Difatti si è osservato che, la norma così formulata è ambigua visto l'utilizzo dell'espressione "termine dell'attività sportiva", anziché di

⁷⁴ L. CANTAMESSA, *Il contratto di lavoro sportivo professionistico, in Lineamenti di diritto sportivo*, a cura di L. CANTAMESSA, G. M. RICCIO, G. SCIANCALEPORE, Milano, 2008, Giuffrè Editore, 163

⁷⁵ Cfr. Pret. Napoli, 6 febbraio 1980, in Riv. Dir. Sport., 1980, 362, che pur riconoscendo al rapporto società/calciatore la natura di lavoro subordinato, ne ha altresì dichiarato l'atipicità, negando in particolare ai calciatori il diritto all'indennità di anzianità.

“termine di rapporto” e in seguito al riferimento all’articolo 2121 c.c. che riguarda le forme di previdenza, essa risulta essere riferita ai fondi di previdenza piuttosto che all’indennità di anzianità cui si sostituisce⁷⁶. Questo uso improprio della terminologia da parte del legislatore, lascia impregiudicato il problema dell’applicazione della normativa comune sul tipo d’indennità, ossia trattamento di fine rapporto. La dottrina si è divisa sul punto: un primo indirizzo ritiene che, nel lavoro sportivo l’indennità di anzianità degraderebbe al rango d’indennità di fine carriera e potrà essere riscossa solo se è presente un fondo istituito presso la competente Federazione⁷⁷.

Secondo altri autori invece, lo sportivo nel caso di costituzione del fondo, avrà diritto di ricevere l’indennità al termine della carriera; nel caso in cui il fondo manchi invece, potrà rivolgere la sua richiesta alla società di cui ha fatto parte, al termine di ciascun rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 9 della legge n.604 1996, che non figura tra quelle norme che sono dichiarate inapplicabile al rapporto di lavoro sportivo dal comma 8 dell’art. 4 della l. n.91.⁷⁸

Come previsto poi, nell’Accordo Collettivo , all’art. 20 è prevista la costituzione di un fondo di accantonamento per l’indennità di fine carriera presso la F.I.G.C. Questo fondo prevede che ogni società è tenuta a versare un contributo a suo carico pari al 6,25% della retribuzione annua del professionista ed un contributo a carico del

⁷⁶ Cfr. V. FRATTAROLO, *L’ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Milano, 2005, 342

⁷⁷ Cfr. S. GRASELLI, *L’attività sportiva professionistica: disciplina giuridica delle prestazioni degli atleti e degli sportivi professionisti*, in *Dir. Lav.*, 1982, I, 29.

⁷⁸ Vedi G. VIDIRI, *La disciplina del lavoro autonomo e subordinato*, op. cit., 219 e O. MAZZOTTA, *Una legge per lo sport? Il lavoro subordinato*, op. cit., 305

professionista pari all'1,25% della retribuzione stessa, nei limiti del massimale previsto per i calciatori dagli enti previdenziali.

Gli ultimi due commi presenti nell'art. 4 stabiliscono l'inapplicabilità al rapporto di lavoro professionistico, di alcune norme che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato ordinario. Sono previsioni che rilevano per configurare il rapporto di lavoro sportivo come un rapporto di lavoro speciale: questo, anche se presenta gli elementi essenziali del rapporto di lavoro subordinato, è sottoposto ad una disciplina differente per alcuni aspetti da quella comune.

Al rapporto di lavoro non si applicano gli articoli 4,5,13,18,33 e 34 dello Statuto dei Lavoratori⁷⁹, gli articoli 1,2,3,5,6,7 e della legge 604 del 1996⁸⁰, ed infine non si applica l'intera legge n.230 del 1962 relativa ai contratti di lavoro a termine (legge sostituita con il d.lgs. 6 settembre 2001, n.368)⁸¹.

L'esclusione dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, è motivata dal fatto che , l'attività sportiva risulta essere caratterizzata da una diffusione

⁷⁹ L'articolo 4 vieta l'uso di impianti audiovisivi per il controllo dell'attività lavorativa; l'articolo 5 vieta al datore di lavoro di compiere accertamenti sanitari sul lavoratore in caso di malattia o infortunio sul lavoro; l'articolo 13 prevede che il lavoratore debba essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto, ovvero a mansioni equivalenti; l'articolo 18 disciplina il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro; gli articoli 33 e 34 regolano infine l'assunzione dei lavoratori mediante liste di collocamento

⁸⁰ L'articolo 1 tratta della giusta causa e del giustificato motivo del licenziamento; l'articolo 2 stabilisce le modalità con le quali viene effettuato il licenziamento; l'articolo 3 tratta della causa del licenziamento; l'articolo 5 dell'onere della prova; l'articolo 6 dell'impugnazione del licenziamento; l'articolo 7 del tentativo di conciliazione; l'articolo 8 infine della riassunzione e del risarcimento.

⁸¹ L'elenco non risulta essere tassativo: esso risulta pertanto integrabile a seguito di un giudizio di inadattabilità in concreto della disciplina comune al lavoro sportivo. Cfr. in tal senso S. GRASSELLI, *L'attività sportiva professionistica: disciplina giuridica delle prestazioni degli atleti e degli sportivi professionisti*, cit., 38; L. MERCURI, *Sport professionistico (rapporto di lavoro e previdenza sociale)*, in Noviss. Dig. It., VII, Torino, 1987, 516

pubblicitaria molto ampia e da una notevole riduzione della riservatezza dei soggetti che la praticano: l'installazione di apparecchi audiovisivi è necessaria ed è diretta a svolgere più che una funzione di controllo sui lavoratori, una funzione di spettacolarizzazione della loro attività lavorativa. Per quanto riguarda l'esclusione dell'art. 5 possiamo dire che è vero che è interesse della società verificare lo stato fisico e psichico dello sportivo professionista, ma è altrettanto vero che lo stesso professionista avrà un proprio diritto alla salute, meglio esso sarà curato, migliori potranno essere le prestazioni che potrà fornire. L'inapplicabilità dell'art. 13 poi, è motivata dal fatto che sembra impossibile applicare l'attività sportiva svolta dagli atleti professionisti, i concetti di mansione o di qualifica utilizzati per l'attività lavorativa ordinaria. Per esempio: se fosse applicabile la normativa prevista nell'art. 13, un giocatore, assunto per svolgere le mansioni di terzino, non potrebbe poi essere schierato, per scelta tecnica, come attaccante, e sarebbe in contrasto con le esigenze tecnico tattiche valide in ogni disciplina sportiva. La disciplina dell'art. 18 deve essere letta unitamente con il richiamo all'inapplicabilità al rapporto sportivo delle norme della legge 604/66. La dottrina in questo è stata unanime⁸²: il legislatore, con questa previsione, ha inteso creare, quanto al lavoro sportivo a tempo indeterminato, un regime di libera re cedibilità dal contratto, regime stesso al quale devono potersi ritenere applicabili anche gli articoli 2118 e 2119 c.c. (recesso dal contratto a tempo indeterminato e recesso per giusta causa).

⁸² G. VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, op. cit., 220.

Ed infine, per quanto riguarda il contratto di lavoro sportivo a termine, il comma 8 dell'art. 4 esclude l'applicabilità della legge 23/62, sul contratto di lavoro a determinato, abrogata e sostituita dal d.lgs. 368/2001, ammettendo la successione di più contratti a termine⁸³.

⁸³ Peraltro questa è già espressamente prevista dall'articolo 5 della legge 91/81

10. Le vicende del rapporto di lavoro sportivo: 1) la sospensione del rapporto di lavoro, art. 2110 c.c. 2) la risoluzione consensuale del contratto, la cessione del contratto 3) la risoluzione unilaterale, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 4) il recesso ante tempus del contratto di lavoro a tempo determinato

1. La sospensione del rapporto di lavoro, art. 2110 c.c.

Durante lo svolgimento del rapporto di lavoro possono verificarsi delle situazioni che impediscono ad una delle parti di poter adempiere a quelle obbligazioni assunte, ed al concretizzarsi di queste situazioni consegue la sospensione del rapporto di lavoro per il tempo previsto dalla legge o dai contratti collettivi: l'impossibilità sopravvenuta può essere dettata da esigenze aziendali o da eventi che siano relativi alla persona del lavoratore, ma per quanto riguarda il rapporto di lavoro sportivo, risulta evidente che la situazione ipoteticamente verificabile è soltanto quest'ultima (la sospensione del rapporto di lavoro per esigenze aziendali difatti, può dar luogo , se sussistano determinati presupposti, al ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni , che non risulta essere applicabile agli sportivi)⁸⁴ .

⁸⁴ L'unica ipotesi di impossibilità sopravvenuta definitiva della prestazione per fatto riguardante la società sportiva si verifica nel caso di inattività della stessa, allorché non partecipi al campionato di competenza, se ne ritiri, oppure ne sia esclusa o le venga revocata l'affiliazione, da cui consegue che i calciatori tesserati sono svincolati d'autorità e possono tesserarsi per altra società, a meno che non abbiano già disputato anche una sola partita del girone di ritorno del campionato.

Tra le cause che interessano il lavoratore, invocabili anche dallo sportivo professionista, le più diffuse risultano essere quelle connesse al verificarsi di un infortunio, di una malattia, gravidanza e puerperio, che sono disciplinate, in via generale, dall'art. 2110 c.c. , che fa un espresso rinvio , per la regolamentazione specifica delle diverse ipotesi, alle leggi speciali ed alla contrattazione collettiva.

Questo articolo statuisce appunto che, in dette circostanze, se la legge non prevede forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nelle misure e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equità , e che il periodo dal lavoro deve essere computato all'anzianità di servizio.

Questa garanzia non ha però una durata indefinita, previsto ciò dal secondo comma dello stesso articolo, dove appunto, non riconosce al datore di lavoro il diritto di recedere dal contratto a norma dell'art. 2118 c.c. quando sia decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità: bisogna, a tal proposito, sottolineare che , per la determinazione del periodo di compenso per malattia o per infortunio, provvede la contrattazione collettiva più che la legge, che stabilisce periodi diversi a seconda dell'anzianità di servizio delle categorie aziendali.

Una disciplina in materia, viene rinvenuta all'interno dell'accordo collettivo F.I.G.C. / L.N.P.A. / A.I.C. agli art. 14 e 15, dove è stato previsto che: durante il periodo di malattia o di assenza dal lavoro per infortunio, all'atleta spetteranno i compensi stabiliti dal contratto fino alla scadenza dello stesso, e che, se questo periodo di inabilità o inidoneità ecceda i sei mesi, è data la facoltà alla società di poter chiedere la risoluzione del contratto con ricorso al collegio arbitrale,

oppure di ridurre a metà la retribuzione maturanda fino alla cessazione dell'inabilità e non oltre il termine di scadenza del contratto. Però, se la malattia o la menomazioni delle condizioni fisiche risultino essere imputabili a colpa grave del giocatore, verranno applicate le norme generali in materia di inadempimento, con la possibilità per la società di risolvere il contratto o ridurre i compensi. Se poi dall'infortunio, invece, derivi la definitiva inidoneità a svolgere attività sportiva, la società avrà il diritto di richiedere immediatamente, sempre al collegio arbitrale, la risoluzione del contratto. Queste disposizioni vengono riportate anche all'interno dell'accordo collettivo per la pallacanestro dove, l'unica differenza, risulta essere il periodo di comporto per malattia o infortunio, fissato a sette mesi e mezzo.

Notiamo che entrambi i contratti collettivi non precisano se il periodo di comporto sia da riferire solo ad un unico evento (comporto secco) oppure è possibile collegarlo ad una pluralità di episodi in un certo arco di tempo (comporto per sommatoria); non sembra esclusa, la possibilità per le società, di poter invocare l'applicazione della relativa disciplina anche nel "comporto per sommatoria", lasciando così, all'organo giudicante, stabilire secondo equità l'arco temporale entro il quale sommare i periodi di assenza⁸⁵.

Particolare ipotesi d'impossibilità sopravvenuta del lavoratore sportivo, quindi di sospensione del rapporto di lavoro fino alla scadenza del provvedimento, è quella che deriva dalla squalifica inflitta dagli organi della giustizia Sportiva nazionale o internazionale. L'accordo collettivo, per i professionisti di serie A prevede che, al fine di poter riequilibrare il sinallagma contrattuale, la possibilità della riduzione, non superiore al

⁸⁵ V. Frattarolo, Il rapporto di lavoro sportivo, Milano, 2004

50%, della parte fissa di retribuzione per il periodo di squalifica, a meno che il giocatore dimostri che la sanzione ad egli comminata, è dovuta al seguito di comportamenti tenuti nell'esclusivo interesse sportivo della squadra.

Questa previsione contrattuale deroga al principio di corrispettività delle prestazioni, retributiva e lavorativa, che all'interno del contratto lavoro, viene superata in alcune e limitate ipotesi previste dall'art. 2110 c.c., e per il quale se una parte non adempie agli obblighi contrattuali assunti, l'altra parte ha diritto a non effettuare per intero la propria prestazione.

2. la risoluzione consensuale del contratto, la cessione del contratto

Come abbiamo potuto constatare, l'art. 5 della l. 91/81 prevedeva al primo comma la possibilità che al contratto degli sportivi professionisti può essere apposto un termine risolutivo non superiore a cinque anni e che è ammessa la successione di contratti a termine tra le stesse parti, al secondo comma ha ritenuto, invece, ammissibile la cessione del contratto, prima della scadenza del termine risolutivo, da una società ad un'altra, essendo però presente il consenso dell'altra parte, e che vengano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali.

Questo è un istituto tipico del lavoro sportivo non previsto con riferimento agli ordinari rapporti di lavoro, se si eccettua l'ipotesi del trasferimento d'azienda che, come sappiamo, determina la cessione automatica dei contratti di lavoro subordinato in capo alla società cessionaria dell'azienda o di un suo ramo.

Questa fattispecie in esame, costituisce una speciale applicazione dell'art. 1406 c.c. in materia di cessione del contratto⁸⁶, in forza del quale il cedente sostituisce a sé un terzo, cioè il cessionario, nel rapporto che deriva da un contratto, e con la conseguenza che quest'ultimo assume rispetto al ceduto, la medesima posizione del cedente, salve le modifiche che tra ceduto e cessionario si vogliono introdurre, compresa anche la variazione del termine contrattuale, sempre che sia fatta entro i limiti del quinquennio.

Una parte della dottrina ha parzialmente ripreso, negli ultimi anni, la tesi giurisprudenziale maggioritaria prima dell'entrata in vigore della legge sul professionismo sportivo, la quale aveva escluso che il trasferimento di un calciatore fosse giuridicamente inquadrabile nello schema della figura codicistica di cessione del contratto⁸⁷.

Secondo tale tesi, sarebbe risultato erroneo, poter parlare di cessione di contratto prevista dall'art. 1406 c.c., dato che non si riteneva che la società cessionaria subentrasse alla società cedente nel rapporto contrattuale con il giocatore; questo avrebbe presupposto la persistenza in vita dell'originario contratto, mentre invece, avvenuto il trasferimento

⁸⁶ O. Mazzotta, *Una legge per lo sport?*, op cit.; D. Duranti, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, op cit

⁸⁷ R. Stincardini, *La cessione del contratto: dalla disciplina codicistica alle peculiari ipotesi di applicazione in ambito calcistico*, in Riv. dir. econ. sport, 2008; G. Luschi-G. Stancati, *Aspetti fiscali della "cessione" dei calciatori con particolare riguardo al regime IRAP*, in Rass. Trib., 1999.

del giocatore, s'instaurava tra questo e la società acquirente un nuovo rapporto, con un contenuto parzialmente diverso da quello precedente, ma dove però, s'inserisce quel diritto della società cessionaria di ottenere dal giocatore la prestazione di gioco.

Senza questo diritto, il trasferimento non avrebbe potuto avere vita, e quindi non si sarebbe instaurato un nuovo rapporto contrattuale, sia per impossibilità giuridica, dovendo quindi il giocatore prestare la propria attività a favore di una sola società; sia per impossibilità di fatto, non potendo l'atleta giocare con entrambe le squadre⁸⁸.

Si riteneva che con il trasferimento di un calciatore, si verificasse “il trasferimento di un diritto, di un'obbligazione di un soggetto ad un altro soggetto” e che quindi, doveva così parlarsi “non di cessione di contratto ma di cessione di un diritto di credito”.

Parte della dottrina ha respeso questa teoria, ed ha sostenuto che la cessione del contratto di prestazione sportiva vada ad integrare un fattispecie tipica che non risulta essere riconducibile allo schema codicistico previsto agli artt. 1406 e seguenti c.c. , in ragione della possibilità per le parti, sia ceduta che cessionario, di poter apportare al contratto delle modifiche non solo marginali, come quelle riguardanti la retribuzione fissa, o i diversi obiettivi (reti, presenza, assist, ect..) che vanno ad incidere sulla retribuzione variabile, ma anche essenziali come quella relativa alla durata del contratto stesso.

Il potere di entrambe le parti, ceduta e cessionario, di poter modificare codesto elemento contrattuale, fa propendere parte della dottrina per l'idea che la cessione di contratto sportivo non ha come oggetto, o meglio, non trasferisce il diritto all'utilizzo esclusivo della prestazione

⁸⁸ Cfr. Trib. Milano, 10 marzo 1955, in Foro pad., 1955.

offerta dall'atleta dietro corrispettivo, bensì il diritto della società cessionaria a contrarre con il calciatore in costanza di vincolo con la società cedente, ovvero il diritto alla risoluzione contrattuale, e che il corrispettivo pagato avrebbe causa, non nella cessione del contratto precedente, ma nel suo anticipato scioglimento (c.d. tesi tributaristica).

La nostra idea invece è quella che qualifica detta "cessione" prevista all'art. 5 l. 91/81, come una cessione atipica a norma dell'art. 1406 c.c.

Innanzitutto per la chiarezza letterale dell'art. 5, ma anche perché, nonostante risulti difficile negare che, entità del corrispettivo e durata, non appartengono all'area di quegli elementi oggettivi essenziali che dovrebbero rimanere immutati in modo da poter parlare di cessione del contratto. È stato poi affermato, in modo costante in giurisprudenza⁸⁹, che "nella cessione del contratto deve restare immutato, nei suoi *elementi oggetti essenziali o elementi essenziali*, il complesso giuridico che è oggetto della cessione".

È pur vero però che, cessionario e ceduto dopo che sia stato stipulato il contratto di cessione, hanno la facoltà di convenire, per il loro rapporto, condizioni diverse visto che nessuna norma positiva lo vieta⁹⁰; e che in

⁸⁹ Tra le altre, Cass. Civ., 15 giugno 1957, n. 2292; Cass. Civ., 5 novembre 2003, n. 16635.

⁹⁰ Così oltre alle sentenze citate nella nota precedente, in dottrina, A. Fusaro, *La cessione del contratto*, in *Trattato del contratto*, osserva che «la disciplina dei rapporti tra i soggetti della cessione dettata negli art. 1408, 1409, 1410 [...] presuppone la persistenza del rapporto nei termini originari e richiede perciò adattamenti allorché esso subisca mutilazioni od altre modifiche» che dunque considera legittime, senza che sia intaccata la figura negoziale; F. Galgano, *La compravendita dei calciatori*, osserva che «Nulla impedisce alle parti di un contratto a esecuzione continuata di modificare, nel corso dell'esecuzione del rapporto, il contenuto del contratto, di variare l'importo del corrispettivo periodico dovuto, di prolungare la durata. E nulla impedisce che la modificazione consensuale del contenuto del contratto intervenga, fra cessionario e contraente ceduto, contestualmente alla cessione del contratto. Ben può allora la società cessionaria del contratto di lavoro sportivo pattuire con l'atleta

quanto al mutamento degli elementi oggettivi essenziali, la giurisprudenza intende riferirsi alla necessità che il contratto ceduto non sia modificato nella sua natura, quanto alla causa ed all'oggetto, dato che al contrario non avrebbe senso la portata degli interventi modificativi.

Da questi due aspetti ne deriva che, nonostante la regola (cioè la modifica delle condizioni contrattuali tra la società cessionaria e calciatore ceduto) rappresenti un'eccezione nello schema codicistico, non sembra che questa anomalia possa rappresentare un argomento sufficiente per porre dei dubbi sulla medesima natura di negozio giuridico della cessione del contratto disciplinata dall'art. 5 della L. 91/81.

L'art. 5 non limita il campo di applicazione ai soli atleti , ed il trasferimento può essere non solo definitivo ma anche temporaneo (prestiti), disposto per un periodo limitato di tempo , trascorso il quale sarà previsto il rientro nella società sportiva detentrici del cartellino⁹¹.

3. la risoluzione unilaterale, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato

contraente ceduto ogni opportuna variazione del contenuto contrattuale, inclusa la durata residua del contratto».

⁹¹ L'art. 103 NOIF (Norme organizzative interne federali) prevede che la cessione temporanea abbia durata pari ad una sola stagione sportiva, salvo il rinnovo tra le stesse società per la stagione successiva.

Il favore nei confronti del lavoratore che caratterizza la legislazione giuslavoristica italiana si manifesta, per quanto riguarda la disciplina della cessazione del rapporto di lavoro, in una serie di limitazioni poste alla libera re cedibilità da parte del datore di lavoro nonché alla predisposizione di strumenti idonei che tutelino il lavoratore illegittimamente licenziato.

Vediamo che da un lato, a partire dal 1966, per effetto della legge n. 604 (le cui previsioni sono state poi estese nel loro ambito applicativo ad opera della L. 108/1990) non è più concesso al datore di lavoro (a meno di specifiche eccezioni) licenziare liberamente, essendo subordinata la legittimità del recesso da parte del datore di lavoro quando ricorre una giusta causa ad esempio il verificarsi di un evento che vada ad incidere irrimediabilmente sul rapporto di fiducia tra le parti a cui consegue il licenziamento senza preavviso, cioè senza il diritto ad un periodo di tempo compreso tra la comunicazione del licenziamento e la sua efficacia (stabilito dalla contrattazione collettiva dagli usi o secondo equità), durante il quale, il lavoratore licenziato, potrebbe attivarsi e mettersi alla ricerca di una nuova occupazione; oppure nei casi di giustificato motivo di licenziamento, cioè un notevole inadempimento di obblighi contrattuali da parte del lavoratore , o il verificarsi di esigenze societarie che riguardino lo svolgimento ed il funzionamento regolare dell'attività produttiva o del suo aspetto organizzativo.

Da un altro lato invece, è stata posta, in favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro che superino determinate soglie dimensionali, la tutela reale del posto di lavoro. Grazie a questa tutela, in caso di

licenziamento dichiarato illegittimo in sede giudiziale, il lavoratore ha diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro ed alla conseguente ricostruzione della posizione lavorativa, anche per quanto riguarda la posizione contributiva (art. 18 Statuto dei Lavoratori).

Tuttavia però, con la Legge 92/2012 (riforma Fornero) , si assiste alla modifica dell'art. 18 dove ,accanto alla tutela reale che prescinde , adesso, dalle dimensioni occupazionali del datore di lavoro, in caso di licenziamento discriminatorio o nullo per violazione di norme sostanziali, viene inserita una tutela meramente indennitaria quando il licenziamento è disciplinare o economico.

Questo tipo di tutela voluta da legislatore italiano nei confronti di licenziamenti illegittimi però, non viene applicata al lavoro subordinato sportivo, come previsto dall'art. 4 della L. 91/81.

Detto articolo, al comma 8, esclude l'applicabilità al rapporto di lavoro degli sportivi professionisti dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori (così come altri articoli visti in precedenza).

Questo rapporto lavorativo, rientra tra le poche ipotesi in cui, dove il rapporto è stato costituito a tempo indeterminato, è operante il *recesso ad nutum*, quel tipo di recesso che non richiede giustificazione, disciplinato dagli articoli 2118 e 2119 c.c.

L'art. 2118 c.c. , prevede che nel contratto a tempo indeterminato, ciascun contraente può recedere a sua discrezione, dando però preavviso o, in mancanza del quale si dovrà provvedere al pagamento di un'indennità di mancato preavviso, consistente nell'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

L'art. 2119 c.c., invece, esclude che spetti il preavviso nei casi in cui si parla di recesso per giusta causa, a meno che non sia il lavoratore a dare le

dimissioni per giusta causa, visto che, in questo caso, il datore di lavoro dovrà corrispondere l'indennità di mancato preavviso.

Dall'applicazione di queste disposizioni al rapporto di lavoro sportivo, discende che non esistono per l'ordinamento statale, limiti o vincoli alla volontà di poter sciogliere il contratto, tantomeno sussistono particolari formalità da adempiere.

Tutto ciò è giustificato vista la specialità del rapporto.

Risulterebbe infatti, penalizzante l'impedimento alle società sportive di recedere dal contratto quando si determini una situazione che impedisca allo sportivo di rendere la prestazione al meglio, ciò comprometterebbe l'esito delle competizioni. In modo analogo, l'applicazione di tale norma, porta all'esclusione di eventuali limiti al recesso da parte dello sportivo, il quale difatti, potrebbe recedere legittimamente dal contratto anche nel corso del campionato.

Dato che, l'art. 4 al comma 8 non esclude l'applicabilità delle disposizioni presenti nell'art. 4 della L.604/1966 e dell'art. 15 dello statuto dei lavoratori al rapporto di lavoro sportivo, che riguardano il licenziamento discriminatorio cioè quello determinato da ragioni ideologiche, religiose, politiche, sindacali, o da discriminazioni razziali riguardanti il sesso o la lingua, è da ritenere che dette norme risultino essere invocabili anche dallo sportivo professionista il quale, caso in cui venga accertata l'illegittimità del licenziamento, vedrà dichiarare la nullità del provvedimento adottato nei suoi confronti e godrà della tutela reale prevista per tale tipo di licenziamento dall'art. 3 della legge 108/1990⁹².

⁹² L'art. 3 della Legge 108/1990 disciplina le conseguenze in caso di licenziamento discriminatorio e prevede l'applicazione della tutela reale

4. Il recesso ante tempus del contratto di lavoro a tempo determinato

In quelle ipotesi, che in realtà sono quelle che si riscontrano in concreto, di contratto a tempo determinato, è consentita, prima della scadenza del termine, la risoluzione consensuale del contratto oppure il recesso unilaterale quando sussiste la giusta causa, cioè una situazione che renda, per una delle parti, impossibile il proseguimento negli impegni assunti (art. 2119 c.c.).

Non potendo ipotizzare, e nel caso utilizzare, una tipizzazione di tutte quelle possibili eventualità idonee ad integrare la fattispecie, la ricorrenza di una giusta causa di recesso dovrà essere accertata caso per caso⁹³.

disciplinata dall'art. 18 Statuto dei Lavoratori indipendentemente dal numero dei dipendenti dell'organizzazione datoriale; infatti, dispone: “ *Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell’art. 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell’art. 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall’art. 13 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla presente legge. Tali disposizioni si applicano anche ai dirigenti*”.

⁹³ Cass, 28 dicembre 1996, n. 11540, ha ritenuto legittimo il recesso di società sportiva di calcio dal rapporto di lavoro subordinato intercorso con il direttore tecnico sportivo, giustificato dalla sequenza di risultati negativi della squadra tali da far venir meno ogni fiducia nella persona prescelta. In dottrina critico sulla sentenza adottata dalla Suprema Corte:

Si potrebbe, tuttavia, ritenere che costituisca ormai, come prassi, una giusta causa di recesso nell'ambito degli sport di squadra l'esclusione reiterata dalla rosa della prima squadra di un determinato giocatore, esprimendo tale ipotesi una lesione del diritto al lavoro (art. 4 Cost.), ed alla prestazione dell'atleta, a cui consegue la compromissione della sua immagine professionale.

Altre indicazioni sulle ipotesi di giusta causa di recesso sono, inoltre, fornite dagli stessi accordi collettivi. L'accordo collettivo per i calciatori di serie A prevede, infatti per l'atleta, come causa di risoluzione del contratto stipulato , la morosità della società oltre certi limiti temporali (art. 13) e, in generale, sia il calciatore che la società, hanno il diritto di poter risolvere il contratto in caso di violazione degli obblighi contrattuali assunti reciprocamente (artt. 12 e 13), ed in caso di violazione della disposizione presente all'art. 7.1 del medesimo contratto, del diritto del calciatore di poter ottenere il risarcimento del danno in misura non inferiore al 20% della parte fissa della retribuzione annua lorda (art. 12.2) .

Dove venga accertata, al contrario, la mancanza della giusta causa, il recesso si considera illegittimo, implicando cos', a favore della parte inadempiente, l'obbligo del risarcimento del danno. Ne possono conseguire due eventualità:

G.Vidiri, *Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale*, in Riv. It. dir. lav., 2002, il quale ritiene più convincente la tesi che legittima il ricorso soltanto all'esito di una valutazione globale della condotta del direttore sportivo o dell'allenatore non circoscritta alla sequela di sconfitte in campo ma che rivolga lo sguardo all'intero settore tecnico ed organizzativo del sodalizio sportivo.

- Recesso ingiustificato della società sportiva: in questo caso, la società , sarà tenuta a norma dell'art. 1223 c.c.⁹⁴ , a corrispondere al lavoratore le retribuzioni che avrebbe percepito se il rapporto non fosse stato risolto in maniera anticipata, fatta salva la possibilità di detrarre ciò che il lavoratore abbia percepito o avrebbe potuto percepire dopo il licenziamento da una nuova occupazione che abbia trovato o che avrebbe potuto trovare usando l'ordinaria diligenza;
- Recesso *ante tempus* ingiustificato dell'atleta: quest'ultimo sarà in ogni caso tenuto al risarcimento del danno verso la società sportiva. In virtù poi della difficoltà di provare quali possano essere in concreto i danni derivabili al club, non può certo escludersi *ex ante* , la possibilità di una determinazione convenzionale del danno risarcibili, attraverso il ricorso a strumenti di carattere civilistico, come appunto l'inserimento , all'interno del contratto di prestazione sportiva, di una multa penitenziale (ex art. 1373, terzo comma c.c.) o di una clausola penale (ex art. 1382 c.c.). D'altronde , ai sensi dell'art 1384 c.c. il giudice potrà diminuire l'importo su richiesta dell'obbligato, tramite una valutazione equitativa che tenga conto della parte di prestazione eseguita, ed in ogni caso qualora l'ammontare sia ritenuto troppo eccessivo.

In astratto, risulta essere sempre possibile il recesso unilaterale dello sportivo, in concreto ad iniziative di tal genere ostano le pesanti sanzioni che l'ordinamento sportivo prevede in caso di recesso senza giusta causa che possono arrivare fino al rifiuto, da parte della Federazione, del

⁹⁴ All'art. 1223 codice civile : "il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (1382, 1479, 2056 e seguenti)"

tesseramento presso una nuova società; da vedere poi che in numerosi contratti di lavoro sportivo sono state inserite delle clausole , ed in forza di queste , il soggetto che avesse receduto senza giusta causa, sarebbe stato tenuto a corrispondere alla controparte una somma superiore a quella complessiva del valore del contratto. Così facendo, le società, hanno di fatto precluso al lavoratore di interrompere unilateralmente il rapporto di lavoro prima della sua scadenza, a meno di non corrispondere al datore di lavoro l'importo già fissato.

Sono state poi inserite , all'interno dell'accordo collettivo per i calciatori di serie B firmato nel novembre del 2011 , delle novità per quanto riguarda una maggiore flessibilità nella gestione del rapporto di lavoro, riproposte anche all'interno del nuovo accordo del luglio 2014.

Ferme restando le ipotesi di recesso per giusta causa, nell'art. 2 comma 2.3 dell'accordo collettivo per i calciatori di serie B (diverso invece quello per i calciatori di serie A che non dispone nulla in merito), viene disciplinata la facoltà delle parti di poter inserire nel contratto individuale una clausola che consenta il recesso anticipato del rapporto, sia pur subordinandone la legittimità ad alcune contestuali condizioni che sono:

- a) Diritto di recesso sia reciprocamente concesso
- b) Durata del contratto sia superiore a due stagioni sportive
- c) Il diritto di recesso sia esercitabile in relazione all'ultima stagione sportiva
- d) Previsto per entrambe le parti il versamento di un corrispettivo lordo quantificato nello stesso contratto

e) Il calciatore abbia compiuto 28 anni al momento della sottoscrizione del contratto

Il recesso che risulta essere operato al di fuori di questi presupposti, o che non sia sorretto dalla giusta causa, integrerà, un recesso ingiustificato, con ogni conseguenza in termini risarcitori e sanzionatori.

Da ciò vediamo che emerge che il regime contrattuale che si è inteso creare nel lavoro sportivo, da una parte consente al professionista di godere di una maggiore mobilità e di una cresciuta libertà contrattuale; dall'altra parte invece, viene a crearsi un sistema in forza del quale il professionista stesso risulta più tutelato da un rapporto a tempo determinato che da uno a tempo indeterminato, recedibile *ad nutum* anche da parte della società.

Vi sono poi anche altre ragioni che tendono verso la stipulazione del contratto a tempo determinato e non a tempo indeterminato, e cioè: la società si tutela maggiormente dal rischio che l'atleta si riveli un "brocco" o sia vittima di gravi infortuni; gli atleti liberi da contratto, possono ricevere offerte più allettanti da parte di altre società e trovare nuovi stimoli o cimentarsi in ambiti diversi.

11. La tutela sanitaria , assicurativa e previdenziale dello sportivo professionista

La tutela sanitaria degli sportivi professionisti è affidata all'art. 7 della L. n. 91 , disponendo che l'attività sportiva venga svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali ed approvate con decreto del Ministro della Sanità.

Queste norme devono prevedere l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascun sportivo professionista, aggiornata periodicamente sulla base di accertamenti clinici e diagnostici.

Questa scheda sanitaria è istituita, aggiornata e custodita a cura della società sportiva, e su di essa gravano i relativi oneri economici. Detti obblighi, ai sensi del 5° comma dell'art. 7 , risultano essere a carico dell'atleta nel caso in cui rivesta la posizione di un lavoratore autonomo ai sensi dell'art. 3 della L. 91/81.

L'istituzione della scheda sanitaria ed il relativo aggiornamento costituiscono anche condizione per l'autorizzazione da parte delle

singole federazioni, allo svolgimento dell'attività sportiva. Si tratta di un potere di controllo più vasto, difatti non si tratta solamente di constatare che la scheda esista e che venga aggiornata, ma anche di verificare nel merito gli esami clinici e diagnostici che sono stati eseguiti, non potendo negare alle federazioni il potere di far ripetere gli esami che non convincono, ed infine di poter disporre d'ufficio l'esecuzione degli accertamenti diversi da quelli già stati fatti. Le federazioni, di conseguenza, potranno non concedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sportiva professionistica, oppure revocare o sospendere l'autorizzazione già concessa, nonostante il fatto che la scheda sanitaria dell'atleta sia stata regolarmente istituita ed aggiornata.

L'art. 7 disciplina però solo il momento della prevenzione, trascurando quelle prestazioni curative e riabilitative che rimarrebbero a carico degli atleti pur essendo lavoratori subordinati a tutti gli effetti.

Possiamo però obiettare che, il legislatore, abbia volutamente limitarsi, con le disposizioni presenti nell'art. 7, a disciplinare il momento della prevenzione sanitaria che, riguardo agli atleti, presenta aspetti peculiari rispetto a tutti gli altri lavoratori e che, dunque, per le prestazioni curative e riabilitative valgono in ogni caso le norme previste in genere per i lavoratori dipendenti.

L'obiettivo che il legislatore si è posto, con tali disposizioni, è quello di garantire un costante monitoraggio dello stato di salute dello sportivo, la cui efficienza deve sussistere nel momento di avvio dell'attività sportiva e permanere durante l'intero periodo di svolgimento della stessa.

Per questo motivo, è previsto che l'esercizio dell'attività sportiva professionista sia subordinata al possesso del certificato d'idoneità alla pratica sportiva, rilasciato a seguito di controlli medici obbligatori (di

norma vengono svolti prima dell'inizio della preparazione atletica), che accertino l'idoneità generica e specifica alla pratica dello sport⁹⁵.

La scheda sanitaria , istituita in attuazione della legge, dal D.M. 13 marzo 1995 e che accompagna per l'intera carriera lo sportivo professionista, deve attestare con periodicità semestrale l'avvenuta effettuazione degli accertamenti sanitari e deve inoltre contenere una valutazione sintetica medico-sportiva dello stato di salute dell'atleta, fornendo così delle indicazioni sull'eventuale esistenza di controindicazioni, anche temporanee, alla pratica sportiva agonistica professionistica.

Responsabile dell'esercizio di determinati controlli, è il medico sociale , regolamentato anch'esso dal D.M. 13 marzo 1995, che può disporre l'effettuazione di ogni ulteriore accertamento che egli ritenga opportuno, anche per poter decidere in ordine alla prosecuzione o meno dell'attività sportiva in presenza di patologie che possono pregiudicare l'incolumità dello sportivo.

La società , però, non risulta essere esonerata dall'eventuale obbligo risarcitorio per danni provocati da inadempienze da parte del medico sociale, posto che l'eventuale negligenza o imperizia dello stesso non libera il datore di lavoro dalla responsabilità prevista all'art. 2087 c.c.⁹⁶

Obbligato contrattualmente a dare sicurezza, risulta essere il datore di lavoro, il quale, sarà chiamato a rispondere anche per la violazione degli

⁹⁵ Decreto Ministeriale 13 marzo 1995, Norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti

⁹⁶ Art 2087 c.c Tutela delle condizioni di lavoro: L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro

obblighi di sorveglianza sanitaria da parte del proprio medico sociale, nei cui confronti, potrà esercitare un'azione di rivalsa.

Oltre agli obblighi specifici e minuziosi della società, vi è il dovere, disciplinato all'interno dell'accordo collettivo all'art. 9.1, dell'atleta di preservare la propria integrità fisica, mantenendo uno stile di vita sano e regolato, pena la risoluzione del contratto.

Per quanto riguarda la tutela per gli infortuni e le malattie professionali, questa è disciplinata dal t.u. 1124/1965 così come modificato dal D. Lgs. 38/2000, il quale ha esteso questa tutela anche in favore degli sportivi professionisti, titolari di un rapporto subordinato, che fino a quel momento ne rimanevano esclusi.

L'art. 6 del Decreto in questione, ha sanato questa lacuna nei confronti dei lavoratori nel settore sportivo, come previsto dall'art. 38 Cost. e il rischio insisto nell'espletamento di qualsiasi attività sportiva correlato al fatto che l'agonismo ed il desiderio di ciascun atleta di migliorare le proprie prestazioni, possano portarlo a oltrepassare i limiti della propria resistenza e le regole di comune prudenza, mettendo così in pericolo la propria salute.

Tale articolo, ha previsto l'obbligo assicurativo per gli infortuni e le malattie in favore degli sportivi professionisti affidandone la gestione all'INAIL (istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro), indipendentemente da eventuali previsioni sia contrattuali che di legge, di tutela attraverso una polizza privatistica.

A dir il vero, le prime forme di tutela a favore degli sportivi risalgono al 1934, quando prese vita la Cassa di Previdenza per l'assicurazione degli sportivi, la SPORTASS, costituita in seno al C.O.N.I. , operando attraverso la stipula di assicurazioni private.

L'autorizzazione ad esercitare questo tipo di assicurazione contro gli infortuni degli atleti, è stata istituzionalizzata con l'approvazione dello statuto della SPORTASS con D.P.R. 1 Luglio 1952, n. 1451, ed all'art 1 , il detto decreto, prevede che : “ La Cassa, ai fini della formazione e dell'elevamento fisico e morale della gioventù e per lo svolgimento ed il miglioramento delle attività inerenti a ciascun settore sportivo, ha per scopo fondamentale quello di assicurare, senza fini di lucro, tutti gli sportivi , contro i danni derivanti dagli infortuni e i danni arrecati dai terzi ed a cose di terzi che si verificano durante l'esercizio, individuale o collettivo, dello sport da ciascuno praticato e la cui assicurazione da parte della Cassa sia espressamente autorizzata dalla legge”.

La SPORTASS è stata confermata come ente pubblico necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del paese dalla L. 70/1975. L'assicurazione presso di essa, anche se in linea di massima facoltativa, era normalmente oggetto di un obbligo “interno” all'ordinamento sportivo a carico della società, essendo prevista dai regolamenti delle singole federazioni⁹⁷.

Per quanto riguarda il campo di applicazione dell'assicurazione SPORTASS, questo era circoscritto agli infortuni occorsi nello svolgimento dell'attività sportiva, compresi gli allenamenti ed i viaggi, a meno che l'infortunio sia derivato da simulazione o che le conseguenze dello stesso, dolosamente aggravate ed abbracciava ogni tipo di attività agonistica, sia essa professionistica, dilettantistica o giovanile.

La SPORTASS , invece, non indennizzava le conseguenze dovute alle malattie professionali. I soggetti tutelati erano gli sportivi iscritti alle

⁹⁷ Lener, Mazzotta, Volpe Putzolu, Gagliardi, *Una legge per lo sport?*,
op cit

federazioni sportive nazionali aderenti ed affiliati al coni, e gli iscritti alle organizzazioni sportiva sulle quali il C.O.N.I. esercita poteri di vigilanza e tutela.

E' stata elaborata il concetto di "infortunio sportivo" , elaborazione ai fini dell'assicurazione erogata dalla Cassa Interna di Previdenza del C.O.N.I. per l'assicurazione degli sportivi. Questo tipo d'infortunio veniva definito come " un evento improvviso di causa violenta esterna che si verifichi, indipendentemente dalla volontà dell'assicurato, nell'esercizio dell'attività sportiva protetta e produca lesioni corporali immediate e determinabili".

Risultavano essere indennizzabili le lesioni corporali che avessero nell'infortunio la loro causa diretta, esclusiva e provata, e che producessero all'assicurato l'inabilità temporanea o l'invalidità permanente al massimo entro un anno dall'infortunio denunciato.

Le differenze tra l'infortunio sportivo e l'infortunio sul lavoro sono notevoli: difatti nel primo si parla di esercizio dell'attività sportiva, che è cosa ben diversa dall'occasione di lavoro⁹⁸ concetto più ampio , ma giuridicamente completo ed esatto, e di un evento che deve essere indipendente dalla volontà dell'assicurato, escludendo pertanto dall'assicurazione tutti quei fatti volontari che non sono esclusi dall'indennizzabilità dell'infortunio lavorativo, che non risulta essere indennizzabile nei casi di simulazione ovvero ad aggravamento doloso dello stesso. Per esserci infortunio sportivo , le lesioni devono essere obiettivamente determinabili, escludendo così quelle forme lesive che, anche se presenti nella casistica infortunistica, sono di difficile diagnosi

⁹⁸ Intendendo, per occasione di lavoro oltre alle partite, anche tutte le altre attività cui gli stessi sono tenuti in adempimento degli obblighi contrattuali assunti, come le sedute di allenamento e preparazione

e si prestano più di altre a speculazioni dovute a simulazioni o a fittizi aggravamenti.

Le garanzie che vengono prestate dalla SPORTASS, riguardavano gli infortuni avvenuti in territorio nazionale, a meno che non si trattasse di infortuni avvenuti all'estero ma in occasione di eventi sportivi ai quali gli atleti partecipassero in base all'autorizzazione della Federazione Sportiva di appartenenza.

La SPORTASS risultava poi essere un'assicurazione "*in itinere*" dato che la sua copertura includeva anche i rischi del viaggio necessario per poter raggiungere il luogo dove veniva disputata la partita o la manifestazione sportiva federale, nonché anche il ritorno dalla stessa.

Passo in avanti ai fini assicurativi è stato compiuto dal D. Lgs. 38/2000 che ha introdotto una presunzione assoluta di pericolosità per lo svolgimento dell'attività professionistica, estendendo l'obbligo assicurativo agli sportivi professionistici titolari di un rapporto di lavoro dipendente dai soggetti elencati all'art. 9 del T.U. 1124/1965, anche se siano presenti previsioni contrattuali o di legge di tutela con polizze privatistiche.

Questa nuova disciplina comporta un salto di qualità per quanto riguarda la tutela assicurativa degli sportivi professionisti, tenuto conto anche del fatto che, in seguito al D. Lgs 38/2000, l'INAIL indennizza anche il danno biologico.

L'atleta che, ad esempio, si rechi ad una partita o ad un allenamento, oppure che si infortuni nel corso dell'attività sportiva, anche se causa di fatto illecito del terzo, è oggi indennizzato dall'INAIL.

Con l'entrata in vigore della disciplina che prevede l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali presso

l'INAIL, la stipulazione di un'assicurazione ai sensi dell'art. 8 della L. 91/1981 non è più obbligatoria, ma assume il carattere facoltativo, ed è destinata a trasformarsi in una forma di previdenza complementare. Questo era da ritenersi anche prima che la L. 350/2003 aggiungesse all'art. 8 un 2° comma che ha escluso che l'obbligo assicurativo previsto dal 1° comma possa far capo alle società che hanno adempiuto agli obblighi previsti all'art. 6 del D. Lgs. 38/2000.

Con questa estensione della tutela previdenziale obbligatoria assicurata alla generalità dei lavoratori dipendenti, gli sportivi professionistici risulta essere maggiormente garantiti.

La tutela previdenziale, infatti, scatterà tutte le volte in cui l'infortunio, dal quale sia derivata la morte o l'inabilità del giocatore, si verifichi in occasione di lavoro, nel senso che lo svolgimento della prestazione lavorativa non deve costituire la causa diretta dell'evento, ma il contesto entro il quale viene a verificarsi.

Adesso, rispetto alla SPORTASS, lo sportivo professionista risulta essere tutelato nel caso di malattia professionale, cioè di quella malattia contratta a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa, e quindi come conseguenza diretta ed immediata della stessa.

Per quanto riguarda gli infortuni *in itinere*, quelli accorsi durante il normale percorso eseguito per recarsi al lavoro, rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs. 38/2000, e saranno così tutelati contro questi anche gli sportivi professionisti.

L'onere assicurativo in questo caso, è posto a carico del datore di lavoro, quindi delle società sportive che devono provvedere al versamento dei relativi premi assicurativi, mentre i beneficiari delle relative prestazioni sono gli sportivi professionisti previsti nell'art. 9 della L. 91/81 con

esclusione di quelli che sono legati da un rapporto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 3 al 2° comma della suddetta legge.

Lo sportivo infortunatosi o che abbia contratto una malattia professionale ha diritto, da parte dell'INAIL, sia alla prestazione economica che a quella sanitaria, quest'ultima che sarà erogata dal Servizio Sanitario Nazionale, anche in ipotesi dove venga a mancare il versamento dei contributi da parte della società sportiva datrice di lavoro (c.d. principio dell'automaticità delle prestazioni).

Con il D.L. 159/2007 l'ente pubblico Cassa di Previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS) è stato soppresso, e le sue funzioni sono state assorbite dall'INPS per quanto riguarda il ramo previdenziale, e dall'INAIL per il ramo assicurativo.

Vediamo infine che l'art. 9 della L. 91/1981, estende a tutti gli sportivi professionisti, siano essi subordinati o autonomi, l'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti , gestita dall'ENPALS (ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo), prevista dalla L. 366/1973 per i giocatori e gli allenatori di calcio.

L'individuazione dell'ente previdenziale di appartenenza agli sportivi è stata superata dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (c.d. decreto salva Italia) che, all'art. 21, ha previsto la soppressione dell'ENPALS ed il trasferimento delle relative funzioni all'INPS.

L'obbligo contributivo, che in caso di subordinazione grava sia sul datore di lavoro che sul lavoratore, sorge in modo automatico nel momento in cui vengono a verificarsi delle condizioni previste dalla legge, e lo stesso professionista, per effetto del principio di automaticità della prestazione previdenziale prevista all'art. 2116 del , 1° comma del

c.c., avrà diritto alle prestazioni previdenziali anche in caso di omessa contribuzione, sempre che i contributi omessi non risultino prescritti, quindi non più suscettibili di versamento visto il decorso del tempo previsto dalla legge per tale adempimento.

In questi casi, il datore di lavoro sarà responsabile nei confronti del lavoratore del danno causato dalla mancata contribuzione.

Per quanto riguarda , invece , il calcolo delle pensioni, anche per la figura dello sportivo professionista, varia a seconda dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995, così come avviene nei confronti dei lavoratori iscritti al regime dell'assicurazione generale obbligatoria e agli stessi si applicano le importanti novità introdotte dal decreto Salva Italia, che ha esteso a tutti i lavoratori , l'applicazione del criterio di calcolo delle pensioni c.d. contributive (art. 21).

Vediamo che prima della riforma, per gli iscritti al fondo che al 31 dicembre 1995 vantavano un'anzianità contributiva di almeno 18 anni interi di contribuzione, il calcolo pensionistico avveniva con il sistema retributivo. Il calcolo della pensione, con questo sistema, era fatto tenendo conto dell'anzianità contributiva (cioè al numero di settimane coperta da contribuzione fino ad un massimo di settimane corrispondenti a 40 anni) e dalla retribuzione pensionabile (media delle retribuzioni lorde percepite nel periodo di riferimento della legge) ed era tale da poter assicurare una pensione pari all' 80% della retribuzione media.

Dopo la riforma la pensione, anche per tali lavoratori, verrà calcolata in base al criterio *pro-rata* , cioè con il sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011 e in base al criterio contributivo. SI tratta quindi, dell'estensione alla generalità dei lavoratori del criterio già applicato a coloro che al 31 dicembre 1995 potevano vantare un'anzianità

contributiva inferiore a 18 anni interi, dove la funzione è calcolata, fino al 31 dicembre 1995 con il criterio retributivo e, successivamente, con il sistema contributivo.

Per coloro i quali risultano iscritti al fondo a partire dal 1 gennaio 1996 invece, il calcolo della pensione avviene esclusivamente con il sistema contributivo. Con questo sistema, l'ammontare della pensione si determina moltiplicando la somma di tutti i contributi accantonati durante la vita lavorativa, maggiorata degli interessi (montante contributivo) per il coefficiente di trasformazione, che varia in modo crescente man mano che l'età pensionabile aumenta.

Per quanto riguarda l'età pensionabile degli sportivi professionisti, è intervenuto il decreto Salva Italia che ha uniformato il più possibile i requisiti per la pensione, mantenendo una serie di vantaggi dovuti alla specificità dell'attività sportiva. Difatti i requisiti di età e di contributi richiesti restano al di sotto di quelli generali.

Dal 1 gennaio 2014 , in base alle nuove norme, gli uomini con 20 anni di assicurazione e di contribuzione con la sola qualifica di sportivo professionista, usufruiranno dell'assegno pensionistico a 53 anni, le donne invece a 49 anni, anche se per loro, dal 2022 si passerà a 53 anni.

Per quanto riguarda invece il diritto alla pensione degli sportivi stranieri, occorre dover distinguere se si tratta di soggetti appartenenti all'Unione Europea , o a Paesi con i quali esistono specifiche convenzioni, oppure si tratti di extracomunitari.

Nei casi in cui si tratti di soggetti appartenenti all'Ue o a Paesi "convenzionati", si applica il principio della totalizzazione, in base a questo principio si sommano i periodi di lavoro svolti nei diversi paesi dell'UE o tra i quali esiste una convenzione, e l'importo pensionistico

viene determinato da ogni Paese, in proporzione ai contributi versati, secondo il sistema del *pro-rata*. Questo sistema, detto totalizzazione, presuppone che in ciascun Paese, lo sportivo abbia un periodo minimo di contributi (52 settimane per i Paesi UE), dato che in caso contrario i contributi vengono utilizzati dall'altro Stato, che provvede ad erogare la pensione.

Mentre, per gli sportivi provenienti dai paesi extracomunitari o con i quali sussiste una convenzione, l'art. 13, 13° comma della L. 335/1995 prevedeva il diritto di richiedere all'ente previdenziale la restituzione dei contributi versato on loro favore, nei casi in cui non fosse maturato presso tale ente il diritto alla pensione. Questa norma è stata abrogata dalla legge Bossi-Fini, 189/2002. In caso di rimpatrio rimane garantita la conservazione dei diritti previdenziali e di sicurezza sociale già maturati, di cui il lavoratore extracomunitario potrà godere al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

12. La sentenza Bosman il contenuto ed i suoi effetti

Come noi ben sappiamo, l'ordinamento comunitario risulta avere un carattere di prevalenza sugli ordinamenti giuridici dei Paesi che fanno parte dell'Unione Europea.

Proprio l'irrompere dell'ordinamento comunitario negli ordinamenti giuridici, ed in questo caso, sportivi, ha avuto un forte accelerazione con la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 15 dicembre 1995, sul

celebre caso Bosman⁹⁹, sottoposto alla Corte di Appello di Liegi al giudice comunitario mediante lo strumento del rinvio pregiudiziale.

La questione prevedeva che, il giocatore Jean Marc Bosman, dopo aver giocato dal 1988 al giugno del 1990 nella squadra Royal Club Liegeois ("RCL"), si vide offrire dal club un contratto per la stagione sportiva 1991/1992, con un importo minimo previsto dalla federazione Belga, pari a 30 mila franchi belgi. Avendo egli rifiutato tale contratto, veniva annesso alla lista dei calciatori cedibili da parte del club. A norma della disciplina UEFA e della federazione calcistica belga, qualunque squadra avesse voluto acquistare il suo cartellino, e di conseguenza usufruire delle sue prestazioni sportive, avrebbe dovuto elargire nei confronti del RCL, in assenza di accordi diversi, una somma pari a 11.700.000 franchi belgi a titolo d'indennità di trasferimento, di formazione o di promozione¹⁰⁰.

A seguito di esaurienti trattative, il club francese di seconda categoria, l'US Dunkerque ("USD"), offriva al Sig. Bosman un contratto per una cifra equivalente a 90 mila franchi belgi. Tra le due squadre, in base ad accordi presi, la USD si impegnava a pagare nei confronti del RCL una somma pari a 1.200.000 franchi belgi per la stagione sportiva 1991/1992, ed acquisiva un' opzione, irrevocabile, per il trasferimento definitivo dell'atleta, a fronte di un ulteriore esborso pari a 4.800.000

⁹⁹ Cfr. causa C-415/93 in RDS 1996, pp. 541 ss

¹⁰⁰ In base al «Regolamento UEFA sui trasferimenti» del 1990, il calciatore, alla scadenza del contratto che lo lega ad una squadra, è libero di stipulare un nuovo contratto con qualsiasi altra squadra. Tuttavia la squadra di destinazione è tenuta a pagare alla squadra di origine una «indennità di trasferimento, di formazione o di promozione» che, in assenza di accordi tra le due squadre è determinato da una commissione di esperti nominati dalla UEFA. Tale commissione si avvale di parametri predeterminati: moltiplica il reddito lordo del calciatore nel corso della stagione appena conclusa, per un coefficiente variabile, a seconda dell'età del calciatore, da 1 a 12.

franchi belgi. Il contratto, però, risultava essere sottoposto ad una condizione risolutiva, difatti, non avrebbe avuto efficacia, se il certificato di svincolo della federazione belga, non fosse pervenuto entro il 2 agosto. Il RCL ometteva di chiedere tale svincolo e, dal 31 luglio, sospendeva il Sig. Bosman impedendogli di poter giocare durante il successivo campionato.

Di conseguenza, l'atleta, si rivolgeva presso il Tribunale de Premiere Instance di Liegi, con la richiesta di provvedimenti urgenti in base ai quali:

- Il club RCL e la federazione belga venissero condannati al pagamento di un'indennità a titolo di risarcimento fino a quando non fosse stato in grado di trovare un altro ingaggio
- Che al club RCL ed alla federazione belga, venisse inibito il fatto di ostacolare la possibilità di un suo ingaggio in un'altra squadra mediante la pretesa o la riscossione di qualsiasi importo collegato a tale motivo
- Fosse adita la Corte di Giustizia attraverso un ricorso pregiudiziale.

Il Tribunale de Premiere Instance di Liegi accolse l'istanza del signor Bosman, ma nel procedimento di Appello contro i provvedimenti d'urgenza, la Court D'Appel di Liegi, annullava la Sentenza di primo grado nella parte in cui veniva sollevata la questione pregiudiziale.

Il 31 agosto, Bosman, citava in giudizio anche l'UEFA, affinché venisse dichiarato che:

- Il sistema adottato da essa in merito alla disciplina dei trasferimenti dei calciatori , il cui contratto è scaduto, risulta illegittimo ed invalido perché in conflitto con gli art. 48, 85, 86 del Trattato CE
- E che la mancata equiparazione dei giocatori comunitari a quelli nazionali, essendo in conflitto con il testo presente nell'art. 48 del Trattato CE, è illegittimo.

In merito ai provvedimenti provvisori, il calciatore belga riusciva ad ottenere subordinatamente alla condizione sospensiva del successo della sua domanda di provvedimenti urgenti, tre ingaggi successivi.

Non contento e ritenendo di essere stato vittima di un boicottaggio da parte della società calcistiche europee, il 9 aprile del 1992, il sig. Bosman, presentava al Tribunale de Premiere Instance di Liegi, nuove domande, modificando le sue pretese nei confronti del RCL, un'azione separata nei confronti della Federazione belga ed una domanda proposta nei confronti dell'UEFA.

Le sue “ richieste” consistevano :

- Che fosse inibito al RCL, alla Federazione belga ed all' UEFA, di frapporre ostacoli alla sua libertà di concludere contratti con una nuova società
- Che il RCL, la Federazione belga e l'UEFA fossero condannati al risarcimento del danno
- Che le disposizioni della Federazione belga e dell'UEFA relative agli stranieri, non venissero applicate al suo caso

- Che fosse richiesta alla Corte di Giustizia una pronuncia pregiudiziale necessaria ad accertare una corretta interpretazione delle norme comunitarie applicabili al caso di specie

L'intervento della Corte di Giustizia avvenne su sollecitazione del Tribunale di Liegi che, attraverso il meccanismo del rinvio pregiudiziale previsto dall'art. 177 CE, sottoponeva ai giudici competenti le seguenti domande: «Se gli artt. 48, 85 e 86 del Trattato di Roma andassero interpretati nel senso che essi vietano: a) che una società calcistica possa pretendere e percepire il pagamento di una somma di denaro allorché un giocatore già tesserato per la stessa società, dopo la scadenza del contratto con essa stipulato, venga ingaggiato da una nuova società calcistica; b) che le associazioni o federazioni sportive, nazionali e internazionali, possano includere nei rispettivi regolamenti norme che limitano la partecipazione dei giocatori stranieri, cittadini dei paesi aderenti alla Comunità, alle competizioni che esse organizzano».

La Corte di Giustizia, dopo aver esaminato il caso ed avendo ascoltato le conclusioni poste dall'Avv. Generale Otto Lenz, emanò una sentenza, statuendo che:

1. «L'art. 48 del Trattato CEE osta all'applicazione di norme emanate da associazioni sportive secondo le quali, un calciatore professionista cittadino di uno Stato membro, alla scadenza del contratto che lo vincola ad una società, può essere ingaggiato da una società di un altro Stato membro solo se questa ha versato alla società di provenienza un'indennità di trasferimento, di formazione o di promozione»

2. «L'art. 48 del Trattato CEE osta all'applicazione di norme emanate da associazioni sportive secondo le quali, nelle partite delle competizioni che esse organizzano, le società calcistiche possono schierare solo un numero limitato di calciatori professionisti cittadini di altri Stati membri».

Come possiamo notare, la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia, travolge tre aspetti differenti:

- a. La possibilità , da parte di una società calcistica, di poter ingaggiare e schierare un numero illimitato di cittadini comunitari
- b. L'indennità di trasferimento, di formazione o di promozione, conseguenti al trasferimento di un atleta in una squadra di un Paese comunitario a quella di un altro Paese, nei casi in cui il contratto che lega il calciatore alla squadra sia scaduto, risulta essere illegittima
- c. L'indennità di trasferimento, di formazione, o di promozione, riguardanti il trasferimento di un giocatore professionista tra club dello stesso Stato e tra club di Stati che fanno parte della Comunità Europea e club di Paesi extracomunitari, risulta essere legittima

La Corte però, non si è pronunciata riguardo all'applicabilità degli artt. 85 ed 86 del Trattato CE, ritenendoli superflui vista l'interpretazione data dell'art. 48.

Per quanto riguarda gli effetti della sentenza Bosman, dobbiamo ricordare che, essendo stata resa dalla Corte di Giustizia CE in via pregiudiziale, questa chiarisce come bisogna interpretare l'art. 48 del

Trattato Ce, essendo questo direttamente applicabile dai giudici nazionali per forza propria, prevalendo nei confronti di norme interne contrastanti. Per quanto riguarda le disposizioni contenute nei trattati comunitari, a queste deve essere riconosciuta, in base all'art. 11 della Costituzione¹⁰¹, un rango superiore a quello delle norme costituzionali, nei limiti in cui tali disposizioni non intacchino i principi fondamentali della Costituzione stessa.

Vediamo che l'ordinamento europeo va a collocarsi in una posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto all'ordinamento di uno Stato membro, e quindi, le norme del primo che siano previste all'interno di trattati, regolamenti, direttive, regolamenti o in sentenze, prevalgono di solito, su qualsiasi norma interna, a prescindere dal rango di quest'ultima. La sentenza Bosman non risulta così avere solo efficacia vincolante tra le parti, ma ha valore vincolante *erga omnes*, visto che i giudici nazionali sono tenuti ad interpretare il trattato nel senso indicato dalla Corte Europea.

All'interno del nostro ordinamento, la sentenza Bosman, è stata recepita con il D.L. 20 settembre 1996 n. 485, convertito in L. 18 novembre 1996, n. 586.

Con questo intervento, il legislatore italiano, ha modificato l'art. 6 della L. 91/81, eliminando l'indennità di preparazione e promozione con riferimento ad ogni tipo di trasferimento dell'atleta professionista, compresi anche quelli effettuati tra società appartenenti allo stesso Stato

¹⁰¹ L'art. 11 della Costituzione, infatti, afferma che l'Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni [...] promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo

membro, nonché quelli che riguardano cittadini di paesi terzi, esclusi formalmente dal giudicato della sentenza Bosman.

Questa abolizione risulta la più evidente innovazione per quanto riguarda la posizione dello sportivo professionista, dato che, attraverso essa si è passati da un regime contrattuale puro, garantendo un effettivo svincolo dell'atleta nel momento in cui il contratto che lo lega alla società sportiva sia scaduto.

Difatti l'atleta, nel momento in cui scada il termine del contratto, risulterà essere libero di poter stipulare un nuovo rapporto contrattuale con la società che gli propone la migliore offerta, senza dover passare attraverso una cessione da parte del suo vecchio club d'appartenenza, e senza che, la società interessata a mettere sotto contratto il giocatore sia tenuta al versamento di un parametro alla vecchia società del giocatore.

Il concretizzarsi di questo nuovo regime contrattuale pur, ha portato così le società sportive, ad allungare ed a ritoccare i contratti dei propri atleti, in modo da blindare i propri giocatori. Questa pratica può spiegarsi con il fatto che la società, fino a quando i giocatori sono sotto contratto con essa, possa esercitare una specie di proprietà su questi ultimi, visto che se un giocatore dovesse avere richieste da un'altra società, la società che ha con esso un rapporto contrattuale in corso, potrà richiedere al club interessato all'acquisto del giocatore, un'indennità per rilasciare il proprio "nulla osta al trasferimento" ai fini della cessione del relativo contratto.

Questo tipo d'indennità, negli ultimi anni ha subito una vera e propria impennata e rappresenta a tutti gli effetti il reale corrispettivo pagato per la cessione del contratto dello sportivo.

Per effetto della sentenza Bosman si vede rafforzata la posizione contrattuale del calciatore, poiché durante la vigenza del rapporto di lavoro egli è garantito, dal punto di vista economico, da tale rapporto, mentre alla scadenza di tale rapporto, se non ottiene il rinnovo contrattuale conforma alle sue richieste ed alle sue aspettative, sarà libero di poter trovare un'offerta che lo soddisfi da parte di un'altra società, la quale non dovrà versare nulla al vecchio club di appartenenza del giocatore (acquisti a parametro zero).

L'atleta si ritrova così ad avere "in pugno" le società sportive. L'avvicinarsi delle scadenze contrattuali non rappresenta più un momento delicato per lo sportivo dato che, anche se la società di appartenenza non dovesse offrirgli un rinnovo contrattuale che corrisponda alle sue esigenze, egli non avrà alcuna difficoltà ad "accasarsi" presso altra società a lui interessata.

D'altra parte, la società che si ritrova un avente con contratto prossimo alla scadenza, si viene a trovare di fronte al rischio di perdere il proprio giocatore senza ricavarne alcuna utilità economica.

Le società così si trovano di fronte all'alternativa tra il rinnovare, a condizione per esse più onerose, il contratto del giocatore, oppure lasciarlo "libero" di poter scegliere la destinazione più gradita, perdendo così le prestazioni sportive e la possibilità di ricavare denaro dalla sua cessione.

Si è registrato un forte incremento delle retribuzioni degli sportivi, dovuto alla maggiore forza contrattuale da essi raggiunta in questo periodo.

CAPITOLO TERZO

L'Accordo Collettivo nel calcio professionistico

(L.n.p.a/A.i.c/F.i.g.c)

Sommario:1. Contenuto dell' Accordo Collettivo 2. Forma del contratto individuale tra società sportive e calciatore; 3. Obblighi delle società e dei calciatori; 4. La risoluzione delle controversie nascenti dal rapporto tra calciatore e società sportive

13. Contenuto dell'Accordo Collettivo

L'Accordo Collettivo (Accordo) , risulta essere la fonte normativa principale del rapporto di lavoro sportivo, questo viene stipulato tra la F.I.G.C. ed i sindacati rappresentativi dei calciatori (A.I.C.) e delle società sportive professionistiche.

Tale Accordo è stato emanato con l'intento di dover dare attuazione all'Art. 4 della L. 91/1981, nella parte in cui questo devolve alla contrattazione collettiva il compito di predisporre il contratto tipo per disciplinare il rapporto di lavoro degli sportivi professionistici, questo è volto a disciplinare essenzialmente il trattamento economico e normativo di quei rapporti che vengono ad instaurarsi tra i calciatori professionisti e le società sportive di Serie A.

Per quanto riguarda il suo contenuto, questo regola in particolar modo quegli aspetti riguardanti:

- 1) Il contratto individuale di lavoro tra calciatore e società
- 2) I doveri della società nei confronti degli atleti
- 3) L'inadempimento da parte della società dei propri doveri
- 4) I doveri dei calciatori nei confronti della società presso la quale sono tesserati
- 5) L'inadempimento da parte dei calciatori dei propri doveri
- 6) Norme finali.

L'Accordo per i calciatori di Serie A, era stato sottoscritto il 7 agosto 2012 della Federazione Italiana Gioco Calcio, dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A (L.N.P.A. sindacato rappresentativo delle società di calcio della Serie A italiana), e dall'Associazione Italiana Calciatori (A.I.C. sindacato dei calciatori), che aveva come termine di scadenza stabilito il 30 Giugno 2014, salvo poi essere prorogato fino al 30 giugno 2015¹⁰².

La disciplina dell'Accordo collettivo, ha subito negli anni una profonda modifica, se solo si pensa che dal 1992 al 2007 (anno della ripresa di

¹⁰² <http://www.figc.it/it/204/2524911/2014/07/News.shtml>

negoziati tra i sindacati) , si era andato avanti tramite il regime di *prorogatio*¹⁰³, ovvero attraverso un rinnovo tacito ogni tre anni.

Il nuovo Accordo quindi, vediamo che si è limitato a rivisitare quelle parti che non erano più adeguate nella realtà attuale, se si fa riferimento al nuovo assetto legislativo delle società professionistiche, essendo quest'ultimo cambiato profondamente dopo l'introduzione della finalità di lucro; ed inoltre, si è avvertita quell'esigenza delle parti sociali, di introdurre nella parte economica dei contratti individuali di lavoro il concetto di flessibilità e di prescrivere , in modo espresso, gli obblighi posti a carico del calciatore e della società sportive, di osservare le disposizioni emanate dal C.O.N.I. e dalla F.I.G.C. in materia di salute e di lotta al doping¹⁰⁴.

Le innovazioni e le modifiche che sono state introdotte nel testo sottoscritto tra l'AIC e LNPA , riguardano:

- I patti di non concorrenza o comunque limitativi della libertà professionale del calciatore per il periodo successivo alla risoluzione del contratto vengono considerati nulli;
- Risultano essere ammessi i patti d'opzione sia a favore delle società che del calciatore a determinate condizioni¹⁰⁵;

¹⁰³ A. De Silvestri, *Il contenzioso tra parasubordinati nella F.I.G.C.*, in Riv. Dir. Sport, 2000, 553

¹⁰⁴ E. CROSETTI BERNARDI, *Lo sport tra lavoro e passatempo, in Il rapporto di lavoro dello sportivo* a cura di L. MUSUMARRA e E. CROSETTI BERNARDI, Experta Edizioni, Forlì, 2007, 38

¹⁰⁵ Ai sensi dell'articolo 2.2 "Sono ammessi i patti d'opzione sia a favore della società sia del calciatore alla duplice condizione che sia previsto un corrispettivo specifico a favore di chi concede l'opzione e che il

- I patti di prelazione sono vietati
- Il diritto del calciatore di ricevere un equo indennizzo nel caso in cui il contratto individuale di lavoro stipulato con la società non ottenga il visto d'esecutività, previsto dall'art 94 N.O.I.F.¹⁰⁶, a causa di un fatto non imputabile a lui o al suo agente, viene codificato all'interno dell'Accordo;
- È prevista la possibilità di scomporre la retribuzione del calciatore in una quota fissa ed in un variabile;
- Viene stabilito l'obbligo per i le società ed i calciatori di osservare in maniera scrupolosa le disposizioni di legge del C.O.N.I. e della F.I.G.C. per quanto riguarda la salute e la lotta al doping;
- Viene ridotta dal 30% al 20% , che deve calcolarsi solo sulla quota fissa di retribuzione, la somma da liquidare, a titolo di risarcimento dei danni, nelle ipotesi in cui il calciatore sia stato escluso dagli allenamenti e dalla preparazione atletica pre-campionato con la prima squadra;
- Sono regolati in maniera più dettagliata, gli aspetti per quanto riguarda la messa in mora della società

limite di durata complessiva del contratto, costituita dalla somma della durata nello stesso prevista e dell'eventuale prolungamento rappresentato dall'opzione, non superi la durata massima prevista dalla legge" (ossia i 5 anni previsti dalla legge 91/81)

¹⁰⁶ L'articolo 95 delle Norme Organizzative stabilisce infatti espressamente che "è dovuto un equo indennizzo al calciatore il cui contratto, a seguito di cessione o di nuova stipulazione, non ottenga il visto d'esecutività per incapacità economica della società con la quale il contratto è stato stipulato

- da parte del calciatore, in caso di mancato pagamento della retribuzione e alla conseguente possibilità di risoluzione del contratto per morosità;
- Ed è infine prevista una clausola di salvaguardia che deroga il principio della sua immediata entrata in vigore anche per i rapporti di lavoro costituiti e che rimangono fuori dal campo di applicazione della disciplina collettiva rinnovata¹⁰⁷

14. Il contratto di lavoro del calciatore professionista

Così come ogni altro rapporto di lavoro subordinato, anche quello tra calciatore professionista e società sportiva, ha origine contrattuale¹⁰⁸. Questo nasce in seguito alla stipulazione tra il singolo calciatore e la società sportiva appartenente alla lega Professionistica, di un contratto individuale di lavoro.

¹⁰⁷ L'articolo 24.2 afferma che "I contratti e le pattuizioni aventi ad oggetti premi individuali, collettivi o altri validi accordi, se redatte e ritualmente depositate prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, hanno efficacia fino al loro esaurimento".

¹⁰⁸ Non mancano tuttavia in dottrina tesi che sostengono la natura acontrattuale di tale rapporto, in ragione dello scarso rilievo dell'autonomia privata in materia di lavoro, regolata prevalentemente da leggi inderogabili e dalla contrattazione collettiva. Vedi ad esempio R. SCOGNAMIGLIO, *Diritto del lavoro*, Napoli, 2000, 10; G. MAZZONI, *L'azione sindacale e lo statuto dei lavoratori*, Milano, 1974, 313; A. TORRENTE, *I rapporti di lavoro*, Milano, 1966, 89. In giurisprudenza: Cass., S.U., 17 maggio 1996, n. 4570, in Foro it., 1996, I, 1989.

Nonostante per gli sportivi professionisti la disciplina è quella rientrante nella L 91/81, la regolamentazione specifica di questo contratto, emerge dalle previsioni contenute nell'Accordo Collettivo stipulato tra la F.I.G.C. , L.N.P.A. ed A.I.C., nonché da norme organizzative federali.

Se si vuole fare riferimento alla tradizionale classificazione civilistica, vediamo che questo è un contratto tipico visto che risulta essere disciplinato dalla Legge; a titolo oneroso, imponendo un sacrificio ad entrambe le parti, tenuta l'una ad effettuare una prestazione lavorativa, e l'altra a corrispondere una retribuzione ; consensuale appunto perché si perfeziona con il semplice incontro tra le manifestazioni di volontà che provengono dalle parti; formale, giacché è richiesta la forma scritta, ricordando che si tratta di un'eccezione, essendo la libertà di forma il principio generale in materia di costituzione dei rapporti di lavoro subordinato; a prestazioni corrispettive, dato che da questo ne derivano obbligazioni reciproche per entrambe le parti; bilaterale, essendo stipulato da due parti.

Gli art. 2 e 3 dell'Accordo Collettivo, ottemperando alla previsione dell'art. 4 L. 91/81 e successive modifiche, prevedono che il contratto individuale di lavoro deve essere redatto utilizzando il criterio della forma scritta ed infine deve essere depositato presso la Lega di serie A per poter essere approvato. Questo tipo di contratto , vediamo, che si presenta come una fattispecie complessa a formazione progressiva, essendo soggetto a più fasi successive: la redazione del contratto scritto

conforme al contratto tipo, il deposito presso la Federazione sportiva ed infine la sua approvazione da parte di quest'ultima¹⁰⁹.

Per quanto riguarda poi la forma scritta, l'Accordo Collettivo prevede, a norma dell'art. 2, che questo, a pena di nullità, dovrà essere:

- Redatto in forma scritta sull'apposito modulo federale conforme al contratto tipo che risulta essere allegato all'Accordo Collettivo
- Sottoscritto dal calciatore professionista e da un rappresentante della società munito di poteri di rappresentanza
- Redatto e sottoscritto in tre esemplari di cui uno sarà di competenza della società, uno di competenza del calciatore ed infine uno destinato al deposito presso la Lega a cura della società

Si tratta di una deroga importante ai principi generali del Diritto del lavoro. Difatti, a differenza di quanto possa accadere per la maggior parte dei contratti di lavoro subordinato ordinari, per i quali appunto opera il principio civilistico della libertà di forma, per la costituzione del rapporto di prestazione sportiva professionistica il legislatore ha imposto la forma scritta *ab substantiam*¹¹⁰.

¹⁰⁹ G. VIDIRI, *Forma del contratto di lavoro tra società ed atleti professionisti e controllo della Federazione Sportiva Nazionale*, in Riv. Dir. Sport., 1999, 540 e ss.

¹¹⁰ Si ricorda che nella disciplina generale del contratto di lavoro subordinato la forma scritta ad substantiam è richiesta soltanto per il patto di prova, per il contratto a termine, per il contratto di somministrazione, per il contratto di formazione e lavoro, per il contratto d'inserimento e per quello di arruolamento marittimo

Una duplice ragione ha spinto il legislatore ad introdurre, per questo tipo di contratto di lavoro, siffatta previsione. La forma scritta, infatti, non è richiesta solo per tutelare il singolo calciatore/lavoratore, ma anche per poter soddisfare esigenze peculiari dell'ordinamento sportivo: agevolare il controllo della federazione sull'operato delle società sportive e per poter garantire una maggiore certezza ed una maggior celerità per la risoluzioni di eventuali controversie che potrebbero insorgere tra atleti e società sportive, con effetti positivi sull'andamento dell'attività agonistica¹¹¹.

Caso in cui venga omessa la forma scritta, il contratto di lavoro sportivo stipulato tra calciatore e società sportiva, deve ritenersi nullo.

Vi è, però, una parte della dottrina e della giurisprudenza che hanno espresso un'opinione differente secondo la quale, tale difetto formale determina l'applicazione al rapporto della disciplina prevista dall'art. 2126¹¹² del c.c., escludendo quindi, che la nullità operi solo per quel periodo in cui il contratto ha avuto concreta esecuzione.

Il secondo dei requisiti richiesti per quanto riguarda la validità del contratto, prevede che questo debba essere redatto, sempre a pena di nullità, secondo il contratto tipo che è allegato all'Accordo Collettivo e predisposto per ogni tre anni dalla Federazione e dai rappresentanti delle categorie interessate.

¹¹¹ G. VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, op. cit, 215

¹¹² La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione [1360, 1373, 1418, 1445, 1458, 2332], salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa [1345, 1346, 2035]. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione [2098].

Questa è contemplata anche dall'art. 93 del N.O.I.F., stabilendo espressamente che: i contratti che regolano dei rapporti economici e normativi che incorrono tra società e calciatori, dovranno essere conformi al quelli tipo previsti dagli Accordi Collettivi con le associazioni di categoria, e redatti su moduli prestampati forniti dalla Lega. La ragione di ciò, sta nel fatto di poter evitare l'inserimento all'interno del contratto di lavoro, clausole peggiorative rispetto a quelle sancite dalla contrattazione collettiva, e nel caso queste dovessero essere aggiunte, saranno sostituite *ipso iure*, dalle disposizioni contenute nel contratto allegato all'Accordo¹¹³.

In riferimento al secondo requisito formale, sia la giurisprudenza che la dottrina, si sono chieste se la nullità del contratto stipulato tra calciatore e società, possa scaturire solo dalla mancanza della forma scritto, oppure anche in seguito al mancato utilizzo del contratto tipo.

La Corte di Cassazione originariamente¹¹⁴, aveva dato un'interpretazione secondo la quale, il contratto dello sportivo professionista, compreso quello del calciatore, non poteva prevedere deroghe rispetto al contratto tipo, questo in quanto la Federazione poteva controllare in modo concreto le finanze delle società sportive.

¹¹³ Si ha dunque una trasposizione all'interno del rapporto di lavoro calcistico di quanto previsto dall'articolo 2077 del c.c. in base al quale "I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo. Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successive al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro".

¹¹⁴ Cass., 4 marzo 1999, n. 1855, in Giust. Civ., VI, 1999

Questo orientamento però è mutato con il passare del tempo, infatti la giurisprudenza¹¹⁵ e la dottrina maggioritaria¹¹⁶, hanno sottolineato che la nullità può essere riscontrata solo nel caso in cui la forma scritta del contratto venga a mancare e non anche la difformità nei confronti del contratto tipo. Quest'ultimo quindi, rappresenta una base normativa che le parti potranno liberamente integrare pur sempre nei limiti previsti dall'ar. 4 L.91/81, il quale dispone al terzo comma: “*che le clausole contenenti eventuali deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo*”.

Importante e significativo risulta essere l'art. 3 dell'Accordo Collettivo, al comma 5¹¹⁷, stabilendo che le pattuizioni del contratto tipo possono essere integrate o modificate con le scritture, queste a loro volta, così come il contratto individuale, dovranno essere depositate per l'approvazione presso la Lega competente e saranno parte integrante ed inscindibili del contratto. La *ratio* di questa *norma*, è quella di offrire la possibilità alle parti di poter modellare il contratto, durante l'arco di svolgimento del rapporto di lavoro, in base alle loro esigenze,

¹¹⁵ La Cass., Sez. III Civ., con sentenza del 29 settembre 2005, n. 19140, ha precisato come in un contratto concluso

so mediante moduli o formulari, il contrasto tra una clausola facente parte delle condizioni particolari allegate al contratto e una clausola vessatoria specificatamente sottoscritta, va risolta attraverso il criterio interpretativo di cui all'articolo 1370 c.c., ovvero secondo l'interpretazione più favorevole al soggetto che ha utilmente predisposto il contratto stesso.

¹¹⁶ Vedi M. Colucci, *Lo sport e il diritto*, op. cit., 29, in cui si legge che soltanto dall'articolo 3 della legge n. 91/81 può essere desunta la nullità di eventuali patti aggiuntivi peggiorativi per il calciatore, lasciando intendere come eventuali clausole migliorative siano comunque ammissibili.

¹¹⁷ L'articolo 3 comma 5 stabilisce che: “Le pattuizioni del Contratto possono essere modificate o integrate con Altre Scritture, cui si applicano le stesse regole previste per il Contratto (quelle di cui all'articolo 2), nonché le previsioni circa il deposito obbligatorio del Contratto presso la Federazione. Il modulo delle altre scritture contiene una clausola che specifica che esse sono parti integranti e inscindibili del Contratto”.

rispettando sempre la regola generale secondo la quale, le parti non possono andare oltre i limiti del contratto in peius, né possono derogare alle clausole predisposte dall'Accordo collettivo.

Ultimo requisito formale presente nell'Accordo Collettivo, e nell'art. 93 N.O.I.F., è quello che pone a carico delle parti, per la stipulazione di un valido contratto di lavoro, il deposito dello stesso presso la lega di appartenenza della società.

L'articolo 3 dell'Accordo Collettivo stabilisce che l'onere del deposito spetterà in primis, alla società, che dovrà depositare il contratto entro 10 giorni dalla sottoscrizione e nei periodi di tesseramento previsti dall'ordinamento federale presso la Lega serie A che, dopo aver effettuate le necessarie verifiche, curerà la trasmissione alla F.I.G.C., per l'approvazione ai sensi dell'art. 4 delle L. 91/81. Dell'avvenuto deposito del contratto presso la L.N.P.A., spetterà alla società comunicarlo al calciatore. Nel caso in cui la società non ha provveduto al deposito del contratto entro i dieci giorni successivi alla sottoscrizione, il calciatore potrà provvedervi direttamente nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta sottoscrizione, dandone comunicazione alla società sportiva.

Dobbiamo inoltre ricordare che il tempestivo deposito del contratto risulta essere condizione necessaria per la sua approvazione.

L'approvazione quindi, è condizione necessaria per la validità del contratto e può essere definita, sia come controllo di legittimità per quanto riguarda la compatibilità del contratto con la legge, sia come un provvedimento di valutazione di opportunità, quindi di merito, sulle possibilità della società di poter adempiere agli obblighi assunti contrattualmente. Per quanto riguarda il controllo di merito, questo può

servire alla Lega per effettuare una valutazione sull'impegno economico che, con la stipula del contratto, viene assunto dalla società, e quindi per evitare che le società si assumano obblighi che non siano in grado poi di soddisfare¹¹⁸.

Per quanto riguarda il controllo di legittimità, questo consiste nella valutazione della conformità o meno delle clausole contrattuali a quelle previste all'interno del contratto tipo: se vi sono delle clausole peggiorative rispetto al contratto tipo, queste dovranno essere sostituite di diritto da quelle previste dal contratto tipo; se invece ci sono delle clausole migliorative rispetto a ciò che prevede il contratto tipo, queste sostituiranno quelle previste nel contratto tipo, però non in modo automatico e dovranno essere conformi alla disciplina dell'ordinamento sportivo¹¹⁹.

La fase di approvazione del contratto individuale di lavoro del calciatore professionista da parte della Federazione, può concludersi con diversi tipi di provvedimento:

- a) Approvazione espressa
- b) Approvazione tacita
- c) Diniego dell'approvazione

¹¹⁸ In particolare con il deposito si permetterà alla Lega di controllare la stabilità economico/finanziaria delle società attraverso la valutazione, non solo del singolo contratto, ma anche di tutti i contratti stipulati dalla società con i propri atleti professionisti.

¹¹⁹ Si pensi così che l'inserimento di una clausola che disponesse la possibilità per il calciatore di godere di ferie straordinarie durante la stagione sportiva, in pendenza delle partite di campionato, potrebbe senza dubbio intaccare il corretto svolgimento dello stesso e quindi conseguentemente anche l'obbligo della squadra di schierare la migliore formazione. Lo stesso nel caso in cui il giocatore s'impegni a partecipare solo ad alcune sedute di allenamento.

La prima , cioè l’approvazione espressa, si ha quando la Federazione emette un provvedimento concreto di valutazione e lo comunica alle parti, e nel momento in cui queste ricevono tale comunicazione, il rapporto si considera validamente costituito.

L’approvazione tacita invece, si avrà nel momento in cui la Federazione non emette alcun tipo di provvedimento entro il termine di trenta giorni dalla data del deposito del contratto . Il mancato intervento per l’approvazione del contratto è configurabile come “silenzio assenso” e quindi, l’approvazione, anche se tacitamente, si considera manifesta.

Infine, il diniego dell’approvazione, che si può avere nei casi in cui le parti del contratto non rispettino i termini per il deposito.

Bisogna poi ricordare che , a norma dell’art. 3 comma 6 dell’Accordo Collettivo, viene stabilito che nei casi in cui il contratto non ottenga l’approvazione per causa non imputabile al calciatore, quest’ultimo avrà diritto ad un indennizzo da parte della società.

In merito alla durata del contratto, vediamo che il contratto tipo allegato all’Accordo Collettivo contiene l’indicazione contrattuale minima, stabilendo che il contratto tra calciatore e società sportiva deve intercorrere ameno fino al 30 giugno della stagione sportiva in corso¹²⁰.

Un’altra disciplina, quella presente all’interno dell’art. 28 del N.O.I.F., stabilisce poi che il contratto tra il calciatore e la società, non può avere una durata complessiva di anni 5 nel caso in cui il calciatore si maggiorenne, e di anni 3 nel caso sia minorenni. Se dovesse avere

¹²⁰ Cfr. in tal senso si vada anche l’articolo 18 del Regolamento F.I.F.A. sullo status e il trasferimento dei calciatori, il quale prevede che “I contratti saranno conclusi per un periodo minimo che ha inizio all’inizio della data del tesseramento fino alla fine della stagione”.

durata superiore a quanto stabilito, la sua durata verrebbe ridotta ex lege ai termini massimi previsti dall'ordinamento sportivo.

Possiamo affermare così che, il contratto in questione risulta essere un contratto a tempo determinato: il contratto cesserà di avere efficacia nel momento in cui saranno scaduti i termini e non verrà rinnovato.

Infine, il contratto di lavoro calcistico può essere viziato da ipotesi di nullità ed annullabilità.

Per le ipotesi di annullabilità si fa rinvio alla disciplina del codice civile. Quindi il contratto in questione potrà essere annullato per: violenza , art. 1434c.c e 1437 c.c., che porti a costringere il calciatore a firmare il contratto; dolo, 1439 c.c. e 1440 c.c. , nel caso in cui il calciatore sia portato a stipulare un contratto perché condizionato con raggiri ed artifici ideati dalla società; errore per il quale bisogna effettuare delle precisazioni. In quest'ultimo caso , occorre ricordare che l'errore, ai sensi del c.c., porterà all'annullamento del contratto, solo nel caso in cui venga riscontrato dall'altro contraente, cioè quando una persona di normale diligenza avrebbe potuto riscontrarlo, e che questo sia essenziale. L'art. 1429 c.c. prevede quattro ipotesi tassative che portano a considera essenziale l'errore e cioè; quando esso cade sulla natura o sull'oggetto del contratto; quando cade sull'indennità dell'oggetto della prestazione; quando essendo errore di diritto, risulta essere la ragione unica o principale del contratto; ed infine quella che nel rapporto di prestazione calcistica risulta essere l'ipotesi più problematica di errore è quella che sorge quando l'errore stesso cade sulle qualità professionali dell'atleta¹²¹.

¹²¹ L'errore che cade su tali qualità del calciatore possa, all'interno del contratto di lavoro calcistico, ritenersi rilevante, per il fatto

Per le ipotesi di nullità del contratto si può dire invece che, il contratto individuale di lavoro risulta essere nullo quando: risulta essere contrario alle norme imperative, a meno che tale contrarietà riguardi singole clausole suscettibili di essere sostituite di diritto da norme imperative; se manca uno dei requisiti essenziali previsti dall'art. 1325 c.c. quindi, l'accordo delle parti, la causa, l'oggetto, la forma; nel caso in cui i motivi del contratto siano illeciti e comuni ad entrambe le parti essendo esclusivi della conclusione del contratto; per illiceità della causa; illiceità dell'oggetto; difetto della forma scritta richiesta *ab substantiam*; se al suo interno siano poste condizioni sospensive o risolutive, contrarie a norme imperative.

15. Obblighi delle società e dei calciatori

Bisogna esaminare quali possano essere, o meglio quali sono, i reciproci diritti e doveri delle società sportive e dei calciatori nell'ambito del rapporto di lavoro speciale che tra loro viene ad instaurarsi.

che se fosse vero il contrario, la società avrebbe la possibilità di recedere dal contratto o chiedere l'annullamento dello stesso anche solo in caso di cattivo rendimento del calciatore. Resterà invece applicabile la normativa civilistica dell'annullabilità nel caso in cui l'errore sia caduto sull'identità del soggetto contraente

Visto il carattere sinallagmatico del contratto di lavoro, all'obbligo del calciatore di rendere la prestazione agonistica si contrappone l'obbligo da parte della società di corrispondere al calciatore la retribuzione.

Questa costituisce l'obbligazione principale che la società deve adempiere nei confronti dei calciatori legati ad essa da un regolare contratto di lavoro sportivo professionistico.

L'art. 4 dell'Accordo Collettivo definisce la retribuzione come il compenso convenuto tra il calciatore e la società indicato all'interno del contratto o nelle altre scritture allegato allo stesso. La retribuzione viene espressa al lordo, facendo salva la possibilità di per le parti di specificare anche la retribuzione netta. Se il contratto ha una durata superiore alla singola stagione sportiva, le parti avranno l'obbligo di dover specificare, all'interno dello stesso, quale sarà la retribuzione pattuita per ciascuna stagione.

Vediamo adesso quali sono le componenti della retribuzione:

- 1) Una quota fissa, la quale può essere contenuta in misura diversa a seconda del campionato o della competizione internazionale cui la società partecipa, e non potrà mai essere inferiore alle retribuzioni minime previste annualmente per ogni categoria professionistica¹²²:
- 2) Una quota, così detta , variabile, che non potrà andare oltre il 50% della parte fissa, ed è legata al raggiungimento di risultati sportivi individuali o di squadra.

¹²² Questa previsione si ricollega a quanto disposto dall'articolo 36 della Costituzione che statuisce la necessità per ogni lavoratore di una retribuzione che comunque sia sufficiente a garantire a lui e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

Per i premi che sono previsti dall'Accordo Collettivo, questi potranno essere legati sia ad i risultati individuali raggiunti dall'atleta nell'esercizio della prestazione sportiva (es. raggiungimento di un determinato numero di presenza), sia per quanto riguarda i risultati raggiunti collettivamente (es. conseguimento della posizione di classifica pre-stabilita)

Per questi ultimi, l'art. 4 dell'Accordo Collettivo prevede che, le società possono stipulare con i loro giocatori, delle scrittura integrative aventi ad oggetti proprio i premi collettivi. La pattuizione di tali premi verrà stipulata tra un rappresentante della società, munito dei poteri necessari ed i calciatori interessati, ovvero da almeno tre di loro muniti di procura rilasciata dagli altri in forma scritta , che conferisca ai rappresentanti il potere di negoziare e pattuire i risultati che generano l'erogazione del premio collettivo, il suo ammontare complessivo ed i criteri di assegnazione delle quote tra i singoli aventi diritto. Le intese raggiunte dalla società e dai calciatori, devono essere depositate, unitamente all'eventuale procura, presso la L.N.P.A. a cura della società entro il termine di 20 giorni dalla chiusura del periodo dei trasferimenti di gennaio. La Lega poi trasmetterà copia delle stesse alla federazione¹²³.

Per quanto riguarda la corresponsione della retribuzione, questa è disciplinata dall'art. 5 dell'Accordo Collettivo, prevedendo:

- a) La retribuzione nella sua parte fissa, dovrà essere corrisposta entro il 20° giorno del mese solare successivo in ratei mensili posticipati di uguale importo e che non potrà essere unilateralmente ridotta o sospesa, salvo se previsto dall'Accordo;

¹²³ Art. 4.4 Accordo Collettivo Aic Figc Lnpa

- b) La retribuzione nella parte variabile deve essere corrisposta con le modalità previste dall'Accordo o dalle altre scritture.

I pagamenti di quanto dovuto dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario presso l'istituto bancario indicato dal calciatore all'atto della sottoscrizione del contratto. Nei casi in cui vi sia morosità di oltre un mese nel pagamento della retribuzione, il calciatore avrà il diritto ad una rivalutazione monetaria in base all'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT, da calcolarsi questa sull'importo netto a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato¹²⁴.

Nei casi in cui, il calciatore subisca provvedimenti disciplinari interdittivi dall'attività sportiva (scommesse, doping), l'obbligo di versamento del corrispettivo da parte della società sarà sospeso, previa preliminare comunicazione, a partire dalla data di decorrenza della sanzione. In questi casi, la società, previo ricorso al Collegio arbitrale, potrà anche ottenere l'interdizione del calciatore dalla partecipazione agli allenamenti.

Oltre all'obbligo retributivo, la società ha nei confronti dei propri tesserati, anche un obbligo contributivo¹²⁵.

Ai sensi dell'art. 46 delle N.O.I.F. e dell'art. 17 dell'Accordo Collettivo, le società professionistiche, anche ai sensi della L. 91/81, sono in primo luogo tenute ad iscriversi all'E.N.P.A.L.S. e all'I.N.P.S., seconde le competenze rispettive, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e dell'assistenza contro le malattie, i propri

¹²⁴ Art 5.3 Accordo Collettivo Aic Figc Lnpa

¹²⁵ A. GUADAGNINO, *La previdenza dei calciatori*, in Inform. Prev., 1997, n.7, 661.

calciatori, ed a versare presso tali enti previdenziali, i contributi previsti dalla legge.

L'art. 17 del presente Accordo, prevede che la società effettuerà agli enti previdenziali elencati, i versamenti previsti dalla legge per l'assicurazione contro l'invalidità, vecchiaia e superstiti e quelle contro le malattie, anche per la parte a carico del calciatore, ed i relativi importi saranno trattenuti in rivalsa della retribuzione versata dallo stesso¹²⁶.

A norma dell'art. 20 infine, è previsto l'obbligo contributivo della società, di corrispondere al calciatore, l'indennità di fine carriera. Questa verrà versata in un apposito fondo costituito presso la F.I.G.C. , spettante poi al calciatore in un'unica soluzione nel momento in cui finisca il rapporto con la sua ultima squadra appartenente alle Lega d'appartenenza¹²⁷.

Dopo aver esaminato gli obblighi che “gravano” sulla società, andiamo ad analizzare quali sono i corrispettivi obblighi gravanti sui calciatori.

In merito agli obblighi del calciatore, occorre osservare che , il rapporto di lavoro calcistico, così come ogni altro rapporto di lavoro subordinato, è caratterizzato dall'eterodeterminazione dell'attività lavorativa, cioè dall'obbligo del prestatore di osservare le direttive impartite dal datore di lavoro o dai collaboratori da cui dipende gerarchicamente, usando la diligenza richiesta dalla natura dell prestazione lavorativa. L'art. 2104 c.c. trova applicazione anche all'interno del rapporto tra calciatore e

¹²⁶ Art 17 Accordo Collettivo

¹²⁷ Art 20 Accordo Collettivo : *In adempimento all'art. 5.1 dell'accordo ed in base all'art. 4 comma 7 della legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modificazioni, la società verserà al fondo di accantonamento dell'indennità di fine carriera, acceso presso la FIGC, un contributo a suo carico del 6,25% sulla retribuzione annuale lorda effettiva ed un contributo dell'1,25% a carico dello stesso (che sarà trattenuta in rivalsa) nel limite del massimale previsto per i calciatori dagli enti previdenziali competenti*

società, prevedendo che *“Il prestatore di lavoro - nel caso, il calciatore - deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”*. Questa applicabilità è data anche dall’art. 10 dell’Accordo Collettivo investendo l’atleta del dovere di adempiere alla propria prestazione sportiva nell’ambito dell’organizzazione predisposta dalla società e con l’osservanza delle istruzioni tecniche e delle altre prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici¹²⁸.

All’interno degli art. 9 e 10 dell’Accordo Collettivo, si possono rinvenire gli obblighi di diligenza e di obbedienza del calciatore . Infatti, all’interno dell’art. 9 si riscontra una prima specificazione dell’obbligo di diligenza preparatoria prevedendo che,il calciatore, è tenuto a curare la propria integrità psicofisica e ad astenersi dal mettere a rischio la sua incolumità e la sua condizione atletica. Questo obbligo è doveroso per l’atleta, visto anche il grande investimento che la società ,che intende tesserarlo, compie per il suo acquisto. Al comma 5 dell’art. 10 dell’Accordo Collettivo, è previsto l’obbligo da parte del calciatore di custodire con diligenza gli indumenti ed i materiali forniti dalla società sportiva, pena il rimborso degli stessi.

Altro obbligo imposto al calciatore in seguito alla stipula di un contratto di lavoro professionistico è previsto al comma 4 dell’Art 10, che riconosce la legittimazione della società ad emanare delle prescrizioni vincolanti sulla vita dell’atleta , riguardanti l’alimentazione, indossare un

¹²⁸ Art 10 Accordo Collettivo

certo abbigliamento fornito dalle società in occasioni ufficiali (presentazione sponsor, trasferte, cene), di tenere un certo tenore nei confronti degli organi di comunicazione e sui social network. Queste prescrizioni saranno legittime e vincolanti nei casi in cui, come prevede la norma, attengano ad esigenze proprie dell'attività da svolgere¹²⁹.

Altro obbligo che riguarda la diligenza e l'obbedienza del calciatore nei confronti della società , è poi previsto nel comma 6 che pone in particolare il divieto per il calciatore di interferire nelle scelte tecniche, gestionali e aziendali della società.

Secondo quanto previsto dall'art. 2105 c.c. che prevede un obbligo di fedeltà da parte del lavoratore subordinato nei confronti del datore di lavoro, anche l'art. 10 comma 2 dell'Accordo Collettivo stabilisce che il calciatore è tenuto ad osservare strettamente il dovere di fedeltà nei riguardi della società. Possiamo scomporre l'obbligo di fedeltà del calciatore in varie componenti: il divieto di concorrenza, divieto di divulgazione di notizie, divieto di porre in essere comportamenti integranti illecito sportivo, divieto di trattare altri affari.

Il divieto di concorrenza incontra varie limitazioni di cui la più importante è quella riguardante la convocazione presso la nazionale di appartenenza¹³⁰, difatti questa non comporta problematiche particolari per il corretto svolgimento del rapporto, ma contribuisce all'aumento del valore economico del calciatore, con un vantaggio anche d'immagine e

¹²⁹ "soltanto se giustificate da esigenze proprie dell'attività professionistica da svolgere, salvo in ogni caso il rispetto della dignità umana"

¹³⁰ V. CIANCHI, *Problema della qualificazione della prestazione atletica degli "azzurri"*, op. cit., 14 e ss

prestigio per la società di appartenenza¹³¹. Altro limite a questo divieto è la sua efficacia soltanto in pendenza del rapporto di lavoro, così come precisato nell'art. 4 della L. 91/81 e dall'art. 2 comma 2 dell'Accordo Collettivo che, avendo escluso l'applicabilità dell'art. 2125 c.c. al rapporto di lavoro calcistico, vietano alle parti di concludere patti di non concorrenza per il periodo successivo alla fine del rapporto.

Per quanto riguarda il divieto di divulgazione di notizie sensibili per la società, si riferisce a quelle informazioni che attengono all'organizzazione del gioco, come la tipologia degli allenamenti, gli schemi e le tattiche, nonché quelle riguardanti le strategie commerciali della società.

Il divieto per il calciatore di compiere una qualsiasi attività diversa rispetto a quella stabilita nel contratto, è disciplinata dall'art. 8 comma 1 dell'Accordo Collettivo. Questa disposizione normativa prevede però un'eccezione, infatti l'articolo in questione stabilisce poi che, nel caso in cui l'atleta intenda iniziare una qualsiasi attività diversa da quella stabilita contrattualmente, dovrà darne comunicazione per iscritto alla società di appartenenza. L'eventuale diniego della società invece, dovrà essere motivato e comunicato al calciatore entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione, caso in cui tale termine scada senza che la società abbia comunicato il proprio diniego, l'autorizzazione s'intenderà come concessa. In caso di rifiuto da parte della società di concedere l'autorizzazione, il giudizio sulla compatibilità

¹³¹ Così afferma M. SANINO, in *Diritto Sportivo*, Cedam, Padova,

è di competenza del Collegio Arbitrale e dovrà svolgersi con il rito accelerato¹³².

L'Accordo Collettivo ha poi previsto agli art. 18 e 19 , per poter garantire un recupero funzionale delle capacità fisiche , il diritto a riposi settimanali nonché annuali.

L'art. 18 comma 1 prevede che il calciatore ha il diritto ad un giorno di riposo settimanale, normalmente entro i primi due giorni della settimana. La *ratio* di questa deviazione dalle norme di diritto comune, che prevedono il riposo settimanale per ogni prestatore di lavoro la domenica, è data dal fatto che nel calcio la prestazione lavorativa viene resa normalmente nel giorno della domenica.

Ai commi 2 e 3 dell'art. 18, si evince che il calciatore avrà poi diritto ad un periodo di riposo annuale, precisando che la durata minima è di 4 settimane comprensive anche dei giorni festivi e di riposo settimanale e che la scelta del periodo spetterà alla società che decide in relazione alle esigenze dell'attività sportiva. Il riposo annuale ha carattere continuativo, ma può succedere che l'atleta venga richiamato dalla società, ed in questo caso, quest'ultima sarà dovuta a rimborsargli sia il rientro in sede che il ritorno alla località dove trascorrevva detto riposo. Il calciatore avrà poi il diritto di poter usufruire, in un altro periodo dell'anno, dei giorni di riposo annuale non goduti a causa del richiamo in sede¹³³.

¹³² Art 8.3 Accordo Collettivo

¹³³ L'Accordo Collettivo si è interessato di regolare tale aspetto del rapporto società/calciatore soprattutto in virtù del fatto che durante le ferie annuali per il calciatore si svolgono le trattative per il trasferimento e la cessione degli atleti e gli stessi debbono tornare in sede per espletare gli adempimenti burocratico formali all'uopo richiesti.

L'art. 19 dell'Accordo Collettivo invece, stabilisce che il calciatore ha diritto ad un congedo matrimoniale retribuito di almeno 5 giorni consecutivi.

Vi è poi il diritto da parte del lavoratore (in questo caso il calciatore) di poter svolgere l'attività lavorativa. Il parziale o mancato utilizzo da parte del datore di lavoro che costringe il lavoratore a rimanere inattivo, rappresenta un motivo di richiesta di risarcimento del danno, inteso questo sì come danno alla professionalità, che come danno alla personalità ed alla salute del lavoratore, ricompreso nel danno biologico¹³⁴.

Fermo restando l'obbligo dell'atleta a dover partecipare a tutti gli allenamenti nelle ore e nei luoghi fissati , nonché alle competizioni ufficiali o amichevoli, disputate dalla società previsto a norma dell'art. 7, il problema da esaminare è quello di determinare se esista anche all'interno del rapporto di lavoro calcistico un vero e proprio diritto del calciatore a dover partecipare alle competizioni agonistiche in cui la propria società sia impegnata. Possiamo dire che un vero e proprio diritto del calciatore alla prestazione lavorativa inteso come diritto a partecipare alle gare ufficiali non esiste in realtà.

In primo luogo, questa risposta è data perché, nonostante il calciatore abbia un interesse molto alto per la partecipazione alle partite ufficiali, tale interesse può trovare svariati ostacoli di ordine tecnico tattico, che derivano dalle scelte prese dall'allenatore che sceglie i calciatori da convocare e da schierare in campo.

In secondo, perché, nel momento in cui il calciatore dovesse rifiutare di osservare le istruzioni fornitegli dall'allenatore, si configurerebbe un

¹³⁴ G.M.T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, op. cit., 108.

ipotesi d'inadempimento contrattuale non avendo il calciatore, a norma dell'art. 2104 c.c., rispettato il proprio dovere di obbedienza.

In terzo, è proprio lo stesso Accordo Collettivo a non prevedere tale diritto, difatti l'art. 7 al comma 1, si limita solamente a stabilire che il calciatore ha il diritto di partecipare alla preparazione precampionato e agli allenamenti, salvo i casi in cui ci siano motivi di esclusione.

Come detto, l'Accordo Collettivo, riconosce il diritto del calciatore di non poter essere escluso, senza un giustificato motivo accertato dal Consiglio Arbitrale, dal ritiro precampionato e dagli allenamenti della prima squadra. Non sono poi ritenuti legittimi, i trattamenti differenziati tra i giocatori.

L'art. 12 prevede poi che, il calciatore che risulta essere escluso dal ritiro precampionato o dagli allenamenti in modo illegittimo da parte della società, dovrà preventivamente diffidarla chiedendo poi il reintegro nella rosa a mezzo telegramma e se nel termine di tre giorni della diffida, la società non provveda al reintegro, il calciatore potrà adire il Collegio Arbitrale chiedendo: la propria reintegrazione in squadra o la risoluzione del contratto individuale di lavoro ed in ogni caso avrà diritto al risarcimento del danno nella misura del 20% della parte fissa della retribuzione annua lorda. Se, a seguito della pronuncia del Collegio Arbitrale, la società non provveda nel termine di cinque giorni dalla ricezione del lodo, il calciatore avrà il diritto di ottenere dal Collegio la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, che si determinerà nella misura della retribuzione contrattuale dovuta fino al termine della stagione sportiva¹³⁵.

¹³⁵ Ai sensi poi del comma 5 dell'articolo 12 "Il Collegio Arbitrale, se accoglie il ricorso e ravvisa infrazioni di carattere disciplinare,

16. La risoluzione delle controversie nascenti dal rapporto tra calciatore e società sportive

Per poter analizzare in che modo possano risolversi le controversie che nascono dal rapporto di lavoro, bisogna provvedere in primis all'analisi di quali possano essere gli adempimenti contrattuali delle parti.

Gli articoli 11 e 12 dell'Accordo Collettivo stabiliscono infatti, una serie di sanzioni che potranno trovare applicazione nei confronti delle parti in merito al rapporto di lavoro calcistico, nel caso in cui queste non adempiano agli obblighi assunti contrattualmente.

L'art. 11 vediamo che disciplina quelle sanzioni previste nelle ipotesi in cui il calciatore violi le proprie obbligazioni contrattuali o gli altri obblighi che derivano da regolamenti federali, dalle fonti normative statali o federali rilevanti per la disciplina contrattuale¹³⁶.

provvede a rimettere gli atti avanti la Procura Federale per eventuali provvedimenti di competenza"

¹³⁶ S. SARTORI in *Gli effetti del nuovo Accordo Collettivo*, op. cit., 95 la normativa collettiva ha operato un'apertura alle fonti di natura extracontrattuale che possono incidere sui rapporti tra società e calciatore,

Dinnanzi ad un comportamento del calciatore, ritenuto illegittimo dalla società, quest'ultima potrà disporre, a seconda della gravità, di diversi provvedimenti sanzionatori: ammonizione scritta, multa, riduzione della retribuzione, esclusione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra, risoluzione del contratto.

Ognuno di questi poi, dovrà essere adottato dal Collegio Arbitrale su richiesta della società e rispettando le modalità procedurali, come previsto al 3° comma dell'art. 11 prevedendo che la domanda della società dovrà contenere la proposta di provvedimento e dovrà essere inviata al Collegio Arbitrale nel termine perentorio di 15 giorni dalla data in cui l'inadempimento sia stato accertato; se la domanda risulta essere conseguenza di provvedimenti resi da parte di organi della giustizia sportiva nazionale o internazionale, il termine per la spedizione decorrerà dalla data in cui i provvedimenti sono divenuti definitivi.

Il successivo art. 12 dell'Accordo Collettivo contiene la disciplina normativa nei casi in cui la parte inadempiente risulta essere la società, ed in questi casi il calciatore avrà il diritto di ottenere, sempre con ricorso presso il Collegio Arbitrale, il risarcimento dei danni subiti e/o la risoluzione del contratto.

L'Accordo prevede che il calciatore abbia la facoltà di poter richiedere la reintegrazione nella rosa della prima squadra o la risoluzione contrattuale, ed in ogni caso, il risarcimento del danno subito, nei casi in cui venga estromesso illegittimamente dalla preparazione precampionato o dagli allenamenti, ovvero quando la società non

in difformità con l'articolo 15 dell'Accordo Collettivo del 1989, che sanzionava i soli casi di violazione di obblighi contrattuali.

ottemperari a ciò che prevede l'art. 7.1 del presente accordo¹³⁷, o quando non si veda corrispondere, entro i termini previsti, il proprio stipendio da parte della società.

L'art. 13 dell'Accordo Collettivo, al primo comma, prevede che, la morosità del pagamento del rateo mensile da parte della società, nei confronti del calciatore, costituisce legittimo motivo di risoluzione del contratto di lavoro qualora tale inadempimento si sia protratto oltre il ventesimo giorno successivo al termine previsto per il versamento della mensilità e a condizione che, decorso anche tale ultimo termine, il calciatore abbia messo in mora la società mediante lettera raccomandata inviata in copia alla lega. In secondo luogo è poi stabilito che, anche la morosità nel pagamento della parte variabile può costituire motivo di risoluzione del contratto, nel caso in cui tale inadempimento si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine convenuto dalle parti, a condizione che il calciatore abbia, decorso inutilmente questo termine, provveduto a mettere in mora la società mediante raccomandata inviata in copia alla lega.

Dopo che tali adempimenti preliminari siano stati espletati dal calciatore, la risoluzione contrattuale, non potrà essere pronunciata nel caso in cui la società abbia provveduto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della raccomandata, al pagamento di quanto dovuto. Detto pagamento poi, dovrà avvenire mediante bonifico bancario sul conto del calciatore.

¹³⁷ Art. 7.1 Accordo Collettivo " *la società fornisce al calciatore attrezzature idonee alla preparazione e mette a sua disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale. In ogni caso, il calciatore ha il diritto di partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra, salvo il disposto di cui infra sub art 11.1* "

Decorso invece inutilmente il termine di venti giorni dal ricevimento, da parte della società della raccomandata di messa in mora, il calciatore potrà ottenere la risoluzione.

La risoluzione però non avverrà in modo automatico. Il calciatore, per poterla ottenere, dovrà farne richiesta al Collegio Arbitrale entro e non oltre il 20 giugno della stagione in corso al momento della richiesta di risoluzione, instaurando un vero e proprio procedimento, dinnanzi al Collegio, che si svolgerà nel contraddittorio delle parti. In questo procedimento, la società potrà costituirsi e conseguentemente opporre, alle richieste del calciatore, le proprie controdeduzioni motivate e documentate, a mezzo di lettera raccomandata indirizzata allo stesso Collegio ed in copia al calciatore. Nei casi di mancata opposizione entro dieci giorni, si considera l'adesione alle richieste del calciatore.

Caso in cui il Collegio accolga il ricorso del calciatore, dovrà emettere una declaratoria di risoluzione del contratto che si estenderà anche ad eventuali altre scritture, ed avrà carattere definitivo e quindi non potrà essere sottoposto ad appello.

Qualora poi, venga dichiarata la risoluzione del contratto con lodo definitivo del collegio, il calciatore, a titolo di risarcimento dei danni, avrà il diritto di percepire un importo da corrispondersi mensilmente, equivalente alla parte fissa della retribuzione che ancora gli spetta, fino alla scadenza del contratto o fino alla data di efficacia di un nuovo contratto di lavoro con altra società, nonché un importo, che sarà determinato dal Collegio, secondo equità, dove rientrano l'ammontare dell'eventuale parte variabile e dei premi collettivi se maturati¹³⁸.

¹³⁸ Art 13.6 Accordo Collettivo

Dopo avere analizzato quali possano essere le cause ed i motivi che portino ad una controversia tra il calciatore e la società di appartenenza, occorre soffermarsi sulla risoluzione di queste.

Vediamo che l'art. 4 al comma 5° della L. 91/81 sul professionismo sportivo stabilisce che ogni contratto individuale tra società ed atleta , può prevedere al suo interno una clausola compromissoria¹³⁹ in base alla quale verranno deferite al Collegio Arbitrale le controversie insorte tra le parti che riguardino l'attuazione del contratto, e prevedendo che tale clausola dovrà indicare il numero degli arbitri ed il modo di nominarli. La legge ammette così che, le dispute che riguardino l'attuazione del contratto , possano essere devolute ad arbitri, tramite l'apposizione all'interno del contratto individuale di lavoro di un apposita clausola compromissoria¹⁴⁰.

Questa normativa viene così riportata all'interno dell'Accordo Collettivo, prevedendo all'art 21, che le parti sono obbligate ad inserire nel contratto individuale una clausola compromissoria in forza della quale , la soluzione di tutte le controversie riconducibile alle vicende del rapporto di lavoro, sia devoluta alla competenza di un Collegio Arbitrale.

Possiamo affermare che la risoluzione di tutte le controversie che nascano dall'applicazione del contratto, nonché dalla violazione di regolamenti federali o di fonti normative rilevanti o integrative della disciplina contrattuale, vengano devolute al Collegio Arbitrale istituito presso la Lega Nazionale Professionisti che ha la sua sede a Milano.

¹³⁹ E' definibile clausola compromissoria (articolo 808 c.p.c.) quella clausola che, inserita dalle parti all'interno di un contratto, prevede che tutte le controversie nascenti dal contratto stesso siano devolute alla competenza di determinati arbitri. Cfr. A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, CEDAM, Padova, 2004, 874

¹⁴⁰ C. CECHELLA, *L'arbitrato del lavoro sportivo*, in Riv. Dir. Proc., 1988, 982.

In merito all'arbitrato sportivo, si è a lungo dibattuto della sua natura rituale o irrituale, portando al confronto due correnti di pensiero.

Secondo una parte minoritaria di autori¹⁴¹, l'arbitrato sportivo viene considerato di natura rituale, facendo leva sulla riconducibilità dell'art. 4 al comma 5° della L 91/81 a quanto viene disposto in materia di forma e contenuto, dall'art. 809 c.p.c..

La tesi opposta¹⁴², quella maggioritaria, vede nell'arbitrato sportivo la natura irrituale. A tale conclusione propendono una serie di rilievi:

- ✓ La constatazione che l'art. 412 ter c.p.c. qualifica come irrituale l'arbitrato previsto dai contratti collettivi
- ✓ Un arbitrato di tal genere, avendo una procedura elastica, permette di poter rispondere alle esigenze di celerità richieste dalla giustizia sportiva
- ✓ L'art. 4 comma 5° della L. 91/81 prevedendo nel contratto di lavoro l'inserimento di una clausola compromissoria per la devoluzione ad arbitri delle controversie scaturenti dal contratto di lavoro alla stregua dall'art. 5 comma 1 della L.

¹⁴¹ Cfr. F. D'HARMANT, *Note sulla disciplina giuridica del rapporto di lavoro sportivo*, in *Mass. Giur. Lav.*, 1981, 858; D. DURANTI, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1983, 716; C. PUNZI, *Le clausole arbitrali nell'ordinamento sportivo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1987, 253.

¹⁴² Cfr. C. PERSICHELLI, *Le materie arbitrali all'interno delle competenze della giurisdizione sportiva*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1996, 713; G. VIDIRI, *Arbitrato irrituale, federazioni sportive nazionali e d. lgs. 23 luglio 1999, n. 142*, in *Riv. Dir. Sport.*, 2000, 668; C. CECHELLA, *L'arbitrato del lavoro sportivo*, op.cit., 987

533/1973¹⁴³, ha inteso riconoscere forma di arbitrato irrituale anche nello sport.

L'art. 21 dell'Accordo Collettivo, seguendo le indicazioni della tesi maggioritaria, ha dichiarato, alla fine del primo comma, che l'arbitrato dinanzi al Collegio Arbitrale ha natura irrituale.

All'interno dell'ordinamento calcistico vi è la presenza di due collegi arbitrali, di cui uno si occupa delle controversie insorte tra calciatore professionista e società associate alla lega professionistica, l'altro di quelle tra calciatori professionisti e società appartenenti alla Lega Pro.

Il funzionamento di ognuno dei due collegi, è disciplinato da un Regolamento allegato all'Accordo Collettivo di categoria. Quello che a noi interessa è il funzionamento del Collegio Arbitrale adito per le controversie tra calciatore e società associate alla Lega Professionistica (LNPA).

Il Collegio Arbitrale, a norma dell'art. 1 del Regolamento, ha il compito di *“conciliare e risolvere tutte le controversie, ivi incluse quelle aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione del danno derivante da inadempimento contrattuale, concernenti i rapporti regolati dall'Accordo Collettivo tra le società partecipanti ai campionati di Serie A e B e i calciatori professionisti per esse tesserati”*.

Per poter accedere a tale tutela, è necessario che le parti siano legate all'ordinamento sportivo e quindi che le società abbiano un rapporto di affiliazione e che i calciatori siano regolarmente tesserati.

¹⁴³ L'articolo stabilisce che la scelta dell'arbitrato irrituale possa essere demandato ex lege alle parti individuali del contratto di lavoro, anche in assenza di una statuizione al riguardo da parte dei contratti collettivi

Il Collegio Arbitrale è formato da tre membri, di cui due designati da ognuna delle parti tra i soggetti inclusi nelle liste depositate presso la Federazione, mentre il terzo componente, che avrà anche la funzione di presidente, deve essere scelto tra le persone inserite in un altro elenco depositato sempre presso la Federazione, concordato preventivamente tra le parti firmatarie dell'Accordo Collettivo, ed è officiato per quella decisione.

I membri del Collegio devono essere nominati tra gli esperti del Diritto Sportivo e del Diritto del Lavoro, ed avranno "l'obbligo" di garantire la loro imparzialità e terzietà nell'adozione della decisione sulla controversia.

In merito a ciò, l'art. 11 del Regolamento Arbitrale, consente alle parti di poter ricusare i componenti del Collegio per quanto riguarda i motivi inerenti ad infrazioni deontologiche, alla mancanza dei requisiti dell'imparzialità e della neutralità, ed altre circostanze che potrebbero andare ad interferire con lo svolgimento dell'incarico¹⁴⁴.

Gli articoli 7 ed 8 del regolamento disciplinano due differenti tipi di procedimento arbitrale, all'art. 7 viene disciplinato il procedimento arbitrale ordinario, mentre all'art 8 è disciplinato il procedimento arbitrale accelerato.

Quest'ultimo deve essere richiesto ad istanza di parte ed è concesso dal Collegio per quelle ipotesi riguardanti un pericolo di un grave pregiudizio , per una delle parti, che derivi dall'attesa dei tempi necessari per la risoluzione del procedimento ordinario. La scelta del procedimento accelerato comporta , in particolare, la deroga all'obbligo

¹⁴⁴ In presenza di tali condizioni è contemplata dal Regolamento l'eventualità che sia lo stesso Arbitro a rinunciare all'incarico.

di conciliazione e la riduzione alla metà dei termini previsti per il rito ordinario.

Per quanto concerne invece il rito ordinario, occorre in primo luogo ricordare che l'arbitrato è introdotto a mezzo di ricorso, e dovrà contenere la sottoscrizione del tesserato o della società nonché un'esposizione della materia con relativa documentazione e la scelta dell'Arbitro prescelto, pena l'improcedibilità.

In risposta al ricordo presentato, la parte resistente potrà proporre memorie difensive di replica, allegando ad esse anche i riscontri probatori e la designazione del proprio arbitro. La memoria dovrà essere comunicata sia al Collegio che alla parte ricorrente entro quindici giorni dalla ricezione del ricorso.

Una volta che il Collegio è stato costituito, il Presidente fissa la data della prima sessione per ascoltare le parti e per un eventuale istruzione probatoria. Tale data deve essere comunicata alle parti almeno dieci giorni prima della riunione e le parti che vorranno produrre nuovi documenti o memorie, dovranno farli pervenire almeno cinque giorni prima della data fissata per la sessione, perché scaduto questo termine non sarà possibile proporre nuove eccezioni né nuove deduzioni che estendano la materia del condividere del contendere o rendere necessari nuovi accertamenti.

Per un eventuale produzione tardiva di documenti vediamo che occorrerà verificare, caso per caso, se la produzione tardiva risulti essere stata effettuata con intento abusivo per posticipare la decisione, e far decorrere tempi importanti per l'attività sportiva.

La brevità dei termini è voluta in modo da non consentire il protrarsi del contenzioso, ed è una delle ragioni pratiche contro l'intervento del giudice statale¹⁴⁵.

Introdotta il procedimento al Collegio Arbitrale, l'art. 6 del regolamento Arbitrale prevede che lo stesso Collegio debba esperire un tentativo di conciliazione tra le parti, ed a tal fine, il segretario nominerà, sempre mediante sorteggio, un conciliatore tra quelli presenti nell'elenco tenuto presso la Federazione.

Caso in cui il tentativo di conciliazione avrà esito positivo, l'accordo raggiunto avrà effetto vincolante tra le parti e sarà immediatamente esecutivo; in caso di mancato accordo tra le parti, o mancato comparizione alla sessione fissata, il tentativo di conciliazione dovrà ritenersi fallito.

Infine, in merito alla decisione del Collegio, si ritiene che quest'ultimo deve decidere secondo diritto¹⁴⁶.

Il Collegio, a norma dell'art. 10 del regolamento Arbitrale, dovrà deliberare il lodo riunito in conferenza personale a maggioranza di voti e redatto in tanti originali quante sono le parti, più uno da dover depositare presso la segreteria.

Il Collegio dovrà pronunciare il lodo completo dei motivi nel termine di sessanta giorni dalla nomina del Presidente del Collegio, eccezion fatta nei casi in cui dovranno essere assunti mezzi di prova particolare, ed in questo caso il termine di sessanta giorni può essere prorogato per non più di altri sessanta giorni.

¹⁴⁵ S. SCARFONE, L'inappellabilità dei lodi arbitrali, in RDES, Rivista di Economia e Diritto dello Sport, 2005, 59

¹⁴⁶ Cfr. V. VIGORITI, op. cit., 37 e Cass., 6 aprile 1990, n. 2889, in Riv. Arb., 1991, 270, con nota di F. P. LUISO, Ancora intorno agli arbitrati sportivi, 275.

Le decisioni del Collegio sono definitive ed immediatamente esecutive. Avverso le stesse è ammesso il rimedio straordinario della revocazione nelle ipotesi in cui: siano l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra; se si è giudicato bene a prove riconosciute false dopo la decisione; se è stato omissso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel procedimento; dopo la decisione sono sopravvenuti fatti nuovi che avrebbero portato ad una pronuncia differente; se nel procedimento è stato commesso un errore di fatto.

Avverso le decisione del Collegio non è ammesso appello, a meno che la violazione non sia riferibile a diritti soggettivi o interessi legittimi, perché in questi casi, il lodo arbitrale sarà soggetto al giudizio di legittimità del Giudice Amministrativo¹⁴⁷

¹⁴⁷ Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 25 gennaio 2007, n. 268, nonché in materia di sanzioni previste per il caso d'impugnazione del lodo dinanzi al giudice ordinario il Comunicato Ufficiale n°16/2004 della Corte Federale della F.I.G.C. e l'articolo 15 del Codice di Giustizia Sportiva ("Violazione della clausola compromissoria")

CAPITOLO QUARTO

Muller/Mainz , e la legislazione Italiana

Il giudice del lavoro tedesco, Ruth Lippa, ha rischiato, senza esito però, di creare un precedente significativo per la gestione economico-finanziaria delle società professionistiche e dei contratti di lavoro sportivo.

La vicenda di cui è causa ha , come punto di partenza, l'istanza rivolta al Tribunale del Lavoro di Magonza (Mainz, Germania) da parte di Heinze Muller, trentaseienne portiere tesserato dal 2009 per il FSV Mainz 05:

questi, giunto al termine naturale della scadenza de contratto, giugno 2014 (triennale poi rinnovato per un altro biennio), si è rivolto al Giudice del Lavoro sulla base della normativa tedesca in materia di contratti a tempo determinato, secondo la quale gli stessi non possono superare la durata di anni 2¹⁴⁸, se non in presenza di ragioni concrete, pena la conversione del rapporto in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il giudice Lippa, equiparando il calciatore ad un qualsiasi altro lavoratore subordinato, ha così disposto , con sentenza di primo grado l'obbligo di reintegro del portiere con contratto a tempo indeterminato. La società calcistica del Mainz, nella figura del suo Presidente , Harald Strutz, ha dichiarato che ricorrerà in appello. Secondo il presidente tedesco, queste sentenza, nel caso in cui dovesse essere confermata anche in appello, potrebbe avere degli effetti “devastanti” per le società, così come successe nel caso Bosman, ma in realtà , a detta di molti, di cui condivido la tesi, non sarà così.

Si pone infatti anzitutto un tema di circoscrizione dell'efficaci della sentenza resa all'interno del giudizio tedesco: nel caso Bosman, come sappiamo, la decisione venne presa all'esito di un percorso endonazionale che condusse sino alla Corte di

¹⁴⁸ I contratti a tempo determinato, infatti, devono avere delle motivazioni ben precise; una particolare esigenza aziendale legata ad un ben determinato lavoro per esempio. Questo tipo di contratto viene, per lo più, utilizzato con dipendenti che abbiano un'età non inferiore ai 58 anni e per tipi di contratto non superiori i due anni. (www.lavorareallestero.it)

Giustizia delle Comunità Europee (oggi Corte di Giustizia dell'Unione Europea), mentre nel caso Muller siamo dinanzi ad un giudizio di primo grado svoltosi presso un giudice nazionale tedesco.

Se si ripensa al caso del belga Bosman, la Corte di Giustizia, accomunando i calciatori professionisti agli altri lavoratori subordinati, stabilì in particolare che, l'art. 48 del Trattato CEE ostava all'applicazione di norme emanate dalle associazioni sportive, ed a dette di queste, un calciatore professionista che fosse cittadino di uno Stato Membro, nel momento in cui il suo contratto arrivasse alla scadenza senza essere rinnovato, poteva essere ingaggiato da una società sportiva di un altro Stato membro solo se questa avesse versato alla società di provenienza un'indennità di trasferimento di formazione o di promozione. La sentenza Bosman interferì quindi, soprattutto sull'indennità di preparazione, dichiarando così illegittimo l'indennizzo previsto a carico della società che aveva ingaggiato il calciatore a fine contratto, con l'effetto che in caso di trasferimento conseguente alla scadenza del contratto di un giocatore comunitario, l'art. 6 della L. 91/81 regolante l'indennità di preparazione e promozione, venisse così ad andare in contrasto con l'art. 48 del trattato Cee, nell'interpretazione datagli dalla Corte di Giustizia.

La legislazione nazionale necessitò, dunque , di un aggiustamento, diretto a poter consentire una fase di adeguamento per i bilanci delle società sportive e difatti il legislatore italiano intervenne con l’emanazione del D.L. 485/1996 convertito poi in L. 586/1996 che, oltre a prevedere l’abolizione dell’indennità di preparazione, rimanendo questa solo nel caso in cui il calciatore firmi il primo contratto , ha apportato modifiche alla normativa in tema di società sportive, sia in merito alle finalità perseguite dalle società e dell’oggetto sociale delle stesse, sia per quanto riguarda i controlli cui le società sono oggi soggette.

Occorre considerare che la normativa regolamentare sovranazionale, individua in 5 anni il limite massimo di durata di un contratto a prestazione sportiva, salvo deroghe per durate superiori se ammesse dalla legislazione nazionale. L’art. 18 del regolamento F.I.F.A. al comma 2, stabilisce infatti che *“La durata minima del contratto deve essere dalla data di efficacia fino alla fine della stagione , mentre la lunghezza massima di un contratto è di cinque anni . I contratti di qualsiasi altra lunghezza sono consentiti solo se in linea con le leggi nazionali”*

Per quanto riguarda il nostro ordinamento, ed è questa la parte che a noi interessa, dobbiamo ricordare che , la normativa statuale italiana ha fissato per legge la durata massima del

contratto di prestazione sportiva parimenti in 5 anni, prevedendo all'art. 5 della legge sul professionismo sportivo che *“Il contratto di cui all'articolo precedente può contenere l'apposizione di un termine risolutivo, non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. È ammessa la successione di contratto a termine fra gli stessi soggetti”*¹⁴⁹, consentendo in questo modo la legittima apposizione di un termine di durata al rapporto di lavoro sportivo professionistico.

Possiamo così vedere che il tratto caratterizzante del lavoro sportivo è quello della previsione di un termine di durata del contratto infatti, la legge sul lavoro sportivo, essendo in contrasto con la tradizionale posizione di sfavore del legislatore italiano nei confronti del rapporto di lavoro a tempo determinato, consente, come visto nell'art. 5 che, il contratto di lavoro subordinato dello sportivo professionista, contenga l'apposizione di un termine finale non superiore ad anni 5 ammettendo la successioni di più contratti a termine tra gli stessi soggetti, ed escludendo così l'applicabilità della L. 230/1962 sul contratto di lavoro a termine¹⁵⁰. In poche parole, viene lasciata alle parti la libertà di inserire all'interno del contratto di lavoro, un termine di scadenza finale, con possibile

¹⁴⁹ Il passaggio normativo è ulteriormente ribadito a livello regolamentare federale, ove l'art. 28 NOIF prevede che *“Il rapporto di prestazione da “professionista”, con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore e la società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli accordi collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia”*.

¹⁵⁰ Ancora in vigore all'epoca dell'emanazione della legge sullo sport professionistico, tale legge è stata abrogata dal [D.Lgs. 368/2001](#)

successione di più contratti a termine tra le stesse parti, senza che questo possa configurarsi come un'eccezione ad una regola di indeterminatezza del rapporto, che per il lavoro sportivo non esiste.

In conclusione possiamo affermare che almeno per ora, la sentenza emessa dal tribunale di primo grado di Magonza non ha alcun effetto nei confronti del nostro ordinamento, vista una limitazione territoriale.

Perché anche la limitazione territoriale ha la sua importanza. Parliamo di una decisione che è stata presa da un Tribunale tedesco non a livello nazionale, bensì locale, cioè nel Land di Magonza. E che quindi non ha riflessi sull'intero Paese, figuriamoci in Europa. Questo potrà accadere se, dopo i tre gradi di giudizio, la questione dovesse arrivare alla Corte di Giustizia Europea, così come accaduto per la sentenza Bosman. E se la Corte stesa dovesse confermare la sentenza favorevole al giocatore, questa si vedrebbe estesa a tutta l'Unione Europea e solo a quel punto si potrebbe parlare di una sorta di effetto Bosman. Un effetto dagli esiti imprevedibili, perché a quel punto potenzialmente tutti i calciatori potrebbero appellarsi alla sentenza e farsi sottoscrivere contratti a tempo indeterminato, con il rischio di ingolfare ed appesantire i bilanci (già non messi sempre benissimo) dei club.

CONCLUSIONI

A seguito di quanto esposto in questo lavoro, possiamo dedurre, che servirebbe una revisione per quanto riguarda in, un primis, la L. 23 marzo n. 91 del 1981, ormai piuttosto “vecchia” , essendo la fonte principale in materia del professionismo sportivo.

Come constatato, detta legge, identifica l’attività sportiva come quella prestata per le società sportive affiliate ai settori professionistici delle federazioni sportive nazionali che ne siano dotate. Di conseguenza, l’unica figura di lavoratore sportivo prevista è quella del professionista, e di conseguenza gli altri, me compreso nel mio piccolo passato sportivo, risulterebbero essere dei “non professionisti” o meglio conosciuti come dilettanti.

La dottrina ha criticato la scelta di questa legge, essendo rivolta ad una parte numericamente esigua di rapporto di lavoro sportivo anche se , in questo caso, ha carattere economicamente rilevante.

Con questa legge, abbiamo anche potuto notare che la forza contrattuale dell'atleta è aumentata, vista l'abolizione del vincolo sportivo per gli atleti professionisti, tra cui appunto i Calciatori delle serie maggiori, in questo caso, di serie A.

Una forza contrattuale, che dopo l'emanazione della sentenza Bosman , ha assunto ancor più potenza, portando i calciatori ad avanzare pretese e richieste sempre più sbilanciate in loro favore. Infatti, a seguito dell'abolizione dell'indennità di preparazione e formazione, le società sono state spinte a dover accettare dei contratti sicuramente più costosi, ed a promulgare, nel momento in cui questi fossero vicino alla scadenza, i contratti dei migliori calciatori in rosa, evitando che questi lasciassero la società a parametro zero quindi senza alcun vantaggio economico per la società stessa.

Per evitare che la situazione andasse peggiorando dopo diversi anni di silenzio legislativo,precisamente dal 1992, è stato sottoscritto l'Accordo Collettivo, diverse volte modifica e promulgato.

Abbiamo trattato nello specifico quello che risulta essere , per il momento, l'ultima modifica di tale Accordo.

Da una parte, tale accordo, permette alle società di tutelarsi, difatti sono presenti norme riguardanti eventuali inadempimenti da parte del calciatore nei confronti della società sportiva. Oltre a ciò, tale Accordo è stato emanato con l'intento di dover dare attuazione

all'Art. 4 della L. 91/1981, nella parte in cui questo devolve alla contrattazione collettiva il compito di predisporre il contratto tipo per disciplinare il rapporto di lavoro degli sportivi professionistici, questo è volto a disciplinare essenzialmente il trattamento economico e normativo di quei rapporti che vengono ad instaurarsi tra i calciatori professionisti e le società sportive di Serie A. , ed inoltre perché si è avvertita quell'esigenza delle parti sociali, di introdurre nella parte economica dei contratti individuali di lavoro il concetto di flessibilità e di prescrivere , in modo espresso, gli obblighi posti a carico del calciatore e della società sportive, di osservare le disposizioni emanate dal C.O.N.I. e dalla F.I.G.C. in materia di salute e di lotta al doping.

Una tutela così forte, nei confronti dei calciatori professionisti che , nonostante la legge reputi parte debole del contratto di lavoro, in un Paese come il nostro, mi sembra alquanto esagerata, dato anche l'attuale momento storico-economico- lavorativo in cui ci troviamo, ma sappiamo bene che il BUSINESS di queste cose non se ne avvede. Per concludere, e mi auguro nel migliore dei modi, servirebbe un'ennesima modifica dell'Accordo Collettivo, aggiungendo delle sanzioni economicamente maggiori in casi d'inadempimento e/o mancato uso della corretta diligenza da parte degli atleti.

BIBLIOGRAFIA

R. PIZZORNI, *Diritto naturale e diritto positivo in S. Tommaso D'Aquino*, Bologna, Edizioni Studio Domenicano, 1999, pp. 70 ss

M. S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, Riv. dir. sport., 1949

S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1966.
Particolarmente interessante risultano anche le riflessioni avanzate sul punto da

P. D'ONOFRIO, *Sport e giustizia*, Sant'Arcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2004, pp. 15 ss.;

S. ROMANO, *op. cit.*, p. 27

M. SANINO, F. VERDE, *Diritto sportivo*, Padova 2008 cit.,
p. 12

L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1999,

P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1991, accaniti sostenitori della concezione monista, in contrapposizione a quella pluralista.

D. MEMMO in C. ALVISI, *Il diritto sportivo nel contesto nazionale ed europeo*, Bologna, Giuffrè, 2006, p. 3.cit., p. 5

F. GALGANO, *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati (artt. 36 – 42) in SCAJOLA– BRANCA (a cura di)*, *Commentario al codice civile*, , Bologna, Zanichelli, 1976.

M. S. GIANNINI, *op. cit.*, pp. 10 ss.,

A. QUARANTA, *I rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico*, in *Riv. dir. sport.*, 1979, pp. 29 ss.

N. GIULIANI, *La legge n. 280/2003 e i rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, in *Materiale didattico a cura di N. BRICOLA*, distribuito ai corsisti del “*Master in Diritto dello Sport*” presso l’Università di Trento, *Facoltà di Giurisprudenza*, anno accademico 2006/2007

G. NICOLELLA, *L’ordinamento sportivo e le organizzazioni collettive: il CONI, 2008*. L’articolo è pubblicato da *Altalex: quotidiano d’informazione giuridica*

M. SANINO, F. VERDE, *op. cit.*, p. 15

C. FURNO, *Note critiche in tema di giuochi, scommesse ed arbitraggi sportivi*, in *Riv. it. dir. proc. civ.*, 1952, pp. 619 ss

F. CARNELUTTI, *Figura giuridica dell’arbitro sportivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1953, pp. 16 ss.

M. SANINO, F. VERDE, *op. cit.*, p. 15

M. S. GIANNINI, *Gli elementi degli ordinamenti giuridici*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 3, 1958, p. 239

M. SANINO, F. VERDE, *op. cit.*, p. 17

A. GUARDAMAGNA, *Diritto dello sport. Profili penali*, Torino, Utet Giuridica, 2009.*cit.*, p. 4.

L. DI NELLA, *op. cit.*, pp. 80 s

N. GIULIANI, *op. cit.*, p. 12.

M. SANINO, F. VERDE, *op. cit.*, p. 26.

M. SANINO, F. VERDE, *op. cit.*, p. 29

G. PERONE *Lineamenti di diritto del lavoro. Evoluzione e ripartizione della materia, tipologie lavorative e fonti. Torino 1999*

DE CRISTOFARO M., *Legge 23 Marzo 1981 n. 91. Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, in Nuove leggi civ. comm., 1982, p. 580.*

M.ROCELLA T.TREU, *Diritto del lavoro nell'unione Europea (sesta edizione) Cedam*

M. PESCANTE , *L'Atto Unico Europeo e lo sport, Relazione al convegno L'atto Unico Europeo e lo sport, Roma, 24 novembre 1989;*

J. ANDREAU *La Comunità Europea e lo sport, a cura della Commissione delle comunità europee generali con comunicazione del 19 settembre 1991, in Riv. dir. Sport., 1992, p. 630;*

G. BERNINI., *Lo sport ed il diritto comunitario dopo Maastricht: profili generali in Riv. dir. Sport., 1993, p. 653.*

M. BARBERA *Dopo Amsterdam, I nuovi confini del diritto sociale comunitario, Promodis, Brescia, 2000.*

F. ROTUNDI, *La Legge 23 marzo 1981, n. 91 e il professionismo sportivo: genesi, effettività e prospettive future, in Riv. Dir. Sport., 1990, 316;*

G. AMBROSIO e A. MARANI TORO, *L'iter parlamentare della Legge 23 marzo 1981, n. 91 sui rapporti tra società e sportivi professionisti, in Riv. Dir. Sport., 1981, 492 e ss*

M. DELLA COSTA, *La disciplina giuridica del lavoro sportivo, Vicenza, 1993, 44*

F. REALMONTE, *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*,
in *Riv. Dir. Sport.*, 1997

P. ICHINO, *Il tempo della prestazione nel rapporto di lavoro*,
vol. I, Milano, 1984, 60

R. DE LUCA TAMAJO, *Il tempo nel rapporto di lavoro*, in
Giorn. dir. lav. rel. ind., 1986, 460.

I. TELCHINI, *Il caso Bosman: diritto comunitario e attività
calcistica*, in *Diritto comunitario e degli scambi commerciali*,
1996, 335.

M. COLUCCI, *Il rapporto di lavoro nel mondo dello Sport*, in
Lo sport e il diritto, M. COLUCCI (a cura di), Jovene,
Napoli, 2004, 21.

E. Piccardo, *Norme in materia di rapporti tra società e
sportivi professionisti-Commento all'art.2*, in *Nuove Leggi civ.*
comm. 1982, 563.

G. Vidir *La disciplina del lavoro autonomo e subordinato*, cit.
210

O. Mazzotta, *Una legge per lo sport? Il lavoro subordinato*, in
Foro it. 1981. IV, 304

S. LANDOLFI, *La legge n.91 del 1981 e la "emersione" dell'ordinamento sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1982, 36.

A. MARANI TORO *Gli ordinamenti sportivi*, Milano 1994, 44.

F. REALMONTE *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*, in *Riv. dir. sport.*, 1997, 371.

L. MERCURI . *Sport professionistico*, in *Noviss. Dig. it.*, 1987, 519

C. ZOLI *Rapporto di lavoro sportivo professionistico*, in *Giust. civ.*, 1985, I, 2088.

E. CROCETTI BERNARDI, *Il rapporto di lavoro nel diritto sportivo*, in *Dig. Disc. Priv.*, 2003, 757

F. AGNINO, *Statuti sportivi discriminatori e attività sportiva: quale futuro?*, in *Foro it.*, 2002, 898).

M. DE CRISTOFARO, *Legge 23 marzo 1981 norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti - Commentario*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1982, 577

D'HARMANT FRANCOIS, *Il rapporto di lavoro subordinato e autonomo nelle società sportive*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1986, 7

M. PERSIANI, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti – Commentario*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1982, 568. Inoltre occorre ricordare la Cassazione 28 dicembre 1996, n. 11540, disponibile in *Giust. Civ. Mass.*, 1996, 1799, secondo cui “la legge 91/81

M. COLUCCI, *Lo sport e il diritto*, 2004, Jovene Editore, Napoli, 23.

V. FRATTAROLO, *Il rapporto di lavoro sportivo*, 2004, Giuffrè Editore, Milano, 31.

P. SANDULLI, *Autonomia collettiva e diritto sportivo*, in *Dir. Lav.*, 1988, 287, ritiene invece che la prestazione dei c.d. nazionali sia da configurare come di natura subordinata con comando presso le Federazioni

M. COLUCCI, *Lo sport e il diritto*, Jovene editore, Napoli, 2004, 24

M. PERSIANI, *Legge 23 marzo 1981, n. 91. Norme in materia di rapporti fra società e sportivi professionisti*, in *Le nuove leggi civ. comm.*,¹ L'articolo 4 stabilisce:

G. VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in *Giust. Civ.*, 1993, II, 215.

G. VIDIRI, *op. cit.*, 215

L. CANTAMESSA, *Il contratto di lavoro sportivo professionistico*, in *Lineamenti di diritto sportivo*, a cura di L. CANTAMESSA, G. M. RICCIO, G. SCIANCALEPORE, Milano, 2008, Giuffrè Editore, 163

V. FRATTAROLO, *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Milano, 2005, 342

S. GRASSELLI, *L'attività sportiva professionistica: disciplina giuridica delle prestazioni degli atleti e degli sportivi professionisti*, in *Dir. Lav.*, 1982, I, 29.

G. VIDIRI, *La disciplina del lavoro autonomo e subordinato*, *op. cit.*, 219 e **O. MAZZOTTA**, *Una legge per lo sport? Il lavoro subordinato*, *op. cit.*, 305

S. GRASSELLI, *L'attività sportiva professionistica: disciplina giuridica delle prestazioni degli atleti e degli sportivi professionisti*, *cit.*, 38

L. MERCURI, *Sport professionistico (rapporto di lavoro e previdenza sociale)*, in *Noviss. Dig. It.*, VII, Torino, 1987, 516

G. VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato, op. cit., 220.*

V. FRATTAROLO , *Il rapporto di lavoro sportivo, Milano, 2004*

O. MAZZOTTA *Una legge per lo sport?, op cit.; D. Duranti, L'attività sportiva come prestazione di lavoro, op cit*

R. STONCARDINI *La cessione del contratto: dalla disciplina codicistica alle peculiari ipotesi di applicazione in ambito calcistico, in Riv. dir. econ. sport, 2008*

G. LUSCHI -G. STANCATI, *Aspetti fiscali della “cessione” dei calciatori con particolare riguardo al regime IRAP, in Rass. Trib., 1999.*

A. FUSARO , *La cessione del contratto, in Trattato del contratto*

Lener, Mazzotta, Volpe Putzolu, Gagliardi, *Una legge per lo sport?*

<http://www.figc.it/it/204/2524911/2014/07/News.shtml>

A. DE SILVESTRI, *Il contenzioso tra parasubordinati nella F.I.G.C.*, in *Riv. Dir. Sport*, 2000, 553

E. CROCETTI BERNARDI, *Lo sport tra lavoro e passatempo*

L. MUSUMARRA e E. CROCETTI BERNARDI *Il rapporto di lavoro dello sportivo a cura di*, *Experta Edizioni*, Forlì, 2007, 38

.

R. SCOGNAMIGLIO, *Diritto del lavoro*, Napoli, 2000, 10

G. MAZZONI, *L'azione sindacale e lo statuto dei lavoratori*, Milano, 1974, 313

A. TORRENTE, *I rapporti di lavoro*, Milano, 1966, 89. In *giurisprudenza: Cass., S.U.*, 17 maggio 1996, n. 4570, in *Foro it.*, 1996, I, 1989.

G. VIDIRI, *Forma del contratto di lavoro tra società ed atleti professionisti e controllo della Federazione Sportiva Nazionale*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1999, 540 e ss.

G. VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, *op. cit.*, 215

M. COLUCCI, *Lo sport e il diritto*, op. cit., 29,

A. GUADAGNINO, *La previdenza dei calciatori*, in *Inform. Prev.*, 1997, n.7, 661.

V. CIANCHI, *Problema della qualificazione della prestazione atletica degli "azzurri"*, op. cit., 14 e ss

M. SANINO, in *Diritto Sportivo*, Cedam, Padova, 2008

M.T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, op. cit., 108.

S. SARTORI *Gli effetti del nuovo Accordo Collettivo*, op. cit., 95¹

A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, CEDAM, Padova, 2004, 874¹

C. CECHELLA, *L'arbitrato del lavoro sportivo*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1988, 982.

F. D'HARMANT, *Note sulla disciplina giuridica del rapporto di lavoro sportivo*, in *Mass. Giur. Lav.*, 1981, 858

D. DURANTI, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1983, 716

C. PUNZI, *Le clausole arbitrali nell'ordinamento sportivo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1987, 253.

C. PERSICHELLI, *Le materie arbitrali all'interno delle competenze della giurisdizione sportiva*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1996, 713

G. VIDIRI, *Arbitrato irrituale, federazioni sportive nazionali e d. lgs. 23 luglio 1999, n. 142*, in *Riv. Dir. Sport.*, 2000, 668

C. CECHELLA, *L'arbitrato del lavoro sportivo*, *op.cit.*, 987

S. SCARFONE, *L'inappellabilità dei lodi arbitrali*, in *RDES, Rivista di Economia e Diritto dello Sport*, 2005, 59

V. VIGORITI, *op. cit.*, 37 e *Cass.*, 6 aprile 1990, n. 2889, in *Riv. Arb.*, 1991, 270, con nota di **F. P. LUISO**, *Ancora intorno agli arbitrati sportivi*, 275.

Riferimenti normativi

Pret. Milano, 7 luglio 1978, in *Foro it.*, 1978, II, 319.

¹ Cfr. Cass., 8 settembre 1970, n. 1349, in *Foro it., Rep.*, 1970, voce *Sport*, n.34 e Cass., 2 aprile 1963, n. 811, in *Riv. Dir. Sport.* 1963, 100¹ Art. 2 “Ai fini dell’applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI, e che conseguono la qualificazione delle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’at¹ Le Federazioni caratterizzate anche da un settore professionistico sono, a norma della delibera CONI n.469 del 2 marzo 1988: la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C) in merito alle serie A, B, LegaPro maschile; la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P), quanto alla serie A, LegaDue maschile; la Federazione Ciclistica Italiana (F.I.C) in merito alle gare su pista e su strada approvate dalla lega ciclismo; la Federazione Motociclistica Italiana (F.I.M) quanto alle gare di velocità ed al motocross; la Federazione Pugilistica Italiana (F.P.I); la Federazione Italiana Golf(F.I.G)

¹ Art. 14-42 del c.c

¹ Cassazione 14 luglio 1999, n. 5866, in *Foro it.*, voce *Sport*, n. 50; Cassazione 20 aprile 1990, n. 3303, in *Dir. Lav.*, 1992, II, 14

Cfr. Pret. Treviso, 30 ottobre 1991, n. 174, in Riv. Dir. Sport, 1991, 360

Art. 33 Statuto dei lavoratori COLLOCAMENTO

ART. 34 Statuto dei lavoratori, RICHIESTE NOMINATIVE DI MANODOPERA

¹ *Cfr. Cass. Civ., 4 marzo 1999, n. 1855, in Giust. Civ., 1999, I, 1611*

Cass. Civ., 12 ottobre 1999, n. 11462, in Riv. Dir. Sport., 1999, 530¹

Pret. Napoli, 6 febbraio 1980, in Riv. Dir. Sport., 1980, 362
Cfr.¹ Tra le altre, Cass. Civ., 15 giugno 1957, n. 2292;
Cass. Civ, 5 novembre 2003, n. 16635.

Trib. Milano, 10 marzo 1955, in Foro pad., 1955.

L'art. 103 NOIF (Norme organizzative interne federali) prevede che la cessione temporanea abbia durata pari ad una sola stagione sportiva, salvo il rinnovo tra le stesse società per la stagione successiva.

L'art. 3 della Legge 108/1990

Cass, 28 dicembre 1996, n. 11540

All'art. 1223 codice civile : “il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (1382, 1479, 2056 e seguenti)”

Decreto Ministeriale 13 marzo 1995, Norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti

Art 2087 c.c Tutela delle condizioni di lavoro: L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro

causa C-415/93 in RDS 1996, pp. 541 ss

L'art. 11 della Costituzione, infatti, afferma che l'Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni [..]promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo

Ai sensi dell'articolo 2.2 “Sono ammessi i patti d'opzione sia a favore della società sia del calciatore alla duplice

condizione che sia previsto un corrispettivo specifico a favore di chi concede l'opzione e che il limite di durata complessiva del contratto, costituita dalla somma della durata nello stesso prevista e dell'eventuale prolungamento rappresentato dall'opzione, non superi la durata massima prevista dalla legge” (ossia i 5 anni previsti dalla legge 91/81)

L'articolo 95 delle Norme Organizzative stabilisce infatti espressamente che “è dovuto un equo indennizzo al calciatore il cui contratto, a seguito di cessione o di nuova stipulazione, non ottenga il visto d'esecutività per incapacità economica della società con la quale il contratto è stato stipulato

L'articolo 24.2 afferma che “I contratti e le pattuizioni aventi ad oggetti premi individuali, collettivi o altri validi accordi, se redatte e ritualmente depositate prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, hanno efficacia fino al loro esaurimento”

ⁱCass., 4 marzo 1999, n. 1855, in Giust. Civ., VI, 1999

La Cass., Sez. III Civ., sentenza del 29 settembre 2005, n. 19140

L'articolo 3 comma 5 stabilisce che: “Le pattuizioni del Contratto possono essere modificate o integrate con Altre Scritture, cui si applicano le stesse regole previste per il Contratto (quelle di cui all'articolo 2), nonché le previsioni

circa il deposito obbligatorio del Contratto presso la Federazione. Il modulo delle altre scritture contiene una clausola che specifica che esse sono parti integranti e inscindibili del Contratto”.

Art. 4.4 Accordo Collettivo Aic Figc Lnpa

Art 5.3 Accordo Collettivo Aic Figc Lnpa

¹Art 17 Accordo Collettivo

Art 20 Accordo Collettivo : In adempimento all’art. 5.1 dell’accordo ed in base all’art. 4 comma 7 della legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modificazioni, la società verserà al fondo di accantonamento dell’indennità di fine carriera, acceso presso la FIGC, un contributo a suo carico del 6,25% sulla retribuzione annuale lorda effettiva ed un contributo dell’1,25% a carico dello stesso (che sarà trattenuta in rivalsa) nel limite del massimale previsto per i calciatori dagli enti previdenziali competenti

Art 10 Accordo Collettivo

Art 8.3 Accordo Collettivo

Ai sensi poi del comma 5 dell’articolo 12 “Il Collegio Arbitrale, se accoglie il ricorso e ravvisa infrazioni di

carattere disciplinare, provvede a rimettere gli atti avanti la Procura Federale per eventuali provvedimenti di competenza”

Art. 7.1 Accordo Collettivo “ la società fornisce al calciatore attrezzature idonee alla preparazione e mette a sua disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale. In ogni caso, il calciatore ha il diritto di partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra, salvo il disposto di cui infra sub art 11.1 “

Art 13.6 Accordo Collettivo

Consiglio di Stato, sez. VI, 25 gennaio 2007, n. 268, nonché in materia di sanzioni previste per il caso d’impugnazione del lodo dinanzi al giudice ordinario il Comunicato Ufficiale n°16/2004 della Corte Federale della F.I.G.C. e l’articolo 15 del Codice di Giustizia Sportiva (“Violazione della clausola compromissoria”)

RINGRAZIAMENTI

Questa tesi la dedico , in primis a MIA MADRE, l'unica che ha sempre creduto in me in tutti questi anni, che mi ha dato la forza di andare avanti in questo percorso intrapreso anni fa ... GRAZIE MARIOLINA , ed a mio NONNO CARMINE CAMARDESE, avvocato penalista di grande livello che, purtroppo, è venuto a mancare nel settembre del 2015. A TE NONNO

Ringrazio mia sorella, INES, sangue del mio sangue, sapendo che ai suoi occhi sarò sempre CICCIO, ma adesso chiamami DOTT. CICCIO.

Grazie alla mia “fidanzata” a quattro zampe, DAKOTA, che non mi ha mai lasciato solo e nei momenti bui era sempre lì a tirarmi su di morale ...

Grazie a MIO PADRE che, a suo modo, mi ha finanziato per poter vivere qui a ROMA

Grazie a te amore, SIMONA MARRA, che in questo periodo mi hai dato un grande aiuto facendoti carico delle faccende domestiche, ma soprattutto perché insieme stiamo costruendo una famiglia con la piccola BENEDETTA, grazie anche a te piccola di papà, non lo sai ancora, ma mi hai dato la forza per poter finire

Grazie a mia Nonna Lillina, senza il tuo esempio non so cosa avrei fatto , e non so dove sarei in questo momento, devo molto a te e spero di averti ripagato per tutto quello che hai fatto per me....

Grazie al compagno di mia madre, il Dott. Giuseppe Morelli che mi ha sempre detto: MUOVITI A PRENDERE QUESTO PEZZO DI CARTA CHE POI LA VITA CAMBIA...

Grazie ai miei Amici, quelli di Potenza, Andrea e Daniele che mi hanno sostenuto e sopportato in questi lunghissimi anni...

Grazi a mia zia Filli ed a mio zio Luciano, due avvocati che nel momento del bisogno mi hanno sempre dato consigli per gli esami...

Grazia a Francesca Di Giorgio, la mia “sorellina” che mi ha sempre dato una spalla, non su cui piangere, ma dove poter ridere...DiGioooo

Grazie a Daniele Urciuolo, che mi ha consigliato nel migliore dei modi come potessi organizzare il mio tempo da dedicare allo studio e che mi è stato vicino nello scrivere la tesi, nonostante i suoi impegni....

Grazie a Costanza Mazzei, un'amica fuori dal normale...zion...

Grazie a Giulia Taccari per la sua pazienza nell'ascoltarmi durante le sessioni di esami, per la sua disponibilità e per essere venuta alle partite di Basket...

Grazie a Camilla De Pasquale, per la sua disponibilità nel passarmi svariati appunti di esami che avevo indietro e per essere anche lei venuta alle partite di Basket....

Grazie a Spot Luiss, in particolar modo a Michelangelo Schiano di Cola ed a Paolo Del Bene, che mi hanno dato la possibilità di entrare a far parte del mondo sportivo della Luiss Guido Carli #morethanfamily...

Ringrazio tutti, anche quelli che non ho menzionato, non perché non volessi ma solo perché altrimenti mi servirebbero altre 100 pagine ... grazie grazie grazie spero di non deludervi.